

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida all'articolo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo

Diritto alla vita

Aggiornata al 31 agosto 2025

Elaborata dalla Cancelleria, non vincola la Corte.



Gli editori e le organizzazioni che intendono tradurre e/o riprodurre il presente rapporto, integralmente o parzialmente, a stampa o in formato elettronico, sono invitati a compilare il modulo di contatto: richiesta di riprodurre o ripubblicare una traduzione per informazioni sulla procedura di autorizzazione.

Per informazioni relative alle traduzioni delle Guide alla giurisprudenza della Corte attualmente in corso, si prega di consultare l'elenco delle traduzioni pendenti.

La presente Guida è stata redatta originariamente in lingua inglese. È aggiornata regolarmente e l'aggiornamento più recente è stato effettuato in data **31 agosto 2025**. Può subire modifiche di forma.

Le Guide giurisprudenziali possono essere scaricate dal sito https://ks.echr.coe.int. Per gli aggiornamenti relativi alla pubblicazione si prega di seguire il profilo X della Corte sul sito https://x.com/ECHR_CEDH.

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano.

Il testo originale è stato utilizzato con l'autorizzazione del CdE/CEDU.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2025

Indice

Nota per i lettori 5

I. Considerazioni generali 6

A. Interpretazione dell'articolo 2 6
B. Obblighi dello Stato ai sensi dell'articolo 2 6
C. Applicabilità dell'articolo 2 in situazioni prossime alla morte 6

II. Protezione della vita 8

A. Natura degli obblighi positivi dello Stato 8
B. Portata degli obblighi positivi dello Stato 8
C. Protezione della vita a seconda del contesto 9
1. Protezione delle persone dall'uso letale della forza da parte di attori non statali 9
2. Protezione delle persone dall'autolesionismo 12
3. Protezione delle persone da disastri ambientali o industriali 14
4. Protezione delle persone nell'ambito della sanità 15
a. Popolazione generale 15
b. Persone private della libertà e persone vulnerabili affidate alle cure dello Stato 17
5. Protezione delle persone in caso di incidenti 18
D. Limiti temporali 20
1. Inizio della vita 20
2. Questioni connesse al fine vita 20
a. Eutanasia 20
b. Interruzione delle cure di sostegno vitale 21

III. Divieto di privare intenzionalmente della vita 22

A. Pena di morte 22
1. Interpretazione dell'articolo 2 § 1 della Convenzione alla luce dei Protocolli nn. 6 e 13 della Convenzione 22
2. Responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 2 in caso di estradizione e di espulsione 23
B. Uso della forza letale da parte di agenti dello Stato 23
1. Valutazione delle prove 23
a. Criteri della prova 24
b. Onere della prova 24
2. Protezione dall'uso letale della forza da parte di agenti dello Stato 25
a. Quadro giuridico 25
b. Formazione e selezione degli agenti dello Stato 25
c. Esempi 26
3. Eccezioni che consentono l'uso della forza 27
a. Criterio di esame da applicare 27
b. Approccio generale 28
i. Atti degli agenti dello Stato 28
ii. Pianificazione e controllo dell'operazione 28
iii. Esempi 29
C. Contesti particolari 31
1. Decesso accelerato dall'impiego di particolari tecniche di arresto 31

2. Decesso nel corso della detenzione 32
3. Esecuzioni extragiudiziali 32
4. Operazioni di sicurezza o militari 32
5. Scomparse 34
a. Morte presunta 34
b. Responsabilità dello Stato per la morte presunta 35
c. Responsabilità dello Stato di proteggere il diritto alla vita 35
6. Uccisioni commesse da agenti dello Stato in qualità di privati 36

IV. Obblighi procedurali 37

A. Portata degli obblighi procedurali 37
B. Relazione tra l'aspetto sostanziale e quello procedurale 38
C. Finalità dell'indagine 38
D. Forma dell'indagine 38
E. Natura e grado dell'esame 39
F. Requisiti dell'indagine 40
1. Indipendenza 40
2. Adeguatezza 41
3. Sollecitudine e ragionevole rapidità 42
4. Esame pubblico e partecipazione dei congiunti 43
G. Questioni connesse all'azione penale, alle sanzioni e ai risarcimenti 44
H. Rinnovamento degli obblighi procedurali 46
I. Indagini relative a reati ispirati dall'odio 46
J. Obblighi procedurali in contesti transfrontalieri 47
K. Obblighi procedurali nel contesto di conflitti armati 48
L. Obblighi procedurali in ordine a decessi o a gravi lesioni avvenuti per negligenza 49
1. Principi generali 49
2. Esempi 52
a. Cause concernenti un'asserita negligenza medica 52
b. Cause relative a incidenti 52

Elenco delle cause citate 54

Nota per i lettori

La presente Guida fa parte della serie di Guide alla Convenzione pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte", "la Corte europea" o la "Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. La presente Guida, in particolare, analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (in prosieguo "la Convenzione" o "la Convenzione europea"). I lettori vi troveranno i principi fondamentali in materia e i relativi precedenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti.*

Le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui essa è investita, bensì, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza da parte degli Stati degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti Contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, § 154, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, 5 luglio 2016).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza in tutta la comunità degli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 89, n. 30078/06, CEDU 2012). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione, "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo", nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI), e, più recentemente, *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, § 110, 13 febbraio 2020).

Il Protocollo n. 15 della Convenzione ha recentemente inserito nel Preambolo della Convenzione il principio di sussidiarietà. Tale principio "impone una responsabilità condivisa tra gli Stati parti e la Corte" riguardo alla tutela dei diritti umani, e le autorità e le giurisdizioni nazionali devono interpretare e applicare il diritto interno in modo da dare piena efficacia ai diritti e alle libertà delineati nella Convenzione e nei suoi Protocolli (*Grzęda c. Polonia* [GC], § 324).

La presente Guida contiene riferimenti alle parole chiave relative a ciascun articolo della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi citato. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in un *Elenco di parole chiave*, scelte da una raccolta lessicografica di termini tratti (nella maggior parte dei casi) direttamente dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La *Banca dati HUDOC* della giurisprudenza della Corte permette di effettuare ricerche mediante una parola chiave. La ricerca effettuata mediante tali parole chiave consente di accedere a un insieme di documenti dal contenuto giuridico simile (nelle parole chiave sono sintetizzate la motivazione e le conclusioni della Corte relative a ciascuna causa). Le parole chiave relative a singole cause possono essere reperite cliccando in HUDOC il tag *Estremi della causa*. Per ulteriori informazioni sulla banca dati HUDOC e sulle parole chiave, si prega di consultare il *manuale dell'utente HUDOC*.

---

* I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano al testo in inglese o in francese (le due lingue ufficiali della Corte) della sentenza o della decisione pronunciata dalla Corte e delle decisioni o dei rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Commissione"). Salvo diversa indicazione, i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione riguarda una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera. Le sentenze di una Camera non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (*).

I. Considerazioni generali

Articolo 2 della Convenzione

"1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione."

Parole chiave

Espulsione (2) – Estradizione (2) – Obblighi positivi (2)

Vita (2-1) – Pena di morte (2-1); Previsto dalla legge (2-1); Accessibilità (2-1); Prevedibilità (2-1); Garanzie contro gli abusi (2-1); Tribunale competente (2-1) – Indagine effettiva (2-1)

Ricorso alla forza (2-2) – Assolutamente necessario (2-2): Difesa contro la violenza illegale (2-2;) Eseguire un arresto regolare (2-2); Impedire l'evasione (2-2); Reprimere una sommossa o un'insurrezione (2-2)

A. Interpretazione dell'articolo 2

1. L'approccio della Corte all'interpretazione dell'articolo 2 deve essere guidato dal fatto che l'oggetto e la finalità della Convenzione, strumento destinato a proteggere singoli esseri umani, esigono che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da rendere le sue garanzie pratiche ed effettive (*McCann e altri c. Regno Unito*, 1995, § 146).

2. L'articolo 2 figura tra le più fondamentali disposizioni della Convenzione ed esso, in tempo di pace, non ammette alcuna deroga ai sensi dell'articolo 15. Unitamente all'articolo 3, sancisce uno dei valori basilari delle società democratiche che compongono il Consiglio d'Europa (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 174). In quanto tale, le sue disposizioni devono essere interpretate in maniera restrittiva (*McCann e altri c. Regno Unito*, 1995, § 147).

B. Obblighi dello Stato ai sensi dell'articolo 2

3. L'articolo 2 contiene due obblighi sostanziali: l'obbligo generale di proteggere mediante la legge il diritto alla vita, e il divieto di privare intenzionalmente della vita, delimitato da un elenco di eccezioni (*Boso c. Italia* (dec.) 2002). In considerazione del suo carattere fondamentale, l'articolo 2 della Convenzione contiene anche l'obbligo procedurale di svolgere indagini effettive sulle asserite violazioni del suo aspetto sostanziale (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], 2016, § 229).

C. Applicabilità dell'articolo 2 in situazioni prossime alla morte

4. La Corte ha sottolineato in numerose occasioni che l'articolo 2 della Convenzione può entrare in gioco anche qualora una persona che ha asseritamente subito una violazione del diritto alla vita non sia deceduta. In particolare, la Corte ha ritenuto che, in circostanze eccezionali, dipendenti da elementi

quali il grado e il tipo di forza impiegata e la natura delle lesioni, il ricorso alla forza da parte di agenti dello Stato, che non cagiona il decesso, possa, qualora la condotta degli agenti dello Stato metta in grave pericolo, per la sua stessa natura, la vita del ricorrente, comportare la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, anche qualora quest'ultimo sopravviva (*Makaratzis c. Grecia* [GC], 2004, § 55; *Soare e altri c. Romania*, 2011, §§ 108-109; *Trévalec c. Belgio*, 2011, §§ 55-61). In qualsiasi altro caso in cui una persona è aggredita o maltrattata da parte di agenti dello Stato, le sue doglianze devono essere invece esaminate ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (*Makaratzis c. Grecia* [GC], 2004, § 51; *İlhan c. Turchia* [GC], 2000, § 76). Nelle cause riguardanti ricorrenti sopravvissuti a un'aggressione potenzialmente letale da parte di attori non statali, la Corte ha adottato un approccio analogo a quello seguito nelle cause relative all'uso della forza da parte di agenti dello Stato (*Yotova c. Bulgaria*, 2012, § 69; si veda altresì *Selçuk c. Turchia*, 2024, § 73).

5. La Corte ha ritenuto anche che le accuse formulate da persone affette da gravi patologie siano comprese nel campo di applicazione dell'articolo 2 della Convenzione qualora le circostanze coinvolgessero potenzialmente la responsabilità dello Stato (*L.C.B. c. Regno Unito*, 1998, §§ 36-41, relativa a una ricorrente affetta da leucemia; *G.N. e altri c. Italia*, 2009, relativa a ricorrenti affetti da epatite, patologia potenzialmente in grado di mettere in pericolo la vita; *Hristozov e altri c. Bulgaria*, 2012, relativa a ricorrenti affetti da varie forme di tumore in fase terminale; *Oyal c. Turchia*, 2010, in cui il ricorrente era stato contagiato dal virus dell'HIV, che metteva in pericolo la sua vita; *Aftanache c. Romania*, 2020, § 53, in cui il personale medico si era rifiutato di somministrare l'abituale trattamento insulinico a un paziente diabetico in precarie condizioni e, *a contrario, Brincat e altri c. Malta*, 2014, § 84, in cui la Corte ha ritenuto che l'articolo 2 non si applicasse ai ricorrenti, ex dipendenti di un cantiere navale gestito dallo Stato, che erano stati esposti all'amianto, in quanto le loro attuali condizioni di salute non preludevano inevitabilmente alla diagnosi di una rara forma di tumore associata all'esposizione all'amianto, né costituivano una minaccia per la vita).

6. La Corte ha inoltre esaminato, nel merito, le accuse formulate ai sensi dell'articolo 2 da persone che affermavano che la loro vita era in pericolo, benché non si fosse ancora concretizzato alcun pericolo, se era persuasa dell'esistenza di una grave minaccia per la vita (*R.R. e altri c. Ungheria*, 2012, §§ 26-32, in cui i ricorrenti avevano lamentato di essere stati esclusi da un programma di protezione riservato ai testimoni; *Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*, 2020, §§ 93-94 in cui l'autore del reato aveva minacciato di uccidere il ricorrente mentre tentava di sfondare la porta della sua stanza con un'ascia; e, *a contrario, Selahattin Demirtaş c. Turchia*, 2015, §§ 30-36, in cui il ricorrente ha lamentato che un articolo di giornale aveva messo in pericolo la sua vita).

7. Analogamente, in cause riguardanti incidenti potenzialmente mortali (*Alkın c. Turchia*, 2009, § 29; *Çakmakçı c. Turchia* (dec.), 2017, § 32; *Fergec c. Croazia*, 2017, §§ 21-24; *Kotelnikov c. Russia*, 2016, § 98; *Cavit Tınarlıoğlu c. Turchia*, 2016, § 67; *Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, 2020 § 75), o disastri ambientali (*Kolyadenko e altri c. Russia*, 2012, § 155), la Corte ha esaminato ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione le doglianze del ricorrente che era sopravvissuto casualmente all'incidente. Il principio che vale è che in tali situazioni si applica l'articolo 2 qualora (a) l'attività in questione fosse per sua natura pericolosa e mettesse in pericolo reale e imminente la vita delle persone interessate, o qualora (b) le lesioni riportate da esse mettessero gravemente in pericolo la vita. La valutazione del rischio o della lesione in questione dipende da vari fattori (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, §§ 139-145).

8. Nella causa *Jeanty c. Belgio*, 2020, in cui un detenuto affetto da problemi psicologici aveva compiuto numerosi tentativi di suicidio senza successo, la Corte aveva ritenuto che l'articolo 2 fosse applicabile alle circostanze della causa, sebbene le lesioni riportate dal detenuto non fossero gravi, in considerazione della natura dell'atto in questione che metteva la vita del ricorrente in pericolo reale e imminente (§ 62).

9. La Corte, difatti, ha recentemente sottolineato che l'articolo 2 entra in gioco anche in situazioni in cui l'interessato è stato vittima di un'attività o di una condotta, pubblica o privata, che per sua natura

metteva la sua vita in pericolo reale e imminente e ha subito lesioni che quando si sono verificate sembravano costituire una minaccia per la vita, anche se egli è infine sopravvissuto (*Tërshana c. Albania*, 2020, § 132; *Lapshin c. Azerbaigian*, 2021, § 71).

10. La Corte ha recentemente chiarito che, affinché l'articolo 2 si applichi a doglianze relative agli atti e/o all'inerzia di uno Stato nel contesto del cambiamento climatico, occorre determinare se sussista un "pericolo reale e imminente" per la vita, inteso come riferito a una minaccia grave, autentica e sufficientemente accertabile per la vita di un particolare ricorrente, contenente un elemento di prossimità materiale e temporale tra la minaccia e il danno contestato dal ricorrente *(Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altre c. Svizzera* [GC], 2024, § 513). La causa *Cannavacciuolo e altri c. Italia,* 2025, §§ 384-392 concerneva una forma di inquinamento particolarmente complessa e diffusa causata dallo sversamento e dall'interramento illegali e/o dall'abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e urbani, spesso compiuti dalla criminalità organizzata e frequentemente associati all'incenerimento. La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un rischio per la vita sufficientemente grave, autentico, accertabile e anche imminente, dato che i ricorrenti avevano risieduto per un notevole periodo di tempo nei comuni che le autorità interne avevano ufficialmente individuato come interessati da un fenomeno di inquinamento sistematico su vasta scala.

II. Protezione della vita

Articolo 2 § 1 della Convenzione

"1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)"

Parole chiave

Obblighi positivi (2) – Vita (2-1)

A. Natura degli obblighi positivi dello Stato

11. L'articolo 2 § 1 impone allo Stato non soltanto di astenersi dal privare della vita intenzionalmente e illegittimamente, bensì anche di adottare misure idonee a salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (*Centro per le risorse giuridiche nell'interesse di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], 2014, § 130). In linea generale, tale obbligo positivo presenta due aspetti: a) il dovere di predisporre un quadro normativo; e b) l'obbligo di adottare preventive misure operative.

B. Portata degli obblighi positivi dello Stato

12. La Corte ha ritenuto che l'obbligo positivo di cui all'articolo 2 di adottare misure idonee a salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla propria giurisdizione si applichi nel contesto di qualsiasi attività, pubblica o non pubblica, nella quale possa essere in gioco il diritto alla vita (*Centro per le risorse giuridiche nell'interesse di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], 2014, § 130).

13. La Corte ha pertanto ritenuto che sorgessero obblighi positivi ai sensi dell'articolo 2 in diversi ambiti differenti, come, per esempio:

- nell'ambito della sanità (*Calvelli e Ciglio c. Italia* [GC], 2002; *Vo c. Francia* [GC], 2004);
- nell'ambito di attività pericolose, tra le quali i disastri industriali o ambientali (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], 2004; *Budayeva e altri c. Russia,* 2008; *Kolyadenko e altri c. Russia,* 2012;

Brincat e altri c. Malta, 2014; *M. Özel e altri c. Turchia*, 2015; *Durdaj e altri c. Albania*, 2023; *Erdal Muhammet Arslan e altri c. Turchia* , 2023);

- nell'ambito di incidenti a bordo di una nave (*Leray e altri c. Francia* (dec.), 2001), a bordo di treni (*Kalender c. Turchia*, 2009), in un cantiere edilizio (*Pereira Henriques c. Lussemburgo*, 2006), in un parco giochi (*Koceski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.), 2013); o in un istituto scolastico (*Ilbeyi Kemaloğlu e Meriye Kemaloğlu c. Turchia* 2012);
- nell'ambito della sicurezza stradale (*Rajkowska c. Polonia* (dec.), 2007; *Anna Todorova c. Bulgaria*, 2011); della fornitura di servizi di soccorso (*Furdík c. Slovacchia* (dec.), 2008); o di operazioni di immersione in acque profonde (*Vilnes e altri c. Norvegia*, 2013);
- nell'ambito delle cure mediche e dell'assistenza fornite a persone vulnerabili ricoverate in strutture statali (*Nencheva e altri c. Bulgaria*; *Centro per le risorse giuridiche nell'interesse di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], 2014; *Dumpe c. Lettonia* (dec.), 2018);
- qualora lo Stato non abbia messo adeguatamente in sicurezza un'area minata dall'esercito (*Paşa e Erkan Erol c. Turchia*, 2006; *Albekov e altri c. Russia*, 2008); non abbia messo in sicurezza e vigilato su un poligono di tiro contenente ordigni inesplosi (*Oruk c. Turchia*, 2014); e non abbia reagito con prontezza a una scomparsa avvenuta in circostanze pericolose per la vita (*Osmanoğlu c. Turchia*, 2008; *Dodov c. Bulgaria*, 2008);
- nel contesto di un'operazione di salvataggio di migranti che stavano affogando nel tentativo di attraversare i confini per mare (*Safi e altri c. Grecia*, 2022) o un fiume (*Alhowais c. Ungheria*, 2023);
- nel contesto dell'assistenza medica d'urgenza fornita a personale militare (*Dimaksyan c. Armenia*, 2023).

14. In una causa in cui il marito della ricorrente era deceduto dopo essere stato colpito da un albero in un luogo di cura, la Corte ha ritenuto che il dovere dello Stato di proteggere il diritto alla vita si estendesse all'adozione di misure ragionevoli finalizzate a garantire la sicurezza delle persone nei luoghi pubblici (*Ciechońska c. Polonia*, 2011, § 67).

15. La Corte ha tuttavia sottolineato numerose volte che l'articolo 2 della Convenzione non può essere interpretato nel senso che esso garantisca a ogni persona un assoluto livello di sicurezza in qualsiasi attività in cui può essere in gioco il diritto alla vita, in particolare quando un certo grado di responsabilità dell'incidente è attribuibile alla persona interessata, in quanto la stessa si è esposta a un pericolo ingiustificato (*Molie c. Romania* (dec.), 2009, § 44; *Koseva c. Bulgaria* (dec.), 2010; *Gökdemir c. Turchia* (dec.), 2015, § 17; *Çakmak c. Turchia* (dec.), 2017).

16. Tuttavia, nel contesto molto particolare della detenzione, la Corte ha ritenuto che esistano alcune precauzioni basilari che le autorità devono adottare in qualsiasi caso al fine di minimizzare i potenziali rischi per proteggere la salute e il benessere delle persone private della libertà (*Daraibou c. Croazia*, 2023, § 84; si veda altresì *Ainis e altri c. Italia*, 2023, § 58 nella quale il congiunto della ricorrente era deceduto per un'overdose di sostanze stupefacenti mentre era detenuto dalla polizia).

C. Protezione della vita a seconda del contesto

17. Come menzionato precedentemente, gli obblighi positivi dello Stato sorgono in diversi contesti, alcuni dei quali sono trattati in prosieguo.

1. Protezione delle persone dall'uso letale della forza da parte di attori non statali

18. La Corte ha ritenuto che in determinate circostanze ben definite l'articolo 2 della Convenzione comporti per le autorità l'obbligo positivo di adottare preventive misure operative finalizzate a

proteggere una persona in pericolo di vita a causa degli atti delittuosi di un'altra persona (*Osman c. Regno Unito*, 1998, § 115; *Branko Tomašić e altri c. Croazia*, 2009, § 50).

19. Tuttavia, tenendo presenti le difficoltà che si incontrano nel vigilare sulle società moderne, l'imprevedibilità della condotta umana e le scelte operative che devono essere compiute in termini di priorità e di risorse, tale obbligo deve essere interpretato in modo da non imporre alle autorità un onere impossibile o sproporzionato. Conseguentemente, la Corte non ritiene che ogni asserito rischio per la vita possa comportare per le autorità un obbligo, ai sensi della Convenzione, di adottare misure operative per impedire che si verifichi tale rischio (*Osman c. Regno Unito*, 1998, § 116; *Choreftakis e Choreftaki c. Grecia*, 2012, § 46).

20. A tale riguardo, la Corte tiene conto della necessità di assicurare che la polizia eserciti i suoi poteri di controllo e di prevenzione dei reati con modalità che rispettino pienamente la procedura prevista e le altre garanzie che limitano legittimamente la portata della sua attività di indagare sui reati e di perseguire i responsabili, comprese le garanzie contenute negli articoli 5 e 8 della Convenzione (*Osman c. Regno Unito*, 1998, § 116).

21. Perché sorga un obbligo positivo deve essere accertato che all'epoca le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita di una o più specifiche persone, derivante dagli atti delittuosi di un terzo e che esse non avevano adottato le misure in loro potere che, secondo un criterio di ragionevolezza, avrebbero potuto verosimilmente evitare tale rischio (*Mastromatteo c. Italia* [GC], 2002, § 68; *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002, § 55).

22. A tale proposito, la Corte ha sottolineato che l'obbligo di adottare preventive misure operative ai sensi dell'articolo 2 è un obbligo di mezzi, non di risultato. Pertanto, qualora le autorità competenti siano venute a conoscenza di un rischio reale e immediato per la vita che comporta per loro il dovere di agire, ed esse abbiano reagito al rischio individuato adottando le misure in loro potere al fine di impedire che tale rischio si concretizzasse, il fatto che, ciononostante, tali misure non abbiano sortito l'effetto desiderato non può da solo giustificare la constatazione di violazione a tale titolo. D'altro canto, la Corte osserva in tale contesto che la valutazione della natura e del livello di rischio costituisce parte integrante del dovere di adottare preventive misure operative qualora la presenza di un rischio lo richieda. L'esame dell'osservanza da parte dello Stato di tale obbligo ai sensi dell'articolo 2 deve pertanto comprendere un'analisi dell'adeguatezza della valutazione del rischio effettuata dalle autorità interne e, qualora sia stato individuato o avrebbe dovuto essere individuato un rischio pertinente comportante il dovere di agire, dell'adeguatezza delle misure preventive adottate (*Kurt c. Austria* [GC], 2021, § 160).

23. Per la Corte è sufficiente che un ricorrente dimostri che le autorità non abbiano fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse per evitare un rischio reale e immediato per la vita, di cui erano, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza. Si può rispondere a tale domanda soltanto alla luce di tutte le circostanze della causa in esame (*Osman c. Regno Unito*, 1998, § 116). La Corte, inoltre, deve essere cauta nel riesaminare gli eventi con il senno di poi. Ciò significa che un determinato caso in cui si è concretizzato un rischio reale e immediato deve essere valutato dal punto di vista di ciò che era noto alle autorità competenti all'epoca dei fatti (*Kurt c. Austria* [GC], 2021, § 160).

24. Qualora la Corte non ritenga accertato che le autorità fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza, all'epoca dei fatti, dell'esistenza di un rischio tanto reale quanto immediato, non sorge alcun obbligo di adottare preventive misure operative al riguardo (*Kurt c. Austria* [GC], 2021, § 211; si vedano altresì *Derenik Mkrtchyan e Gayane Mkrtchyan c. Armenia*, 2021, §§ 59-60, riguardante il decesso di un minore di dieci anni affetto da preesistenti problemi di salute durante una rissa con i suoi compagni in classe, mentre l'insegnante era assente; *Tagiyeva c. Azerbaigian*, 2022, §§ 60-66, in cui un noto scrittore e giornalista, contro il quale in Iran - diversi anni prima dell'accaduto - era stata pronunciata una *fatwa*, era stato pugnalato a morte da uno sconosciuto; e *Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], 2019, § 131-132, sebbene in un differente contesto, vale a dire un suicidio).

25. La Corte ha ritenuto che lo Stato avesse l'obbligo di adottare preventive misure operative finalizzate a proteggere una o più persone, individuabili in anticipo come potenziali bersagli di un atto letale, in contesti quali:

- l'omicidio di un detenuto (*Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002, §57);
- la violenza domestica (*Branko Tomašić e altri c. Croazia*, 2009, §§ 52-53; *Opuz c. Turchia*, 2009, § 129; *Tkhelidze c. Georgia*, 2021, § 57; *A e B c. Georgia*, 2022, § 49; *N.D. c. Svizzera*, 2025, § 67);
- la protezione dei testimoni nei procedimenti penali (*Van Colle c. Regno Unito*, 2012, e *A e B c. Romania*, 2020, § 118);
- l'uccisione di persone in una zona di conflitto (*Kılıç c. Turchia*, 2000, § 63; *Mahmut Kaya c. Turchia*, 2000, § 88);
- l'uccisione di un coscritto, nel corso del servizio militare, da parte di un altro coscritto (*Yabansu e altri c. Turchia*, 2013, § 91; si veda altresì *Hovhannisyan e Karapetyan c. Armenia*, 2023);
- il sequestro di una persona (*Olewnik-Cieplińska e Olewnik c. Polonia*, 2019, § 125).

26. La Corte ha applicato i summenzionati principi anche a cause che davano luogo all'obbligo di garantire la protezione generale della società in determinati specifici contesti, quali:

- l'omicidio commesso da detenuti che beneficiavano di un permesso premio o di un regime di semilibertà (*Mastromatteo c. Italia* [GC], 2002, § 69);
- l'uccisione commessa da un condannato per omicidio che beneficiava di un permesso premio (*Choreftakis e Choreftaki c. Grecia*, 2012, §§ 48-49);
- l'uccisione compiuta da un agente di polizia che non era in servizio (*Gorovenky e Bugara c. Ucraina*, 2012, § 32);
- l'omicidio di un avvocato commesso dal marito mentalmente disturbato di una sua cliente (*Bljakaj e altri c. Croazia*, 2014 § 121);
- le uccisioni commesse nel corso della cattura di ostaggi su larga scala da parte di terroristi (*Tagayeva e altri c. Russia*, 2017, §§ 482-492; *a contrario*, *Finogenov e altri c. Russia* (dec.), 2010, § 173);
- le lesioni riportate dal ricorrente nel corso di una manifestazione a seguito di un attentato terroristico nel quale erano decedute cento persone (*Selçuk c. Turchia*, 2024, §§ 96-97).

27. In una recente causa le autorità non avevano preventivamente confiscato la pistola a uno studente i cui messaggi in internet precedenti alle uccisioni da lui commesse in un istituto scolastico, pur non contenendo minacce specifiche, facevano dubitare della sua idoneità al possesso in sicurezza di un'arma da fuoco. La Corte ha sottolineato il fatto che l'utilizzo di armi da fuoco comporta un elevato livello di inerente rischio per la vita e che, pertanto, lo Stato doveva predisporre e applicare rigorosamente un sistema di tutele adeguate ed efficaci finalizzato a contrastare e prevenire l'utilizzo improprio e pericoloso di tali armi (*Kotilainen e altri c. Finlandia*, 2020, § 88; si veda altresì *Svrtan c. Croazia,* 2024*,* § 99 in cui, nell'ambito di un fenomeno di diffuso possesso illegale di armi dopo la guerra, il figlio dei ricorrenti era stato ucciso da una persona con asseriti trascorsi di abuso di alcol, comportamento violento e possesso illegale di armi da fuoco).

28. La causa *Ribcheva e altri c. Bulgaria*, 2021, concerneva il decesso di un agente di polizia nel corso di un'operazione pianificata. La Corte ha ritenuto che le autorità, quando avevano deciso di coinvolgere il congiunto delle ricorrenti nell'operazione nella sua qualità di agente specializzato incaricato di trattare con persone pericolose, avessero l'obbligo positivo di fare ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse per proteggerlo dai rischi di tale operazione. A tale riguardo, la Corte, attingendo alla sua giurisprudenza consolidata, ha sottolineato che il criterio della ragionevolezza applicato in relazione a tale obbligo *positivo* (articolo 2 § 1) non era tanto stringente

quanto in relazione all'obbligo *negativo* (articolo 2 § 2) di astenersi da un ricorso alla forza che non fosse "assolutamente necessario" (un ricorso alla forza rigorosamente proporzionato che esclude qualsiasi margine di discrezionalità). La portata e il contenuto dell'obbligo positivo operativo in questione dovevano piuttosto essere definiti in modo tale da non imporre alle autorità un onere impossibile o sproporzionato, date le scelte che competevano loro (in termini di priorità e risorse) e data l'imprevedibilità della condotta umana (§ 165). Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo, la Corte ha concluso che, benché le autorità avessero commesso degli errori nella pianificazione e nell'esecuzione dell'operazione, le misure che avevano adottato per minimizzare il rischio per la vita dell'agente erano ragionevoli (§180).

29. In una recente causa in materia di violenza domestica la parente delle ricorrenti era stata uccisa dal marito dal quale era separata di fatto da tre anni e che la molestava da nove mesi, la Corte ha ritenuto che le autorità non avessero reagito prontamente alle denunce della defunta, tranne che in un'occasione, e non avessero effettuato una valutazione del rischio proattiva, autonoma e complessiva, che tenesse conto del contesto di violenza domestica. Essa ha ritenuto che, se le autorità avessero svolto tale valutazione, avrebbero compreso che esisteva un pericolo reale e immediato per la vita della parente delle ricorrenti e avrebbero potuto adottare diverse misure, anche assicurando un corretto coordinamento reciproco, per scongiurare il rischio per la sua vita. L'unica misura preventiva adottata dalle autorità, ovvero dei provvedimenti di protezione, era rimasta priva di effetti tangibili. Pertanto, date le circostanze della causa, le autorità non avevano adottato adeguate misure preventive per proteggere la vita della parente delle ricorrenti (*Y e altre c. Bulgaria*, 2022, §§ 91-110; si veda altresì *Landi c. Italia*, 2022, in cui la mancata adozione da parte delle autorità di misure preventive contro la ricorrente violenza domestica aveva condotto al tentato omicidio della ricorrente da parte del suo compagno e all'omicidio del loro figlio).

2. Protezione delle persone dall'autolesionismo

30. La Corte ha ritenuto che, in determinate circostanze ben definite, l'articolo 2 possa comportare per le autorità l'obbligo positivo di adottare, in particolari circostanze, preventive misure operative finalizzate a proteggere una persona da sé stessa (*Renolde c. Francia*, 2008, § 81).

31. In particolare, le persone in stato di detenzione si trovano in una situazione di vulnerabilità e le autorità hanno il dovere di proteggerle (*Keenan c. Regno Unito*, 2001, § 91). Analogamente, le autorità penitenziarie devono adempiere ai loro doveri in modo compatibile con i diritti e le libertà della persona interessata. Esistono misure e precauzioni generali finalizzate a ridurre le possibilità di autolesionismo, senza ledere l'autonomia personale. L'eventuale necessità di misure più stringenti nei confronti di un detenuto e la ragionevolezza della loro applicazione dipendono dalle circostanze del caso (*Renolde c. Francia*, 2008, § 83).

32. Analogamente, la Corte ha sottolineato, nel contesto dello svolgimento del servizio militare, che, come i detenuti, i coscritti e i militari di professione, le cui condizioni di vita e di servizio corrispondono a quelle dei coscritti, sono sotto il controllo esclusivo delle autorità dello Stato, le quali hanno il dovere di proteggerli (*Beker c. Turchia*, 2009, §§ 41-42; *Mosendz c. Ucraina*, 2013, § 92; *Boychenko c. Russia*, 2021, § 80).

33. Le persone con disabilità mentali sono considerate un gruppo particolarmente vulnerabile, che necessita di protezione dall'autolesionismo (*Renolde c. Francia*, 2008, § 84 e *S.F. c. Svizzera*, 2020, § 78).

34. In particolare, le autorità hanno un generale dovere operativo di adottare misure ragionevoli per impedire che una persona commetta atti di autolesionismo, a prescindere dall'eventuale ospedalizzazione volontaria od obbligatoria. A tale riguardo, le specifiche misure richieste dipenderanno dalle particolari circostanze del caso, e tali specifiche circostanze saranno spesso diverse a seconda del fatto che il paziente sia ricoverato in ospedale volontariamente o involontariamente. Tuttavia, nel caso di pazienti che sono stati ricoverati in ospedale a seguito di un

provvedimento giudiziario, e pertanto involotariamente, nella sua valutazione la Corte può applicare un criterio di esame più rigoroso (*Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], 2019, § 124).

35. In definitiva, perché sorga un obbligo positivo qualora il rischio per una persona derivi dall'autolesionismo, come nel caso del suicidio nel corso della detenzione o in un ospedale psichiatrico, deve essere accertato che al momento pertinente le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita di una specifica persona, e, in caso affermativo, che non avevano adottato le misure in loro potere che, secondo un criterio di ragionevolezza, avrebbero verosimilmente potuto evitare tale rischio (*Younger c. Regno Unito* (dec.), 2003; *Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], 2019, § 110).

36. Al fine di stabilire se le autorità fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che la vita di una specifica persona correva un rischio reale e immediato, che comportava l'obbligo di adottare idonee misure preventive, la Corte tiene conto di diversi fattori, tra i quali: i) l'eventuale precedente anamnesi di problemi di salute mentale della persona; ii) la gravità dell'infermità mentale; iii) i precedenti tentativi di suicidio o di autolesionismo; iv) i pensieri o le minacce di suicidio; e v) i sintomi di disagio fisico o mentale (*Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], 2019, § 115 e *Boychenko c. Russia*, 2021, § 80).

37. La Corte ribadisce inoltre anche che l'obbligo di proteggere la salute e il benessere delle persone in stato di detenzione comprende chiaramente l'obbligo di proteggere la vita delle persone arrestate e detenute da un pericolo prevedibile (*Eremiášová e Pechová c. Repubblica ceca* (revisione), 2013, § 117; *Keller c. Russia*, 2013, § 88).

38. Alla data attuale il dovere di adottare preventive misure operative è sorto principalmente nei seguenti contesti:

- il fermo o la detenzione (*Trubnikov c. Russia*, 2005; *Akdoğdu c. Turchia* , 2005; *De Donder e De Clippel c. Belgio*, 2011; *Ketreb c. Francia*, 2012; *Volk c. Slovenia*, 2012; *Mitić c. Serbia*, 2013; *Keller c. Russia*, 2013; *S.F. c. Svizzera*, 2020);
- il servizio militare obbligatorio (*Kılınç e altri c. Turchia*, 2005; *Ataman c. Turchia*, 2006; *Perevedentsevy c. Russia*, 2014; *Malik Babayev c. Azerbaigiann*, 2017) o il servizio militare professionale (*Boychenko c. Russia*, 2021);
- le cure psichiatriche volontarie/obbligatorie (*Reynolds c. Regno Unito*, 2012; *Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], 2019; *Hiller c. Austria*, 2016).

39. La Corte ha sottolineato che, quando esamina se in una particolare situazione sorga l'obbligo di adottare preventive misure operative, essa tiene conto del contesto in cui avviene il decesso e del grado di controllo che le autorità esercitano sugli avvenimenti (*Hasani c. Svezia*, 2025, § 64). Per esempio, in una causa in cui la moglie del ricorrente si era data fuoco per protestare contro uno sgombero coatto, la Corte ha ritenuto che se una persona minaccia di togliersi la vita sotto gli occhi di agenti dello Stato e tale minaccia è, inoltre, una reazione emotiva indotta direttamente da atti o da richieste di tali agenti, questi ultimi debbano trattare tale minaccia con la massima serietà, considerandola un pericolo imminente per la vita di tale persona, a prescindere da quanto inattesa essa possa essere stata. In tali circostanze, se gli agenti dello Stato vengono a conoscenza della minaccia con sufficiente anticipo, sorge un obbligo positivo ai sensi dell'articolo 2 che impone loro di impedire, con ogni mezzo ragionevole e praticabile, in considerazione delle circostanze, che la minaccia si realizzi (*Mikayil Mammadov c. Azerbaigian*, 2009, § 115).

40. Analogamente, la Corte ha ritenuto sussistente l'obbligo positivo dello Stato nelle circostanze molto particolari di un richiedente asilo minorenne - non accompagnato da familiari adulti, affetto da disabilità visiva e da problemi di salute mentale e dipendente in ampia misura dall'assistenza e dalla sistemazione fornite dalle autorità svedesi – che si era suicidato (*Hasani c. S*, 2025, § 70).

3. Protezione delle persone da disastri ambientali o industriali

41. Nell'ambito delle attività industriali, che essa ha giudicato pericolose per la loro stessa natura, la Corte ha sottolineato particolarmente la normativa adattata alle specificità dell'attività in questione, con particolare riguardo al livello del potenziale rischio per le vite umane. Ha ritenuto che essa debba disciplinare l'autorizzazione, l'avviamento, il funzionamento, la sicurezza e il controllo dell'attività e debba rendere obbligatoria per tutti gli interessati l'adozione di misure concrete in grado di assicurare un'effettiva protezione dei cittadini le cui vite potrebbero essere messe in pericolo dai rischi inerenti all'attività.

42. Tra tali misure preventive dovrebbe essere attribuita particolare rilevanza al diritto della popolazione di essere informata, sancito dalla giurisprudenza delle istituzioni della Convenzione, e la normativa pertinente deve prevedere anche procedure appropriate, tenendo conto degli aspetti tecnici dell'attività in questione, al fine di individuare le carenze nei processi coinvolti e gli eventuali errori commessi dai responsabili a diversi livelli (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], 2004, § 90; *Budayeva e altri c. Russia*, 2008, § 132; *Kolyadenko e altri c. Russia*, 2012, § 159).

43. In ordine alla scelta di specifiche misure pratiche, la Corte ha costantemente ritenuto che qualora lo Stato abbia l'obbligo di adottare misure positive, la scelta dei mezzi sia in linea di massima una questione che rientra nel margine di discrezionalità dello Stato contraente. Esistono diverse vie per assicurare il rispetto dei diritti tutelati dalla Convenzione e, anche qualora lo Stato non abbia applicato una specifica misura prevista dal diritto interno, esso può comunque adempiere al suo obbligo positivo con altri mezzi. A tale riguardo non deve essere imposto alle autorità un onere impossibile o sproporzionato senza tener conto, in particolare, delle scelte operative che esse devono compiere in termini di priorità e di risorse; ciò deriva, come la Corte ha precedentemente affermato, dall'ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati in difficili ambiti sociali e tecnici (*Budayeva e altri c. Russia*, 2008, §§ 134-135; *Vilnes e altri c. Norvegia*, 2013, § 220; *Brincat e altri c. Malta*, 2014, § 101).

44. Nel valutare se lo Stato convenuto abbia adempiuto al suo obbligo positivo, la Corte deve esaminare le specifiche circostanze della causa, tenendo conto, tra altri elementi, della conformità al diritto interno degli atti o delle omissioni delle autorità, del processo decisionale interno, che deve comprendere indagini e studi adeguati, e della complessità della questione, in particolare qualora siano coinvolti interessi contrastanti tutelati dalla Convenzione. La portata degli obblighi positivi attribuibili allo Stato in tali particolari circostanze dipende dall'origine della minaccia e dalla misura in cui può essere attenuato ciascun rischio (*Budayeva e altri c. Russia*, 2008, §§ 136-137; *Kolyadenko e altri c. Russia*, 2012, § 161).

45. Ogniqualvolta uno Stato intraprende o organizza attività pericolose, o le organizza, esso deve garantire, mediante un sistema di norme e un sufficiente controllo, che il rischio sia ridotto a un minimo ragionevole (*Mučibabić c. Serbia*, 2016, § 126). Qualora nonostante ciò si verifichi un danno, esso costituisce violazione degli obblighi positivi dello Stato soltanto se è stato causato dall'insufficienza della normativa o dei controlli, ma non qualora il danno sia stato causato dalla condotta negligente di una persona o da una concatenazione di eventi sfortunati (*Stoyanovi c. Bulgaria*, 2010, § 61).

46. Benché gli Stati non abbiano alcun controllo su eventi naturali come i terremoti, essi hanno tuttavia la responsabilità di assicurare la prevenzione dei rischi naturali prevedibili e di adottare misure finalizzate a ridurne gli effetti al fine di minimizzare il loro impatto catastrofico. A tale riguardo, la portata dell'obbligo di prevenzione, che rimane un obbligo di mezzi, consiste nel rafforzamento della capacità dello Stato di affrontare tale tipo di fenomeno naturale e violento (*Erdal Muhammet Arslan e altri c. Turchia*, 2023, § 128).

47. Informazioni più particolareggiate sono reperibili nella *Guida alla giurisprudenza in materia di ambiente*.

4. Protezione delle persone nell'ambito della sanità

a. Popolazione generale

48. Nell'ambito della sanità, gli obblighi positivi impongono agli Stati di adottare disposizioni che obblighino gli ospedali, sia privati che pubblici, ad adottare misure idonee alla protezione delle vite dei pazienti (*Calvelli e Ciglio c. Italia* [GC], 2002, § 49; *Vo c. Francia* [GC], 2004, § 89; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, § 166).

49. A tale riguardo, l'obbligo di regolamentazione degli Stati deve essere inteso in un senso più ampio che comprende il dovere di garantire l'effettivo funzionamento di tale quadro normativo. I doveri di regolamentazione comprendono pertanto l'adozione di misure necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni, nonché il controllo e l'esecuzione (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, § 190).

50. Tuttavia, l'accertamento dell'inosservanza da parte dello Stato dei suoi doveri di regolamentazione richiede una valutazione concreta e non astratta delle asserite carenze. Pertanto, il semplice fatto che il quadro normativo possa essere sotto alcuni aspetti carente non è di per sé sufficiente a sollevare una questione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione. Deve essere dimostrato che esso sia stato nocivo per il paziente (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, § 188).

51. La Corte ha sottolineato che anche in casi in cui è stata accertata negligenza medica, essa normalmente riscontra la violazione sostanziale dell'articolo 2 soltanto qualora il pertinente quadro normativo non abbia garantito un'adeguata protezione della vita del paziente (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, § 187). A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che qualora uno Stato contraente abbia adottato disposizioni idonee ad assicurare elevati standard professionali da parte del personale sanitario e la tutela delle vite dei pazienti, questioni quali un errore di giudizio commesso dal personale sanitario o una carente coordinazione da parte del personale sanitario nella cura di un particolare paziente non possano essere ritenute di per sé sufficienti a comportare la responsabilità di uno Stato contraente sotto il profilo dei suoi obblighi positivi di proteggere la vita di cui all'articolo 2 della Convenzione (*Powell c. Regno Unito* (dec.), 2000; *Dodov c. Bulgaria*, 2008, § 82; *Kudra c. Croazia*, 2012, § 102; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, § 187).

52. Essa non ha tuttavia escluso la possibilità che, in determinate circostanze, gli atti o le omissioni delle autorità nel contesto delle politiche di sanità pubblica, possano comportare la responsabilità delle Parti contraenti sotto il profilo dell'aspetto sostanziale dell'articolo 2 (*Powell c. Regno Unito* (dec.), 2000) e che possa sorgere una questione ai sensi dell'articolo 2, qualora sia dimostrato che le autorità di uno Stato contraente abbiano messo in pericolo la vita di una persona, negandole le cure sanitarie che si erano impegnate a fornire in generale alla popolazione (*Cipro c. Turchia* [GC], 2001, § 219; *Hristozov e altri c. Bulgaria*, 2012, § 106).

53. In due circostanze estremamente eccezionali, la Corte ha ammesso che lo Stato era responsabile, ai sensi dell'aspetto sostanziale dell'articolo 2, degli atti e delle omissioni commessi dal personale sanitario: in primo luogo, in un caso in cui la vita di una singola paziente era stata messa consapevolmente in pericolo in quanto le era stato rifiutato l'accesso a terapie d'urgenza salvavita (*Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk c. Turchia*, 2013) e, in secondo luogo, in un caso in cui le disfunzioni sistemiche o strutturali dei servizi ospedalieri avevano privato una paziente dell'accesso a terapie d'urgenza salvavita e le autorità, che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza del rischio, non avevano adottato le misure necessarie a impedire che esso si verificasse, mettendo in tal modo in pericolo le vite dei pazienti, compresa, in particolare, quella della paziente interessata (*Aydoğdu c. Turchia*, 2016).

54. Per la Corte, perché un caso sa qualificato come diniego di accesso a terapie d'urgenza salvavita, devono essere soddisfatti i seguenti fattori, considerati cumulativamente:

- in primo luogo, gli atti e le omissioni di chi aveva prestato le cure mediche dovevano eccedere il semplice errore o la semplice negligenza medica, in quanto essi, violando i loro obblighi professionali, avevano negato a un paziente cure mediche d'urgenza pur essendo perfettamente consapevoli del fatto che qualora tali cure non fossero state somministrata la persona rischiava la vita;
- in secondo luogo, per essere attribuibile alle autorità statali, la disfunzione contestata doveva poter essere qualificata obiettivamente e realmente di natura sistemica o strutturale;
- in terzo luogo, doveva esservi un nesso tra la disfunzione contestata e il danno subito; e
- infine, la disfunzione deve essere stata il risultato dell'inosservanza da parte dello Stato del suo obbligo di predisporre un quadro normativo nel senso più ampio (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, §§ 191-196).

55. La Corte ha esaminato diverse cause che sollevavano questioni di negligenza medica e/o di diniego di accesso a cure ospedaliere, quali:

- la somministrazione di farmaci a un minore disabile nonostante l'opposizione della madre (*Glass c. Regno Unito* (dec.), 2003);
- il decesso di una donna anziana per broncopolmonite (*Sevim Güngör c. Turchia* (dec.), 2009);
- il decesso di una donna incinta affetta da colite ulcerosa (*Z c. Polonia*, 2012);
- il decesso in ospedale connesso a complicazioni polmonari e al rifiuto del paziente di prestare il consenso alle cure (*Arskaya c. Ucraina*, 2013);
- il decesso di una donna incinta dovuto al rifiuto dei medici di eseguire un intervento urgente in quanto la stessa non era in grado di sostenere le spese mediche (*Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk c. Turchia*, 2013);
- il decesso in ambulanza di un neonato dopo che diversi ospedali pubblici avevano rifiutato di ricoverarlo (*Asiye Genç c. Turchia*, 2015);
- il decesso a seguito di infarto causato dalla somministrazione di un farmaco (*Altuğ e altri c. Turchia*, 2015);
- il decesso del figlio della ricorrente in un ospedale in cui era stato sottoposto a cure mediche non autorizzate, prestate da medici privi delle necessarie autorizzazioni o qualifiche in violazione del diritto interno (*Sarishvili-Bolkvadze c. Georgia*, 2018).

56. In diverse cause la Corte ha esaminato l'asserito diniego di accesso a cure mediche a causa del rifiuto dello Stato di sostenere interamente le spese di una particolare forma di terapia convenzionale. Si vedano, per esempio, *Nitecki c. Polonia* (dec.), 2002; *Pentiacova e altri c. Moldavia* (dec.); 2005, *Gheorghe c. Romania* (dec.), 2005; *Wiater c. Polonia* (dec.), 2012.

57. Nella causa *Hristozov e altri c. Bulgaria*, 2012, riguardante pazienti oncologici in fase terminale che lamentavano il diniego di accesso a un farmaco sperimentale non autorizzato, la Corte non ha riscontrato manchevolezze nelle disposizioni che disciplinavano l'accesso a tali prodotti medicinali non autorizzati in situazioni in cui le forme convenzionali di terapia risultavano insufficienti e ha ritenuto che l'articolo 2 della Convenzione non potesse essere interpretato come se esso imponesse una determinata regolamentazione dell'accesso dei pazienti in fase terminale a prodotti medicinali non autorizzati (§ 108).

58. Nel caso di ricorrenti che non avevano potuto accedere a fondi raccolti per pagare le cure mediche all'estero per il loro figlio morente, a causa di un divieto previsto dalla legge, la questione dell'applicabilità dell'articolo 2 è stata lasciata indeterminata, in quanto la Corte ha ritenuto che, in ogni caso, tenuto conto della particolarità delle circostanze, lo Stato non fosse venuto meno all'adempimento degli obblighi di tale disposizione di tutelare la vita (*Pitsiladi e Vasilellis c. Grecia,* §§ 54-55).

59. Nella causa *Traskunova c. Russia*, 2022, la figlia della ricorrente era deceduta mentre partecipava a due serie di sperimentazioni cliniche di un nuovo farmaco per la schizofrenia. La Corte ha sottolineato l'importanza per le persone, che corrono rischi per la salute, di avere accesso a informazioni che consentano loro di valutare tali rischi. A tale riguardo, ha ritenuto che gli Stati dovessero adottare le misure normative necessarie per garantire che i medici tengano conto del prevedibile impatto di una procedura medica programmata sull'integrità fisica dei loro pazienti e informino anticipatamente questi ultimi di tali conseguenze in modo che essi possano prestare un consenso informato (*ibid.*, § 70). La Corte ha sottolineato la necessità che le persone con disabilità mentali godano di una protezione rafforzata e che la loro partecipazione alle sperimentazioni cliniche sia accompagnata da garanzie particolarmente solide, che tengano debitamente conto delle peculiarità della loro condizione mentale e della sua evoluzione nel tempo (*Ibid.,* 79). Sulla base dei fatti della causa, la Corte ha ritenuto che l'attuazione del quadro normativo fosse carente e che non fossero state osservate le garanzie relative al consenso informato dei partecipanti alle sperimentazioni cliniche. Essa ha pertanto concluso che lo Stato non aveva tutelato il diritto alla vita della figlia della ricorrente, che era particolarmente vulnerabile. (*Ibid.,* § 80).

b. Persone private della libertà e persone vulnerabili affidate alle cure dello Stato

60. La Corte ha sottolineato il diritto di tutti i detenuti a condizioni di detenzione compatibili con la dignità umana, in modo da garantire che le modalità e il metodo di esecuzione delle misure inflitte non comportino sofferenze o privazioni la cui intensità ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione; inoltre, date le esigenze pratiche della reclusione, oltre alla salute dei detenuti deve essere garantito adeguatamente anche il loro benessere (*Dzieciak c. Polonia*, 2008, § 91).

61. La Corte riconosce che l'assistenza sanitaria fornita dagli ospedali siti nelle carceri può non essere sempre del medesimo livello di quella dispensata alla popolazione generale nei migliori istituti sanitari. Ciononostante, lo Stato deve assicurare che la salute e il benessere dei detenuti siano garantiti adeguatamente, *inter alia*, fornendo loro la necessaria assistenza sanitaria. Le autorità devono inoltre assicurare che le diagnosi e le cure siano tempestive e accurate e, nel caso in cui la natura della patologia lo richieda, il controllo sia regolare e sistematico e comprenda una strategia terapeutica completa finalizzata a curare le patologie del detenuto o a impedirne l'aggravamento (*Pitalev c. Russia*, 2009, § 54). La Convenzione non può tuttavia essere interpretata come se essa prescriva l'obbligo generale di scarcerare i detenuti per motivi di salute (*Dzieciak c. Polonia*, 2008, § 91).

62. Poiché lo Stato è direttamente responsabile del benessere delle persone private della libertà, qualora una di tali persone deceda a causa di un problema di salute, lo Stato deve fornire una spiegazione della causa del decesso e della terapia somministrata alla persona interessata precedentemente al decesso (*Slimani c. Francia*, 2004, § 27; *Kats e altri c. Ucraina*, 2008, § 104).

63. La Corte ha censurato le cure mediche dispensate a persone private della libertà quando, per esempio:

- le autorità, pur essendo pienamente consapevoli dei problemi di un detenuto affetto da patologie croniche, non avevano provveduto a farlo visitare e curare in modo adeguato; quest'ultimo era stato trasferito in ospedale tardivamente e le cure chirurgiche ricevute erano state carenti. Era stato dimesso dall'ospedale, nonostante il fatto che i medici sapessero che necessitava di un immediato ulteriore intervento a causa dell'insorgenza di complicazioni post-operatorie. Essi avevano inoltre taciuto dettagli cruciali dell'operazione e delle complicazioni insorte. Il personale dell'ospedale del carcere lo aveva curato come un normale paziente in fase post-operatoria invece che come un caso urgente, con la conseguenza che l'intervento chirurgico era stato eseguito troppo tardi. Inoltre, l'ospedale del carcere non era attrezzato adeguatamente per curare emorragie massicce (*Tarariyeva c. Russia*, 2006, §§ 88-89);

- non vi erano stati collaborazione e coordinamento tra le varie autorità statali; il ricorrente non era stato trasportato all'ospedale per due operazioni programmate, il tribunale del merito non era stato informato adeguatamente e tempestivamente dello stato di salute del ricorrente, non gli era stato garantito, negli ultimi giorni di vita, accesso ai medici e la sua detenzione era stata prorogata automaticamente, senza tener conto delle sue condizioni di salute (*Dzieciak c. Polonia*, § 101);
- non erano state prestate cure mediche a una persona sieropositiva, affetta da numerose gravi patologie; le era stato rifiutato il trasferimento in una struttura sanitaria e, quando le sue condizioni si erano gravemente deteriorate, le era stato negato un sollecito esame della sua domanda di scarcerazione, e dopo essere stata scarcerata tardivamente la stessa era deceduta a seguito di patologie connesse all'HIV (*Kats e altri c. Ucraina*, 2008, §§ 105-112);
- le cure prodigate al primo ricorrente, affetto da tubercolosi multi-resistente, erano state carenti in quanto la diagnosi e le cure con farmaci di seconda scelta erano state tardive e il personale medico non possedeva la competenza necessaria per gestire la sua patologia (*Makharadze e Sikharulidze c. Georgia*, 2011, §§ 90-93).

64. La Corte ha adottato un approccio analogo in relazione a cure mediche prestate a persone vulnerabili affidate alle cure dello Stato qualora le autorità interne, pur essendo consapevoli delle condizioni spaventose che avevano successivamente condotto al decesso di persone collocate in istituti di assistenza o in ospedali, avevano ciononostante irragionevolmente messo in pericolo le loro vite (si vedano, in particolare, *Centro per le risorse giuridiche nell'interesse di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], 2014, §§ 131 e 143-144, relativa al decesso in un ospedale psichiatrico di un giovane di etnia Rom, sieropositivo e affetto da disabilità mentale, a causa dell'inadeguatezza delle cure anche mediche e, *a contrario*, *Dumpe c. Lettonia* (dec.), 2021, §§ 56 e 57, riguardante l'asserita negligenza medica nelle cure prestate al figlio della ricorrente, affetto da diverse gravi patologie, in un istituto di assistenza statale).

5. Protezione delle persone in caso di incidenti

65. La Corte ha ritenuto che gli obblighi positivi di cui all'articolo 2 impongano agli Stati di adottare disposizioni finalizzate a tutelare la sicurezza delle persone negli spazi pubblici e ad assicurare l'effettivo funzionamento di tale quadro normativo (*Ciechońska c. Polonia*, 2011, § 69; *Banel c. Lituania*, 2013, § 68).

66. A tale riguardo, non poteva essere escluso che, in determinate circostanze, gli atti e le omissioni delle autorità nell'ambito delle politiche finalizzate a tutelare la sicurezza nei luoghi pubblici, potessero comportare la responsabilità di queste ultime ai sensi dell'aspetto sostanziale dell'articolo 2 della Convenzione. Tuttavia, qualora uno Stato contraente avesse adottato nel complesso un quadro giuridico e una legislazione adattati ai diversi contesti inerenti agli spazi pubblici al fine di tutelare le persone che ne usufruivano, la Corte non poteva accettare che circostanze quali un errore di giudizio da parte di un singolo attore, o una coordinazione negligente tra professionisti pubblici o privati, fossero di per sé sufficienti a comportare la responsabilità di uno Stato contraente sotto il profilo del suo obbligo positivo di cui all'articolo 2 della Convenzione di tutelare la vita (*Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, 2020, § 100; *Smiljanić c. Croazia*, 2021, § 70).

67. La Corte ha inoltre sottolineato che l'obbligo positivo non deve essere interpretato in modo da imporre alle autorità un onere eccessivo, tenendo presente, in particolare, l'imprevedibilità della condotta umana e le scelte operative che devono essere compiute in termini di priorità e di risorse (*Ciechońska c. Polonia*, 2011, § 64; *Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, 2020, § 100).

68. Ha inoltre ricordato che la scelta dei mezzi per assicurare il rispetto degli obblighi positivi di cui all'articolo 2 è in linea di massima una questione che rientra nel margine di discrezionalità degli Stati contraenti. Esistono diverse vie per garantire i diritti tutelati dalla Convenzione e, anche qualora lo Stato non abbia applicato una particolare misura prevista dal diritto interno, esso può comunque

adempiere al suo dovere positivo con altri mezzi (*Ciechońska c. Polonia*, 2011, § 65, *Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, 2020, § 102).

69. In definitiva, l'accertamento dell'inosservanza da parte dello Stato dei suoi doveri di regolamentazione richiede una valutazione concreta e non astratta delle asserite carenze (*Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, 2020, § 103 e *Smiljanić c. Croazia*, 2021, § 72).

70. Nel contesto di attività che possono mettere in pericolo la vita umana a causa della loro natura intrinsecamente rischiosa, come quelle svolte nei cantieri edilizi, gli Stati devono adottare le ragionevoli misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone, anche mediante disposizioni adattate alle specificità dell'attività in questione (*Cevrioğlu c. Turchia*, 2016, § 57 con ulteriori rinvii). In particolare, in assenza delle necessarie precauzioni di sicurezza, qualsiasi cantiere edilizio, specialmente qualora si trovi in una zona residenziale, è potenzialmente in grado di causare incidenti che mettono in pericolo la vita e che possono avere conseguenze non soltanto sulle persone che lavorano nell'edilizia, che hanno maggiore familiarità con i possibili rischi, ma anche sulla popolazione generale, compresi i gruppi vulnerabili quali i minori, che possono essere facilmente soggetti a tali rischi (*Zinatullin c. Russia*, 2020, § 28).

71. In una causa che concerneva asserite carenze nell'attuazione del quadro normativo riguardante la sicurezza stradale, la Corte ha sottolineato che gli obblighi positivi dello Stato in questo ambito comportavano, in primo luogo, l'obbligo di predisporre un idoneo insieme di misure preventive destinato a garantire la sicurezza pubblica e a minimizzare il numero di incidenti stradali e, in secondo luogo quello di assicurare l'effettivo funzionamento di tali misure nella pratica (*Smiljanić c. Croazia*, 2021, § 69).

72. La Corte ha ritenuto che lo Stato convenuto non avesse adempiuto al dovere di proteggere il diritto alla vita nelle cause:

- *Kalender c. Turchia*, 2009, § 49, relativa al decesso di due persone in un incidente ferroviario;
- *Banel c. Lituania*, 2013, § 69, relativa al decesso del figlio dei ricorrenti a causa delle lesioni provocategli dal frammento di un balcone che si era staccato da un edificio e lo aveva colpito mentre giocava all'esterno;
- *Cevrioğlu c. Turchia*, 2016, § 72, relativa al decesso del figlio del ricorrente, di anni dieci, affogato dopo essere caduto in un fosso scoperto pieno di acqua situato in un cantiere edilizio; si veda altresì *Binnur Uzun e altri c. Turchia*, 2017, § 49, in cui il padre delle ricorrenti era precipitato nella tromba dell'ascensore di un edificio la cui costruzione era stata abbandonata;
- *Smiljanić c. Croazia*, 2021, § 85, in cui il congiunto dei ricorrenti era stato ucciso in un incidente stradale causato da un trasgressore recidivo che guidava in stato di ebbrezza.

73. Per contro, la Corte non ha riscontrato inadempimento da parte dello Stato convenuto dell'obbligo di proteggere il diritto alla vita nelle cause:

- *Cecilia Pereira Henriques e altri c. Lussemburgo* (dec.), 2003, relativa a un operaio ucciso in un incidente sul lavoro al quale era caduto addosso il muro di un edificio in corso di demolizione;
- *Furdík c. Slovacchia* (dec.), 2008, relativa a un'operazione di soccorso d'emergenza in montagna;
- *Molie c. Romania* (dec.), 2009, § 47, relativa a un incidente mortale avvenuto nell'impianto sportivo di un istituto scolastico;
- *Cavit Tınarlıoğlu c. Turchia*, 2016, § 107, relativa alle lesioni potenzialmente letali riportate dal ricorrente, colpito da un'imbarcazione a motore mentre nuotava in una zona destinata alla balneazione, non delimitata da boe;

- *Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania*, 2020, § 109, relativa a un incidente stradale causato un albero caduto sull'automobile dei ricorrenti mentre essi percorrevano una strada maestra pubblica;
- *Soares Campos c. Portogallo*, 2020, § 172, relativa al decesso del figlio del ricorrente, portato via dal mare mentre partecipava sulla spiaggia a un raduno legato a una tradizione studentesca che prevedeva prove di iniziazione;
- *Vardosanidze c. Georgia*, 2020, § 61, relativa al decesso del figlio della ricorrente dovuto ad avvelenamento da monossido di carbonio a seguito del riallaccio di uno scaldabagno a gas non correttamente installato nonostante una diffida della società del gas.

D. Limiti temporali

1. Inizio della vita

74. A differenza dell'articolo 4 della *Convenzione americana dei diritti dell'uomo*, che stabilisce che il diritto alla vita deve essere protetto "in generale, dal momento del concepimento", l'articolo 2 della Convenzione tace riguardo ai limiti temporali del diritto alla vita e, in particolare, non definisce l'espressione "ogni persona" ("*toute personne*") la cui "vita" è protetta dalla Convenzione (*Vo c. Francia* [GC], 2004, § 75).

75. La Corte, tenuto conto dell'assenza di unanimità europea sulla definizione scientifica e giuridica dell'inizio della vita, ha ritenuto che la questione di stabilire quando abbia inizio il diritto alla vita rientri nel margine di discrezionalità di cui ritiene in generale che debbano godere gli Stati in questo ambito (*Vo c. Francia* [GC], 2004, § 82).

76. Nella causa *Vo c. Francia* [GC], 2004, in cui la ricorrente si era dovuta sottoporre a un aborto terapeutico in conseguenza della negligenza medica, la Corte non ha ritenuto necessario esaminare se la fine repentina della gravidanza della ricorrente rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 2, avendo constatato che, anche assumendo che tale disposizione fosse applicabile, non vi era stata inosservanza da parte dello Stato convenuto degli obblighi relativi alla salvaguardia della vita nell'ambito della sanità pubblica (§ 85; per un approccio analogo si veda altresì *Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk c. Turchia*, 2013, § 109).

77. Nella causa *Evans c. Regno Unito* [GC], 2007, in cui la ricorrente lamentava che la legislazione britannica autorizzava il suo ex compagno a revocare il consenso prestato alla conservazione e all'utilizzo di embrioni creati dalla coppia, la Corte ha concluso che, ai sensi del diritto inglese, l'embrione non godeva di diritti o di interessi autonomi e non poteva rivendicare - né far rivendicare da altri - un diritto alla vita ai sensi dell'articolo 2, e che pertanto gli embrioni in questione non godevano del diritto alla vita ai sensi dell'articolo 2 (§§ 54-56).

2. Questioni connesse al fine vita

a. Eutanasia

78. La Corte ha ritenuto che non possa discendere dall'articolo 2 della Convenzione alcun diritto di morire, sia per mano di un terzo che con l'assistenza di un'autorità pubblica. Ha sottolineato che in tutte le cause che aveva trattato era stato costantemente evidenziato l'obbligo dello Stato di proteggere la vita (*Pretty c. Regno Unito*, 2002, § 39 e *Mortier c. Belgio*, 2022, § 119). La Corte ha tuttavia ritenuto anche che il diritto alla vita sancito dall'articolo 2 non possa essere interpretato come se esso proibisca *per se* la depenalizzazione condizionata dell'eutanasia. Tuttavia, per essere compatibile con l'articolo 2, tale depenalizzazione deve essere accompagnata da idonee e sufficienti garanzie per prevenire gli abusi e assicurare quindi il rispetto del diritto alla vita (*Mortier c. Belgio*, 2022, §§ 138-139).

79. Nella causa *Mortier c. Belgio* era stato praticato un atto di eutanasia sulla madre del ricorrente, che soffriva da quarant'anni di depressione cronica. La Corte, nell'esaminare se lo Stato avesse rispettato i suoi obblighi positivi di proteggere la sua vita, ha tenuto conto dei seguenti elementi: se esisteva un quadro legislativo relativo agli atti precedenti l'eutanasia conforme alle esigenze dell'articolo 2 della Convenzione; se esso era stato rispettato nelle particolari circostanze del caso di specie; se il meccanismo di controllo successivo all'eutanasia offriva tutte le garanzie richieste dall'articolo 2 (§ 141). Ha sottolineato che, in considerazione della complessità di questa materia e dell'assenza di unanimità europea, agli Stati doveva essere accordato un margine di discrezionalità, che non era illimitato (§ 143). In base ai fatti della causa, la Corte non ha constatato alcuna violazione dell'articolo 2 in ordine al quadro legislativo che disciplinava la procedura che precedeva l'eutanasia (§§ 155-156), e ha ritenuto che l'atto in questione fosse stato eseguito in conformità a tale procedura (§ 165). Ha tuttavia constatato una violazione in ordine al meccanismo di controllo successivo all'eutanasia, data la mancanza di indipendenza della Commissione di controllo specializzata e della durata dell'indagine penale (§ 184).

b. Interruzione delle cure di sostegno vitale

80. Nella causa *Lambert e altri c. Francia* [GC], 2015, relativa alla decisione delle autorità di interrompere la nutrizione e l'idratazione che consentivano a un paziente in condizioni di totale dipendenza di essere mantenuto in vita artificialmente, la Corte ha osservato che non esisteva tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa un orientamento unanime favorevole all'autorizzazione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno artificiale della vita, benché sembrasse che ciò fosse permesso dalla maggioranza degli Stati. A tale riguardo la Corte ha osservato che, benché le particolareggiate disposizioni che disciplinano l'interruzione delle cure varino da un Paese all'altro, vi era tuttavia unanimità in ordine alla fondamentale importanza delle volontà del paziente nel processo decisionale, a prescindere dalle modalità con le quali fossero state espresse. Ha pertanto ritenuto che in tale ambito concernente il fine vita, così come in quello concernente l'inizio della vita, debba essere concesso agli Stati un margine di discrezionalità non soltanto in ordine alla scelta di consentire o meno l'interruzione delle cure di sostegno artificiale della vita e alle particolareggiate disposizioni che disciplinano tale interruzione, ma anche in ordine ai mezzi scelti per conseguire un equilibrio tra la protezione del diritto alla vita dei pazienti e la protezione del loro diritto al rispetto della vita privata e dell'autonomia personale. La Corte ha tuttavia sottolineato che tale margine di discrezionalità non è illimitato e che essa si riserva la facoltà di verificare se lo Stato abbia osservato o meno i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 2 (§§ 147-148).

81. Nel trattare la questione della somministrazione o dell'interruzione di terapie mediche, la Corte tiene conto dei seguenti elementi: l'esistenza nel diritto e nella prassi interni di un quadro normativo compatibile con i requisiti dell'articolo 2; se si sia tenuto conto della volontà espressa precedentemente dal ricorrente e dalle persone che gli sono vicine, nonché dei pareri di altri membri del personale sanitario e della possibilità di adire un tribunale in caso di dubbi sulla migliore decisione da adottare nell'interesse del paziente (*Gard e altri c. Regno Unito* (dec.), 2017, § 83 e *Parfitt c. Regno Unito* (dec.), 2021, § 37).

III. Divieto di privare intenzionalmente della vita

A. Pena di morte

Articolo 2 § 1 della Convenzione

"1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena."

Parole chiave

Espulsione (2) – Estradizione (2)

Vita (2-1) – Pena di morte (2-1): Prescritta dalla legge (2-1); Accessibilità (2-1); Prevedibilità (2-1); Garanzie contro gli abusi (2-1); Tribunale competente (2-1)

1. Interpretazione dell'articolo 2 § 1 della Convenzione alla luce dei Protocolli nn. 6 e 13 della Convenzione

82. All'epoca della redazione della Convenzione non si riteneva che la pena di morte violasse le norme internazionali, e fu pertanto prevista un'eccezione al diritto alla vita, l'articolo 2 § 1 recita infatti "nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena". Vi è stata tuttavia successivamente un'evoluzione verso la completa abolizione, *de facto* e *de jure,* della pena capitale negli Stati membri del Consiglio d'Europa (*Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, 2010, § 116).

83. Il *Protocollo n. 6 della Convenzione*, che ha abolito la pena di morte eccetto che per gli "atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra", è stato aperto alla firma il 28 aprile 1983 ed è entrato in vigore il 1° marzo 1985. Attualmente tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno firmato il Protocollo n. 6 e tutti, tranne la Russia, lo hanno ratificato (*Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, 2010, § 116). Il *Protocollo n. 13*, che abolisce la pena di morte in qualsiasi circostanza, è stato aperto alla firma il 3 maggio 2002 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2003. Nel 2010 tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, tranne due (l'Azerbaigian e la Russia), lo avevano firmato e tutti gli Stati firmatari, tranne tre, lo avevano ratificato (*ibid.*, § 117).[1]

84. Le summenzionate cifre, unitamente alla prassi costante degli Stati di osservare una moratoria della pena capitale, sono state giudicate dalla Corte una forte indicazione del fatto che l'articolo 2 sia stato modificato al fine di proibire la pena di morte in qualsiasi circostanza (*Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, 2010, § 120).

1. Si osservi che la Federazione Russa ha cessato di fare parte del Consiglio d'Europa il 16 marzo 2022 e di essere parte della Convenzione il 16 settembre 2022. Alla data del più recente aggiornamento della presente Guida, il numero delle firme e delle ratifiche del Protocollo n. 6 era ancora esatto. In ordine al Protocollo n. 13, esso è stato firmato da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificato da tutti salvo uno (Azerbaigian).

2. Responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 2 in caso di estradizione e di espulsione

85. L'articolo 2 della Convenzione proibisce l'estradizione o l'espulsione di una persona verso un altro Stato qualora vi siano fondati motivi di ritenere che in tale luogo la stessa correrebbe un rischio reale di essere condannata alla pena di morte (*Al Nashiri c. Polonia*, 2014, § 577; *F.G. c. Svezia* [GC], 2016, § 110; *Al-Hawsawi c. Lituania*, 2024, § 258).

86. Informazioni più particolareggiate sono reperibili nella *Guida alla giurisprudenza in materia di immigrazione*.

B. Uso della forza letale da parte di agenti dello Stato

Articolo 2 della Convenzione

"1. diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione."

Parole chiave

Vita (2-1) – Ricorso alla forza (2-2) – Assolutamente necessario (2-2); Difesa contro la violenza illegale (2-2); Eseguire un arresto regolare (2-2); Impedire l'evasione (2-2); Reprimere una sommossa o un'insurrezione (2-2)

1. Valutazione delle prove

87. La Corte, poiché decide la propria procedura e i propri regolamenti, gode della piena libertà di valutare non soltanto l'ammissibilità e la pertinenza delle prove che le sono sottoposte ma anche il loro valore probatorio. La Corte non è vincolata, ai sensi della Convenzione o dei principi generali applicabili ai tribunali internazionali, da rigide norme in materia probatoria e non sussistono barriere procedurali all'ammissibilità delle prove nei procedimenti di cui è investita (*Carter c. Russia*, 2021, § 97).

88. La Corte deve tuttavia essere prudente nell'assumere il ruolo di tribunale di primo grado che si pronuncia nel merito, qualora ciò non sia reso inevitabile dalle circostanze di una particolare causa (*McKerr c. Regno Unito* (dec.), 2000). Come regola generale, quando ha avuto luogo un procedimento interno, la Corte non deve sostituire con la propria la valutazione dei fatti effettuata dal giudice nazionale, spetta infatti a quest'ultimo accertare i fatti sulla base delle prove di cui dispone (si vedano, tra numerosi precedenti, *Edwards c. Regno Unito*, 1992, § 34; *Klaas c. Germania* 1993, § 29). Benché la Corte non sia vincolata dalle conclusioni dei tribunali interni e resti libera di compiere la propria valutazione alla luce di tutti gli elementi di cui dispone, in circostanze normali sono necessarie ragioni cogenti per indurla a discostarsi dalle constatazioni di fatto cui sono pervenuti i tribunali interni (*Avşar c. Turchia*, 2001, § 283; *Barbu Anghelescu c. Romania*, 2004, § 52). A tale proposito la Corte ha sottolineato che l'affidamento che essa fa sulle prove ottenute in esito all'indagine interna e sui fatti accertati nel corso del procedimento interno dipende dalla qualità del processo investigativo interno e dall'accuratezza e dalla coerenza del procedimento in questione (*Carter c. Russia*, 2021, § 98).

a. Criteri della prova

89. La Corte ha elaborato diversi principi in ordine ai ricorsi in cui ha il compito di accertare le circostanze di eventi sui quali le parti non concordano: le conclusioni fattuali dovrebbero essere basate sul criterio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio"; tale prova può discendere dalla coesistenza di deduzioni sufficientemente forti, chiare e concordanti o di analoghe presunzioni di fatto non confutate. In tale contesto si può tener conto anche della condotta delle parti nel corso dell'acquisizione delle prove (*Tanış e altri c. Turchia*, 2005, § 160; *Tagayeva e altri c. Russia,* 2017, § 586 e *Kukhalashvili e altri c. Georgia*, 2020, § 148).

b. Onere della prova

90. Il livello di convincimento necessario per pervenire a una particolare conclusione e, a tale riguardo, la ripartizione dell'onere della prova, sono intrinsecamente connessi alla specificità dei fatti, alla natura dell'accusa formulata e al diritto tutelato dalla Convenzione in gioco (*Tagayeva e altri c. Russia*, 2017, § 586).

91. Qualora gli eventi in questione siano conosciuti integralmente o in gran parte esclusivamente dalle autorità, come nel caso di persone in custodia soggette al loro controllo, sorgono forti presunzioni di fatto riguardo alle lesioni o ai decessi verificatisi nel corso di tale custodia. Si può infatti ritenere che l'onere della prova gravi sulle autorità, che devono fornire una spiegazione soddisfacente e convincente (*Salman c. Turchia* [GC], 2000, § 100).

92. Tale principio si applica anche nei casi in cui, benché non sia stato provato che le autorità abbiano applicato a una persona la misura della custodia, è possibile accertare che la stessa sia stata citata ufficialmente a comparire dai militari o dalla polizia, sia entrata in un luogo sottoposto al loro controllo e da quel momento non sia stata più vista. In tali circostanze l'onere di fornire una spiegazione plausibile su quanto avvenuto in tale luogo e di dimostrare che la persona interessata non sia stata trattenuta dalle autorità, ma abbia lasciato il luogo senza essere successivamente privata della libertà, spetta al Governo (*Tanış e altri c. Turchia*, 2005, § 160).

93. Analogamente, nelle cause relative a conflitti armati, la Corte ha ulteriormente esteso tale principio alle situazioni in cui delle persone erano state rinvenute ferite o morte, o erano scomparse, in regioni dello Stato sottoposte al controllo esclusivo delle autorità e qualora fosse possibile presumere il coinvolgimento di agenti dello Stato (*Akkum e altri c. Turchia*, 2005, § 211; *Aslakhanova e altri c. Russia* 2012, § 97 con ulteriori rinvii).

94. Per esempio, in una serie di cause concernenti asserite scomparse nel Caucaso settentrionale russo, la Corte ha ritenuto sufficiente che i ricorrenti adducessero prove probabili di un sequestro da parte di agenti dello Stato, soggetto pertanto al controllo delle autorità, affinché spettasse al Governo adempiere all'onere della prova divulgando la documentazione in suo esclusivo possesso o fornendo una spiegazione soddisfacente e convincente del modo in cui si erano svolti gli eventi in questione. Qualora il Governo non riuscisse ad adempiere all'onere della prova ciò comporterebbe una violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo sostanziale. Viceversa, qualora i ricorrenti non riuscissero ad addurre prove probabili, non si sarebbe potuto invertire l'onere della prova (*Estemirova c. Russia*, 2021, § 63).

95. La Corte ha infatti sottolineato che, in qualsiasi causa in cui essa non è in grado di accertare le esatte circostanze di un caso per ragioni attribuibili oggettivamente alle autorità statali, spetta al Governo convenuto spiegare in maniera soddisfacente e convincente la sequela degli eventi e produrre solide prove che possano confutare le accuse del ricorrente (*Mansuroğlu c. Turchia*, 2008, § 80 e *Carter c. Russia*, 2021, § 152; si veda, per esempio, *Bagirova c. Azerbaigian*, 2024, §§ 66-69). La Corte ha inoltre rilevato le difficoltà incontrate dai ricorrenti per ottenere le necessarie prove a sostegno delle accuse nelle cause in cui il Governo convenuto sia in possesso della documentazione pertinente e non la produca. Se inoltre le autorità non divulgano documenti cruciali per consentire

alla Corte di accertare i fatti o non forniscono in altra maniera una spiegazione soddisfacente e convincente, si possono trarre importanti deduzioni (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], 2009, § 184). L'affidamento che la Corte fa sulle prove ottenute in esito all'indagine interna e sui fatti accertati nel corso del procedimento interno dipende notevolmente dalla qualità del processo investigativo interno, dalla sua accuratezza e dalla sua coerenza (*Tagayeva e altri c. Russia*, 2017, § 586 e *Lapshin c. Azerbaigian*, 2021, § 95).

96. Infine, qualora abbia avuto luogo un procedimento penale dinanzi ai tribunali interni riguardante tali stesse accuse, si deve tener presente che ai sensi della Convenzione la responsabilità penale è distinta dalla responsabilità prevista dal diritto internazionale. La competenza della Corte è limitata a quest'ultima. La responsabilità ai sensi della Convenzione si basa sulle sue stesse disposizioni, che devono essere interpretate e applicate sulla base degli obiettivi della Convenzione e alla luce dei pertinenti principi di diritto internazionale. Ai sensi della Convenzione la responsabilità di uno Stato, per gli atti commessi dai suoi organi, dai suoi agenti o dai suoi dipendenti, non deve essere confusa con le questioni giuridiche interne relative alla responsabilità penale personale, esaminate dai tribunali penali nazionali. La Corte non ha il compito di pervenire a conclusioni relative alla colpevolezza o all'innocenza in tal senso (*Tanlı c. Turchia*, 2001, § 111; *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 182).

2. Protezione dall'uso letale della forza da parte di agenti dello Stato

a. Quadro giuridico

97. Nel contesto dell'uso della forza da parte di agenti dello Stato, il dovere primario dello Stato di garantire il diritto alla vita comporta, in particolare, l'obbligo di predisporre, alla luce delle pertinenti norme internazionali, un adeguato quadro giuridico e amministrativo che definisca le limitate circostanze in cui le forze dell'ordine possono fare uso della forza e di armi da fuoco (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 209; *Makaratzis c. Grecia* [GC], 2004, §§ 57-59).

98. Conformemente al principio di rigida proporzionalità inerente all'articolo 2, il quadro giuridico nazionale deve subordinare il ricorso alle armi da fuoco a un'attenta valutazione della situazione (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 209) e, in particolare, alla valutazione della natura del reato commesso dalla persona in questione e della minaccia rappresentata da quest'ultima (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 96). Inoltre, il diritto nazionale che disciplina le operazioni di polizia deve assicurare un sistema di garanzie adeguate ed effettive contro l'arbitrarietà e l'abuso della forza, e persino contro gli incidenti evitabili (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 209; *Makaratzis c. Grecia* [GC], 2004, § 58).

99. La Corte, distinguendo le "operazioni di polizia di routine" dalle situazioni relative al contrasto al terrorismo su larga scala, ha ritenuto che, in quest'ultimo caso, che ha spesso luogo in situazioni di crisi acuta che richiedono risposte "su misura", gli Stati dovrebbero poter ricorrere a soluzioni adeguate alle circostanze. Detto ciò, ha anche sottolineato che in una legittima operazione di sicurezza, finalizzata in primo luogo alla protezione della vita di persone che si trovano in pericolo e sono esposte alla violenza illegale di terzi, il ricorso alla forza letale rimane disciplinato dalle rigide regole della "assoluta necessità" di cui all'articolo 2 della Convenzione. È pertanto di primaria importanza che le disposizioni interne siano guidate dallo stesso principio e contengano chiare indicazioni al riguardo, tra cui gli obblighi di ridurre il rischio di danno non necessario e di escludere l'utilizzo di armi e munizioni che comportano conseguenze ingiustificate (*Tagayeva e altri c. Russia*, 2017, § 595).

b. Formazione e selezione degli agenti dello Stato

100. La Corte ha sottolineato che gli agenti delle forze dell'ordine devono essere addestrati a valutare se sussista o meno un'assoluta necessità di utilizzare armi da fuoco, non soltanto sulla base della

lettera delle pertinenti disposizioni, bensì anche tenendo debitamente conto della preminenza del rispetto della vita umana quale valore fondamentale (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 97; *Kakoulli c. Turchia*, 2005, § 110).

101. Per esempio, nelle cause riguardanti il ricorso alla forza al fine di reprimere una sommossa o un'insurrezione, la valutazione della Corte esamina anche se le forze di sicurezza fossero equipaggiate adeguatamente (*Güleç c. Turchia*, 1998, § 71; *Şimşek e altri c. Turchia y*, 2005, § 117); se avessero ricevuto una formazione efficace finalizzata all'osservanza delle norme internazionali in materia di diritti umani e di operazioni di polizia e chiare e precise istruzioni in ordine alle modalità e alle circostanze in cui utilizzare armi da fuoco (*ibid.*, § 109). In particolare, la Corte ha sottolineato che, ogniqualvolta possibile, l'apertura del fuoco dovrebbe essere preceduta da colpi di avvertimento (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 177).

102. Gli Stati devono inoltre fissare elevati standard professionali per le forze dell'ordine e assicurarsi che gli appartenenti alle forze dell'ordine soddisfino i criteri previsti. In particolare, nel dotare le forze di polizia di armi da fuoco, non soltanto deve essere fornita la necessaria formazione tecnica, ma anche la selezione degli agenti autorizzati a portare tali armi da fuoco deve essere soggetta a un minuzioso esame (*Sašo Gorgiev c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 2012, § 51).

c. Esempi

103. Applicando tali principi la Corte ha, per esempio, qualificato carente il quadro giuridico bulgaro che permetteva alla polizia di sparare a qualsiasi militare che fuggiva senza arrendersi immediatamente a un'intimazione orale e allo sparo di un colpo di avvertimento in aria. Non vi erano chiare garanzie finalizzate a impedire la privazione arbitraria della vita (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, §§ 99-102).

104. Analogamente, la Corte ha individuato carenze anche nel quadro giuridico turco, adottato nel 1934, che elencava un'ampia gamma di situazioni in cui un agente di polizia poteva utilizzare armi da fuoco senza dover rispondere delle conseguenze (*Erdoğan e altri c. Turchia*, 2006, §§ 77-79). D'altra parte, in un'altra causa, ha ritenuto che un regolamento che stabiliva un elenco esaustivo di situazioni in cui i gendarmi potevano utilizzare armi da fuoco fosse compatibile con la Convenzione. Tale regolamento specificava che l'uso delle armi da fuoco avrebbe dovuto essere previsto soltanto come ultimo ripiego e avrebbe dovuto essere preceduto da colpi di avvertimento, prima di esplodere colpi agli arti inferiori o indiscriminatamente (*Bakan c. Turchia*, 2007, § 51).

105. Nella causa *Makaratzis c. Grecia* [GC], 2004, relativa a un caotico inseguimento da parte della polizia, durante il quale il ricorrente, che aveva ignorato un semaforo rosso, era stato ferito gravemente da colpi di pistola, la Corte ha concluso che il diritto interno ellenico non forniva agli agenti delle forze dell'ordine linee-guida e criteri chiari che disciplinassero il ricorso alla forza in tempo di pace. Ha inoltre concluso che, in assenza di formazione e istruzioni adeguate, era inevitabile che gli agenti di polizia che avevano inseguito e infine arrestato il ricorrente godessero di una maggiore autonomia di azione e potessero prendere iniziative sconsiderate (§ 70).

106. Nella causa *Alkhatib e altri c. Grecia*, 2024 un familiare dei ricorrenti, che viaggiava con altri migranti su un'imbarcazione al fine di introdursi illegalmente in Grecia, aveva riportato una grave ferita da arma da fuoco in conseguenza di colpi esplosi dalla guardia costiera. La Corte ha concluso che, data l'incertezza del quadro giuridico applicabile in tali circostanze, lo Stato convenuto non aveva predisposto un adeguato quadro giuridico e amministrativo che disciplinasse l'uso della forza potenzialmente letale nel corso di operazioni di vigilanza in mare (§§ 130-132).

107. La Corte ha ritenuto che le autorità non avessero esaminato adeguatamente un agente di polizia prima di dotarlo di un'arma da fuoco nella causa *Gorovenky e Bugara c. Ucraina*, 2012, § 39, in cui un agente di polizia che non era in servizio, coinvolto in una lite, aveva aperto il fuoco con l'arma di

servizio uccidendo i congiunti dei ricorrenti. Si veda altresì *Sašo Gorgiev c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 2012, § 52.

108. In una causa in cui il figlio della ricorrente era deceduto, dopo essere stato immobilizzato da agenti penitenziari in posizione prona con le gambe bloccate per circa tredici minuti mentre tentavano di spostarlo in un'altra cella, la Corte ha ritenuto che le autorità non avessero fornito agli agenti penitenziari chiare e adeguate istruzioni circa l'utilizzo della posizione prona nell'immobilizzare i detenuti e che, poiché esse non avevano formato gli agenti delle forze dell'ordine, gli agenti penitenziari coinvolti nell'incidente fossero privi dell'elevato livello di competenza richiesto nell'affrontare una situazione che presentava un rischio per la vita (si veda *Kalkan c. Danimarca*, 2025, § 129).

3. Eccezioni che consentono l'uso della forza

109. Le eccezioni delineate nel paragrafo 2 indicano che l'articolo 2 si estende all'uccisione intenzionale, ma non riguarda esclusivamente essa. Il testo dell'articolo 2, considerato globalmente, dimostra in primo luogo che il paragrafo 2 non definisce i casi in cui è consentito uccidere una persona, bensì descrive le situazioni in cui è consentito il "ricorso alla forza" che può comportare, quale esito non intenzionale, la privazione della vita. L'uso della forza deve tuttavia essere "assolutamente necessario" per il conseguimento di una delle finalità esposte nelle lettere a), b) o c) (*McCann e altri c. Regno Unito*, 1995, § 148; *Yüksel Erdoğan e altri c. Turchia*, 2007, § 86; *Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], 2007, § 286; *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 17).

a. Criterio di esame da applicare

110. Di norma, l'uso dell'espressione "assolutamente necessario" contenuta nell'articolo 2 § 2 indica che deve essere utilizzato un criterio di necessità più rigoroso e imperativo di quello applicabile normalmente per determinare se l'atto dello Stato sia "necessario in una società democratica" ai sensi del paragrafo 2 degli articoli 8-11 della Convenzione. In particolare, la forza utilizzata deve essere strettamente proporzionata al conseguimento delle finalità enunciate nel paragrafo 2 alle lettere a), b) e c) (*McCann e altri c. Regno Unito*, 1995, § 149).

111. Detto ciò, la Corte ha sottolineato di essere perfettamente consapevole delle difficoltà che incontrano i moderni Stati nella lotta al terrorismo e dei rischi inerenti alle analisi a posteriori. A tale riguardo ha sottolineato la necessità di distinguere le scelte politiche effettuate nel corso della lotta al terrorismo, che esulano per la loro natura dal suo controllo, e gli altri aspetti più operativi degli atti delle autorità che incidono direttamente sui diritti tutelati. Pertanto il criterio dell'assoluta necessità formulato nell'articolo 2 deve essere applicato prevedendo differenti gradi di esame, a seconda che le autorità abbiano o meno il controllo della situazione e della misura in cui lo esercitino, e tenuto conto delle altre limitazioni pertinenti insite nell'adozione di decisioni operative in tale delicato ambito (*Tagayeva e altri c. Russia*, 2017, § 481).

112. Nello specifico contesto di operazioni finalizzate al salvataggio di ostaggi la Corte ha ritenuto che, di norma, la pianificazione e la conduzione dell'operazione di salvataggio possano essere soggette a un esame più approfondito. A tal fine la Corte ha tenuto conto dei seguenti fattori: (i) se l'operazione fosse spontanea o se invece le autorità avessero potuto riflettere sulla situazione ed effettuare preparativi specifici; (ii) se le autorità avessero potuto avvalersi di un piano di emergenza predisposto in generale, non connesso a tale particolare crisi; (iii) che il grado di controllo della situazione è maggiore all'esterno dell'edificio, nel quale si svolge la maggior parte degli sforzi finalizzati al salvataggio; e (iv) che quanto più un pericolo è prevedibile tanto maggiore è l'obbligo di proteggere da esso (*Tagayeva e altri c.*, 2017, § 563).

b. Approccio generale

113. In conformità all'importanza rivestita da questa disposizione in una società democratica, la Corte, nel compiere la propria valutazione, deve sottoporre i casi di privazione della vita a un esame estremamente attento, specialmente quando è utilizzata deliberatamente la forza letale, tenendo conto non soltanto degli atti degli agenti dello Stato che utilizzano effettivamente la forza bensì anche di tutto il contesto circostante, compresi aspetti quali la pianificazione e il controllo degli atti in esame (*McCann e altri c. Regno Unito*, 1995, § 150; *Ergi c. Turchia*, 1998, § 79).

114. Non occorre dire che è necessario conseguire un equilibrio tra il fine perseguito e i mezzi utilizzati per conseguirlo (*Güleç c. Turchia*, 1998, § 71).

115. Per esempio, la Corte ha sottolineato che il fine legittimo di eseguire un arresto regolare può giustificare che sia messa in pericolo la vita umana soltanto in circostanze di assoluta necessità. Pertanto, in linea di massima, tale necessità non può essere ravvisata nel caso in cui sia noto che la persona da arrestare non rappresenta una minaccia per la vita o l'integrità fisica e la stessa non sia sospettata di aver commesso un reato violento, anche qualora il mancato ricorso alla forza letale possa comportare la perdita della possibilità di arrestare la persona in questione (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 95; *Kakoulli c. Turchia*, 2005, § 108).

116. Analogamente la Corte, nel contesto del controllo delle frontiere, ha sottolineato che benché gli Stati contraenti possano, in linea di massima, predisporre alle loro frontiere misure destinate a impedire l'ingresso non autorizzato nel loro territorio, nonché ricorrere alla forza necessaria per impedire l'ingresso clandestino nel paese, le esigenze del controllo delle frontiere non possono giustificare il ricorso a prassi incompatibili con la Convenzione o i suoi protocolli (*Bişar Ayhan c. Turchia*, 2021, § 65).

i. Atti degli agenti dello Stato

117. Il ricorso alla forza da parte di agenti dello Stato per uno dei fini delineati nel paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione può essere giustificato ai sensi di tale disposizione qualora sia basato su un onesto convincimento, ritenuto in tale momento un motivo valido, ma che si rivela successivamente errato. Una diversa conclusione imporrebbe un onere irrealistico allo Stato e al personale delle sue forze dell'ordine che eseguono il proprio dovere, rischiando di nuocere alle loro vite e a quelle di altri (*McCann e altri c. Regno Unito*, 1995, § 200; *Andronicou e Constantinou c. Cipro*, 1997, § 192; *Bubbins c. Regno Unito, 2005, § 138; Huohvanainen c. Finlandia*, 2007, § 96).

118. La Corte ha inoltre aggiunto che essa, essendo distaccata dagli eventi in questione, non può sostituire con la propria la valutazione della situazione effettuata da un agente, che ha dovuto reagire nella concitazione del momento per scongiurare un pericolo per la sua vita o per quella di altri che aveva percepito in buona fede (*Bubbins c. Regno Unito*, 2005, § 139; *Huohvanainen c. Finlandia*, 2007, § 97).

119. Nell'esaminare gli atti di agenti dello Stato la principale questione da affrontare è quella di sapere se la persona credeva onestamente e sinceramente che il ricorso alla forza fosse necessario. Nel trattare tale questione la Corte deve valutare se la convinzione fosse soggettivamente ragionevole, tenendo pienamente conto delle circostanze esistenti all'epoca dei fatti. Qualora la convinzione non fosse soggettivamente ragionevole (ovvero non fosse basata su valide ragioni soggettive) è probabile che la Corte abbia difficoltà ad ammettere che essa fosse onesta e sincera (si veda *Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], 2016, § 248, benché nel contesto di obblighi procedurali).

ii. Pianificazione e controllo dell'operazione

120. Per determinare se la forza utilizzata sia compatibile con l'articolo 2, può pertanto essere pertinente stabilire se un'operazione delle forze dell'ordine sia stata pianificata e controllata in modo

da minimizzare al massimo l'eventuale ricorso alla forza letale o l'accidentale perdita della vita (*Bubbins c. Regno Unito*, 2005, § 136; *Huohvanainen c. Finlandia*, 2007, § 94).

121. Nel compiere la sua valutazione della fase di pianificazione e di controllo dell'operazione dal punto di vista dell'articolo 2 della Convenzione, la Corte deve tenere particolarmente conto del contesto in cui è avvenuto l'incidente, nonché del modo in cui è evoluta la situazione (*Andronicou e Constantinou c. Cipro*, 1997, §182; *Yüksel Erdoğan e altri c. Turchia*, 2007, § 86).

122. La sua unica preoccupazione deve essere valutare se, date le circostanze, la pianificazione e il controllo dell'operazione indicassero che le autorità avevano agito con l'opportuna diligenza per garantire la minimizzazione del rischio per la sua vita e non erano state negligenti nella scelta dell'azione (*Bubbins c. Regno Unito*, 2005, § 141).

iii. Esempi

123. La Corte non ha ritenuto che il ricorso alla forza fosse strettamente proporzionato o assolutamente necessario per il perseguimento di uno dei fini enunciati nel paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione nelle seguenti cause:

- *Güleç c. Turchia*, 1998, § 71 in cui il figlio del ricorrente è stato ucciso durante una manifestazione in cui le forze di sicurezza, dovendo affrontare atti di violenza e non disponendo di sfollagente, scudi antisommossa, idranti, proiettili di gomma o gas lacrimogeno, hanno utilizzato delle mitragliatrici; si veda altresì *Evrim Öktem c. Turchia*, 2008, in cui una minore è stata ferita in modo grave da un proiettile vagante, sparato dalla pistola di un agente di polizia nel corso di un'operazione finalizzata a disperdere una manifestazione; si veda altresì *Fraisse e altri c. Francia*, 2025, § 135 nella quale il congiunto dei ricorrenti era deceduto a seguito dell'esplosione di una granata stordente lanciata da un gendarme nel corso di violenti scontri tra i manifestanti e la gendarmeria mobile;
- *Kakoulli c. Turchia*, 2005, § 121 in cui un greco-cipriota disarmato, penetrato nella zona cuscinetto tra Cipro del Nord e Cipro del Sud, è stato colpito a morte da soldati turchi;
- *Wasilewska e Kałucka c. Polonia*, 2010, § 57, in cui un sospettato è stato colpito a morte durante un'operazione di polizia;
- *Trévalec c. Belgio*, 2011, § 87, in cui un giornalista è stato ferito da un'unità operativa speciale della polizia, che non era stata informata che la sua presenza durante l'operazione di polizia era stata autorizzata;
- *Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 109, in cui due latitanti disarmati di etnia Rom sono stati colpiti a morte dalla polizia militare nel corso di un tentativo di arresto;
- *Tagayeva e altri c. Russia*, 2017, § 611, in cui sono stati uccisi diversi ostaggi nel corso di un'operazione di salvataggio relativa alla cattura di ostaggi su larga scala effettuata da terroristi in un istituto scolastico di Beslan, nell'Ossezia del Nord; si veda, per contro, *Finogenov e altri c. Russia*, 2011, §§ 226 e 236, in cui sono stati uccisi diversi ostaggi nel corso di un'operazione di salvataggio nell'ambito della cattura di ostaggi da parte di terroristi in un teatro di Mosca;
- *Kukhalashvili e altri c. Georgia*, 2020, §157, in cui la polizia ha utilizzato in maniera indiscriminata ed eccessiva la forza letale nel corso di un'operazione antisommossa in carcere;
- *Yukhymovych c. Ucraina*, 2020, § 86, in cui il figlio del ricorrente è stato ucciso nel corso di un'operazione di polizia organizzata nell'ambito di un'indagine penale in materia di estorsione;
- *Pârvu c. Romania,* 2022, § 87, in cui il marito della ricorrente, scambiato erroneamente per un pericoloso latitante, è stato colpito alla testa da un agente di polizia nel corso di un'operazione pianificata per catturarlo;

- *Alkhatib e altri c. Grecia*, 2024, § 155, in cui il congiunto dei ricorrenti, che viaggiava su un'imbarcazione al fine di introdursi illegalmente in Grecia, era stato colpito da una guardia costiera. Si veda altresì *Almukhlas e Al-Maliki c. Grecia* 2025, § 154 in cui un minore nascosto su un'imbarcazione che trasportava migranti clandestinamente era stato ucciso da una guardia costiera che mirava a uno dei trafficanti nel corso di un'operazione per intercettare l'imbarcazione.

124. Al contrario, la Corte ha ritenuto che il ricorso alla forza fosse strettamente proporzionato al perseguimento di uno dei fini delineati nel paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione nelle cause:

- *Bubbins c. Regno Unito*, 2005, § 141, nella quale il fratello della ricorrente è stato ucciso da agenti di polizia nel suo appartamento dopo un assedio durato due ore; si veda altresì *Huohvanainen c. Finlandia*, 2007, § 107;
- *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 194, riguardante un manifestante ucciso a colpi di arma da fuoco da un membro delle forze di sicurezza durante un vertice del G8;
- *Perk e altri c. Turchia*, 2006, § 73, riguardante l'uccisione di familiari dei ricorrenti nel corso di un'operazione di polizia contro un movimento radicale armato (si veda altresì *Yüksel Erdoğan e altri c. Turchia*, 2007, § 100, relativa all'uccisione di familiari dei ricorrenti nel corso di uno scontro armato con la polizia);
- *Mendy c. Francia* (dec.), 2018, §§ 31-33, in cui una persona con disturbi psichici che minacciava con un coltello la vita di un uomo è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da un agente di polizia nel corso dell'arresto;
- *Ghaoui c. Francia,* 2025, §§ 114-115, in cui il ricorrente è rimasto paraplegico a seguito di un colpo sparato contro la sua vettura da un agente di polizia mentre egli si allontanava per sottrarsi a un interrogatorio.

C. Contesti particolari

Articolo 2 della Convenzione

"1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione."

Parole chiave

Obblighi positivi (2) – Vita (2-1)

Ricorso alla forza (2-2) – Assolutamente necessario (2-2); Difesa contro la violenza illegale (2-2); Eseguire un arresto regolare (2-2); Impedire l'evasione (2-2); Reprimere una sommossa o un'insurrezione (2-2)

1. Decesso accelerato dall'impiego di particolari tecniche di arresto

125. In diverse cause in cui il decesso è stato accelerato dall'impiego di particolari tecniche di arresto, che non erano di per sé letali, la Corte ha esaminato se vi fosse un nesso causale tra la forza utilizzata e il decesso della persona e se gli agenti dello Stato avessero protetto il diritto alla vita fornendo a tale persona l'assistenza medica necessaria (*Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera*, 2006, § 55, concernente l'arresto da parte di agenti di polizia di un tossicodipendente in stato di estrema agitazione, che era successivamente deceduto; si vedano altresì *Saoud c. Francia*, 2007, concernente il decesso per graduale asfissia di un giovane che era stato ammanettato e tenuto con il viso premuto a terra da agenti di polizia per oltre trenta minuti; *Boukrourou e altri c. Francia*, 2017, in cui il familiare dei ricorrenti, mentalmente disabile, era deceduto per arresto cardiaco nel corso di un'operazione di polizia; *Semache c. Francia*, 2018, concernente il decesso di un anziano guidatore in stato di ebrezza che era stato immobilizzato e costretto ad appoggiare la testa contro le ginocchia (il cosiddetto "doppio abbraccio seduto") e *Kutsarovi c. Bulgaria*, 2022, in cui il figlio del ricorrente era deceduto per arresto cardiaco nel corso di un trasferimento da parte della polizia mentre si trovava nel veicolo.

126. In una recente causa in cui il compagno della ricorrente, che aveva sofferto di problemi di salute mentale, era deceduto durante l'intervento della polizia, la Corte non ha potuto escludere che il suo decesso fosse stato causato dalla sua immobilizzazione in posizione prona, poiché egli era deceduto poco dopo mentre lo trasportavano in ospedale. Tuttavia, essa ha ritenuto che, affinché sussistesse la responsabilità internazionale dello Stato convenuto, fosse necessario anche che gli agenti dello Stato fossero ragionevolmente in grado di realizzare che la vittima si trovava in una condizione di vulnerabilità che esigeva un elevato grado di cautela nella scelta di tecniche di arresto "abituali" (*T.V. c. Croazia*, 2024, § 58; si veda altresì *V c. Repubblica ceca*, 2023, § 99, concernente il decesso di un paziente di un ospedale psichiatrico a seguito di ripetuti colpi di pistola elettrica (*taser*) sparati dalla polizia seguiti dalla somministrazione di un tranquillante da parte di un'infermiera).

2. Decesso nel corso della detenzione

127. Le persone in stato di detenzione sono in una posizione di vulnerabilità e le autorità hanno il dovere di proteggerle. Conseguentemente, quando una persona arrestata dalla polizia è in buone condizioni di salute e al momento della scarcerazione presenta lesioni, lo Stato ha l'obbligo di fornire una spiegazione plausibile delle modalità con cui sono state causate tali lesioni. L'obbligo delle autorità di rendere conto del trattamento di una persona in stato di detenzione è particolarmente stringente qualora tale persona deceda (*Salman c. Turchia* [GC], 2000, § 99; *Tanlı c. Turchia*, 2001, § 141; *Tekın e Arslan c. Belgio*, 2017, § 83).

128. Nelle seguenti cause le spiegazioni fornite dallo Stato convenuto in ordine alle circostanze del decesso dei ricorrenti non hanno convinto la Corte:

- *Anguelova c. Bulgaria*, 2002, § 121, in cui il figlio della ricorrente era deceduto a seguito di una lesione al cranio un paio di ore dopo l'arresto;
- *Kişmir c. Turchia*, 2005, § 105, relativa al decesso del figlio della ricorrente nella Questura di Diyarbakir per insufficienza respiratoria connessa a un edema polmonare;
- *Aktaş c. Turchia*, 2003, § 294, in cui il familiare del ricorrente era deceduto per asfissia meccanica subita durante la detenzione;
- *Mojsiejew c. Polonia*, 2009, § 65, relativa al decesso del figlio della ricorrente avvenuto in un centro di disintossicazione dall'alcol;
- *Khayrullina c. Russia*, 2017, §§ 84-85, in cui il marito della ricorrente era deceduto per le lesioni riportate nel corso di un fermo di polizia irregolare.

3. Esecuzioni extragiudiziali

129. La Corte ha trattato anche ricorsi nei quali era incontestato che i congiunti dei ricorrenti fossero deceduti in circostanze che non rientravano nelle eccezioni previste dal secondo paragrafo dell'articolo 2. In tali casi, se la Corte stabilisce, sulla base delle prove agli atti, che i congiunti dei ricorrenti sono stati uccisi da agenti dello Stato, o con la loro complicità o acquiescenza, essa riterrà il Governo convenuto responsabile dei loro decessi (*Avşar c. Turchia*, 2001, §§ 413-416; *Khashiyev e Akayeva c. Russia*, 2005, § 147; *Estamirov e altri c. Russia*, 2006, § 114; *Musayeva e altri c. Russia*, 2007, § 155; *Amuyeva e altri c. Russia*, 2010, §§ 83-84; si veda altresì *Lapshin c. Azerbaigian*, 2021, § 119, in cui il ricorrente è sopravvissuto ad un attentato alla sua vita compiuto mentre era in carcere e, *a contrario, Denizci e altri c. Cipro*, 2001, § 373; *Buldan c. Turchia*, 2004, § 81; *Nuray Şen c. Turchia (n. 2)*, 2004, § 173; *Seyhan c. Turchia*, 2004, § 82 e *Carter c. Russia*, 2021, §§ 170-172; si veda inoltre *Ucraina e Paesi Bassi c. Russia* [GC], 2025, §§ 1034-1045, in cui la Corte ha ritenuto la Russia responsabile della prassi amministrativa delle esecuzioni extragiudiziali di civili e di personale militare ucraino *hors de combat* nel territorio occupato dell'Ucraina).

130. Tuttavia, anche in circostanze in cui la Corte non può accertare oltre ogni ragionevole dubbio la partecipazione di agenti dello Stato all'uccisione, essa può comunque ritenere lo Stato convenuto responsabile qualora consideri che le autorità non abbiano adottato le ragionevoli misure di cui disponevano per proteggere il diritto alla vita del ricorrente in questione (*Mahmut Kaya c. Turchia*, 2000, §§ 87 e 101; *Kılıç c. Turchia*, 2000, §§ 64 e 77; *Gongadze c. Ucraina*, 2005, §§ 170-171; e, per contro, *Denizci e altri c Cipro*, 2001, §§ 374 e 377).

4. Operazioni di sicurezza o militari

131. Nel particolare contesto delle operazioni di sicurezza, la Corte ha ritenuto che la responsabilità dello Stato non si limiti a circostanze in cui sussistono prove significative che dimostrano che il fuoco male indirizzato di agenti dello Stato abbia ucciso un civile. Essa può sussistere anche nel caso in cui gli agenti, nella scelta dei mezzi e dei metodi di un'operazione di sicurezza diretta contro un gruppo di

opposizione, non abbiano adottato ogni precauzione praticabile per evitare e, in ogni caso, minimizzare la perdita accidentale di vite civili (*Ahmet Özkan e altri c. Turchia*, 2004, § 297).

132. In tale contesto la Corte ha ritenuto, per esempio, che:

- i militari non avevano adottato sufficienti precauzioni per proteggere la vita della popolazione civile (*Ergi c. Turchia*, 1998, § 81, in cui la sorella del ricorrente era stata uccisa nel corso di un'imboscata condotta dalle forze di sicurezza contro il PKK);
- benché la scelta delle forze di sicurezza di aprire un fuoco massiccio in risposta ai colpi sparati contro di esse da un villaggio fosse "assolutamente necessaria" al fine di proteggere la vita, la Turchia non aveva osservato il suo obbligo di proteggere la vita di cui all'articolo 2, in quanto le forze di sicurezza non avevano successivamente verificato se vi fossero state vittime tra i civili (*Ahmet Özkan e altri c. Turchia*, 2004, §§ 306-308, relativa a un'incursione militare in un villaggio finalizzata alla cattura di terroristi che aveva provocato il decesso di due minori);
- l'operazione militare non era stata pianificata ed eseguita con la necessaria attenzione per le vite dei civili (*Isayeva e altri c. Russia*, 2005, § 199 concernente il bombardamento durante la guerra cecena di un convoglio da parte di jet militari russi, con perdite di vite di civili); si vedano altresì *Abuyeva e altri c. Russia*, 2010, § 203; e *Benzer e altri c. Turchia,* 2013, § 184, in cui la Corte ha ribadito che il bombardamento aereo indiscriminato di civili e dei loro villaggi non poteva essere accettabile in una società democratica, né conciliabile con alcun motivo che disciplinava il ricorso alla forza, sancito dall'articolo 2 § 2 della Convenzione, con le norme consuetudinarie del diritto internazionale umanitario o con alcun trattato internazionale che disciplinava l'uso della forza nei conflitti armati;
- nella causa *Şirin Yılmaz c. Turchia*, 2004, in cui la moglie del ricorrente era stata uccisa da colpi di artiglieria, la Corte non aveva potuto concludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che ella era stata uccisa dalle forze di sicurezza intenzionalmente o incautamente (§ 76; si veda altresì *Zengin c. Turchia*, 2004, § 44);
- viceversa, la Corte ha concluso che il ferimento del primo ricorrente e l'uccisione del congiunto dei rimanenti ricorrenti, causati da colpi di mortaio esplosi da soldati nei pressi del confine iraniano, mentre essi attraversavano illegalmente il confine passando per una zona militare vietata costituivano un uso sproporzionato della forza che non era assolutamente necessario (*Bişar Ayhan c. Turchia*, 2021, § 74).

133. La Corte ha inoltre sottolineato che l'articolo 2 deve essere interpretato nella misura possibile alla luce dei principi generali del diritto internazionale, in particolare delle norme del diritto internazionale umanitario, che svolgono un ruolo indispensabile e universalmente riconosciuto nel mitigare la ferocia e la disumanità dei conflitti armati. In una zona di conflitto internazionale gli Stati contraenti hanno l'obbligo di proteggere la vita delle persone che non partecipano, o che hanno cessato di partecipare, alle ostilità. Ciò si estende anche alla fornitura di assistenza medica ai feriti; se dei combattenti sono deceduti, o morti in conseguenza delle ferite riportate, il principio di responsabilità esige che si disponga in maniera appropriata delle salme e che le autorità raccolgano e forniscano informazioni in ordine all'identità e alla sorte degli interessati, o che esse consentano a organismi quali il Comitato internazionale della Croce rossa di svolgere tale compito (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], 2009, § 185). Pertanto, anche in situazioni di conflitto armato internazionale, continuano ad applicarsi le garanzie previste dalla Convenzione, benché interpretate nel contesto delle disposizioni del diritto internazionale umanitario (*Hassan c. Regno Unito* [GC], 2014, § 104).

134. Per esempio, nella causa *Ucraina e Paesi Bassi c. Russia* [GC], 2025, la Corte ha ritenuto la Russia responsabile della prassi amministrativa degli attacchi militari sferrati in Ucraina nell'ambito della conduzione delle ostilità nel periodo compreso tra l'11 maggio 2014 e il 16 settembre 2022, in violazione degli obblighi negativi e positivi di tale Stato (§ 772). In ordine alla doglianza concernente l'abbattimento del volo MH17 in conseguenza del lancio da un territorio sotto il controllo dei

separatisti di un missile fornito dalla Russia, che aveva provocato il decesso di tutti i 298 civili a bordo, la Corte ha osservato che poteva sorgere un conflitto tra l'articolo 2 della Convenzione e le disposizioni del diritto internazionale umanitario, qualora l'atto contestato fosse compatibile con quest'ultimo. Essa ha tuttavia ritenuto che il lancio del missile verso il velivolo costituisse un atto indiscriminato contrario al diritto internazionale umanitario, e non costituisse pertanto un atto di guerra legittimo. Non poteva quindi sorgere nessun conflitto potenziale a causa dell'assenza nell'articolo 2 § 2 della Convenzione di un accomodamento dei decessi compatibile con il diritto internazionale umanitario. Essa ha poi ritenuto che il ricorso intenzionale alla forza che aveva provocato il decesso dei civili a bordo del velivolo non potesse essere giustificato per nessuno dei motivi elencati nell'articolo 2 § 2 (§§ 452-462). La Corte ha inoltre ritenuto che la Federazione russa non avesse adottato misure appropriate per tutelare la vita delle persone che erano a bordo del velivolo, avendo dispiegato tale missile in una zona ancora sorvolata da aerei civili e non avendo adottato diverse misure che avrebbero potuto ridurre in modo significativo o addirittura eliminare il rischio rappresentato dal dispiegamento di tale missile, per i civili a bordo di un areo civile in volo sull'Ucraina orientale (§§ 463-466).

5. Scomparse

a. Morte presunta

135. Qualora una persona sia in buona salute al momento dell'arresto ma presenti lesioni al momento della scarcerazione, lo Stato ha l'obbligo di fornire una spiegazione plausibile delle modalità con cui sono state cagionate tali lesioni, qualora non lo faccia sorge una questione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Analogamente, l'articolo 5 impone allo Stato l'obbligo di rendere conto di dove si trovi ogni persona arrestata, e che è stata quindi posta sotto il controllo delle autorità. La circostanza che, qualora le autorità non forniscano una spiegazione plausibile della sorte di un detenuto, in assenza di una salma, possano sorgere questioni anche ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione dipenderà da tutte le circostanze della causa, e in particolare dall'esistenza di sufficienti prove indiziarie, basate su elementi concreti, che consentano di concludere, in conformità al livello di prova prescritto, che si debba presumere che il detenuto sia deceduto nel corso della detenzione (*Timurtaş c. Turchia*, 2000, § 82).

136. A tale riguardo, il periodo di tempo trascorso dal momento in cui la persona è stata posta in detenzione, pur non essendo di per sé determinante, è un importante fattore di cui si deve tener conto. Si deve ammettere che quanto più tempo trascorre senza notizie del detenuto, tanto più è probabile che egli sia deceduto. Il decorso del tempo può pertanto, in una certa misura, incidere sulla rilevanza da attribuire ad altri elementi delle prove indiziarie prima che si possa concludere per la morte presunta dell'interessato. A tale proposito la Corte ritiene che tale situazione dia luogo a questioni che eccedono la semplice detenzione irregolare in violazione dell'articolo 5. Tale interpretazione è in linea con l'effettiva protezione del diritto alla vita garantito dall'articolo 2, che è una delle disposizioni più fondamentali della Convenzione (*Tanış e altri c. Turchia*, 2005, § 201).

137. Tuttavia, tale presunzione di morte non è automatica e si può raggiungere soltanto dopo aver esaminato le circostanze della causa, tra le quali un elemento rilevante è rappresentato dal tempo trascorso dal momento in cui la persona è stata vista viva o si sono avute sue notizie (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], 2009, § 143; *Aslakhanova e altri c. Russia*, 2012, § 100).

138. Inoltre, la constatazione del coinvolgimento dello Stato nella scomparsa di una persona non costituisce una *condicio sine qua non* al fine di stabilire se si possa presumere che la persona sia deceduta; in alcune circostanze la scomparsa di una persona può essere ritenuta di per sé un pericolo per la vita (*Medova c. Russia*, 2009, § 90).

139. Per esempio, nel contesto del conflitto in Cecenia, la Corte ha concluso che quando una persona è detenuta da militari non identificati, senza che sia successivamente ammessa tale detenzione, tale

situazione può essere considerata una minaccia per la vita (*Baysayeva c. Russia*, 2007, § 119; *Beksultanova c. Russia*, 2011, § 83).

140. Analogamente, la Corte ha ritenuto che la scomparsa di una persona nella Turchia sud-orientale tra il 1992 e il 1996 potesse essere considerata una minaccia per la vita (*Osmanoğlu c. Turchia*, §§ 57-58; *Meryem Çelik e altri c. Turchia*, 2013, § 58), in particolare se le autorità sospettavano che tale persona facesse parte del PKK (*Enzile Özdemir c. Turchia*, 2008, § 45).

141. In una causa in cui il Governo ucraino sosteneva che la Federazione russa fosse responsabile della prassi amministrativa delle scomparse forzate in Crimea, la Corte ha ritenuto che per determinare l'esistenza di tale prassi l'esame complessivo non dovesse essere limitato soltanto alle persone che alla fine risultavano dispersi. Benché la presunzione di morte si applicasse soltanto a tali persone, tenuto conto del contesto complessivo comprendente numerosi casi di privazione irregolare della libertà perpetrati da persone i cui atti erano comportavano la responsabilità della Russia, del fatto che le vittime fossero coloro che erano percepiti come oppositori degli eventi in corso all'epoca in Crimea e del fatto che i sequestri seguissero un metodo preciso e fossero utilizzati come strumenti per intimidire e perseguitare tali persone al fine di eliminare l'opposizione esistente in Crimea alla "occupazione" russa, la Corte ha ritenuto che si fossero verificati episodi di sequestro "sufficientemente numerosi" da costituire un metodo o un sistema ("ripetizione di atti") che costituiva di per sé una minaccia per la vita tale da comportare l'applicabilità dell'articolo 2 riguardo a tale prassi amministrativa (*Ucraina c. Russia (Crimea)* [GC], 2024, § 970).

b. Responsabilità dello Stato per la morte presunta

142. Quando la Corte ritiene che sia stato accertato oltre ogni ragionevole dubbio che si debba presumere che la persona scomparsa sia deceduta a seguito della sua detenzione non riconosciuta dagli agenti dello Stato, lo Stato è considerato responsabile. Poiché tali circostanze non forniscono alcuna giustificazione basata sui motivi elencati nell'articolo 2 § 2 della Convenzione, la Corte ritiene che il Governo convenuto sia responsabile della morte presunta della persona scomparsa (*Akdeniz e altri c. Turchia*, 2001, § 101; *Orhan c. Turchia* , 2002, § 331; *İpek c. Turchia* , 2004, § 168; *Bazorkina c. Russia*, 2006, § 111; *Magomadov c. Russia*, 2007, § 99; *Meryem Çelik e altri c. Turchia*, 2013, § 60; *Mikiyeva e altri c. Russia*, 2014, § 160; *Kushtova e altri c. Russia (n. 2)*, 2017, § 83; e, per contro, *Tahsin Acar c. Turchia* [GC], 2004, §§ 217-219; *Nesibe Haran c. Turchia* , 2005, § 68; *Shafiyeva c. Russia*, 2012, § 79; *Kagirov c. Russia*, 2015, § 97).

c. Responsabilità dello Stato di proteggere il diritto alla vita

143. La scomparsa di una persona in circostanze pericolose per la vita impone allo Stato, ai sensi dell'obbligo positivo inerente all'articolo 2 della Convenzione, di adottare misure operative per proteggere il diritto alla vita della persona scomparsa (*Koku c. Turchia*, 2005, § 132; *Osmanoğlu c. Turchia*, 2008, § 75)[2].

144. A tale riguardo un'eventuale negligenza manifestata dalle autorità inquirenti o di vigilanza a fronte di minacce reali e imminenti per la vita di una specifica persona, provenienti da agenti dello Stato che agiscono al di fuori dei loro doveri istituzionali, può comportare la violazione dell'obbligo positivo di proteggere la vita (*Gongadze c. Ucraina*, 2005, § 170; *Turluyeva c. Russia*, 2013, §§ 100-101).

145. In una recente causa, in cui era scomparsa una giovane donna affetta da schizofrenia, la Corte ha concluso che le autorità, che erano a conoscenza dell'esistenza di un rischio reale e immediato di suicidio, avevano adottato misure immediate e adeguate al fine di ritrovarla in vita. Era stato pertanto adempiuto l'obbligo sostanziale dello Stato di proteggere il diritto alla vita (*Goncalves Monteiro c. Portogallo*, 2022, § 118; si veda altresì *Tunç c. Turchia* (dec.), 2022, §§ 82-83, in cui la Corte non ha

[2] Si veda la sezione "Protezione della vita**Error! Reference source not found.**"

riscontrato alcuna indicazione che le autorità fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita del congiunto dei ricorrenti, che era scomparso mentre era pendente un procedimento penale a suo carico per la sua asserita partecipazione a un'organizzazione terroristica e pertanto alcuna indicazione che esse non avessero adottato le misure che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse).

6. Uccisioni commesse da agenti dello Stato in qualità di privati

146. Gli Stati contraenti sono responsabili ai sensi della Convenzione delle violazioni dei diritti umani causate da atti commessi dai loro agenti nello svolgimento dei loro doveri (*Krastanov c. Bulgaria*, 2004, § 53). L'attribuzione della qualità di agente dello Stato ai fini della Convenzione è determinata in base a una moltitudine di criteri, uno dei quali è funzionale (*Fergec c. Croazia*, 2017, § 36). La Corte ha inoltre ritenuto che qualora la condotta di un agente dello Stato sia illegale, la questione di sapere se gli atti contestati possano essere attribuiti allo Stato esige una valutazione della totalità delle circostanze e l'esame della natura e delle circostanze della condotta in questione (*Sašo Gorgiev c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 2012, §§ 47-48).

147. In particolare, la Corte ha concluso che gli Stati, in linea di massima, non siano direttamente responsabili delle uccisioni o delle lesioni commesse da agenti dello Stato in qualità di privati, tranne qualora tali agenti, nel commettere l'atto illecito in questione abbiano utilizzato la loro posizione almeno con la complicità o l'acquiescenza delle autorità a prescindere dal fatto che l'agente interessato fosse o meno in servizio all'epoca dei fatti (*Enukidze e Girgvliani c. Georgia*, 2011, § 290; *Kotelnikov c. Russia*, 2016, § 93; *Fergec c. Croazia*, 2017, § 36).

148. Tuttavia, in tali circostanze, rimane l'obbligo dello Stato di adottare misure adeguate per salvaguardare le vite delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (si veda, per esempio, l'approccio adottato nella causa *Gorovenky e Bugara c. Ucraina*, 2012, §§ 31-40).

149. In una recente causa in cui un ufficiale azero aveva ucciso un ufficiale armeno e minacciato di uccidere un altro soldato armeno mentre partecipava a un corso tenuto dalla NATO a Budapest, la Corte ha ritenuto che l'Azerbaigian non potesse essere considerato responsabile degli atti in questione. A tale riguardo, ha attribuito cruciale importanza al fatto che l'uccisore non avesse agito nell'esercizio dei suoi doveri ufficiali o per ordine dei suoi superiori. La Corte ha inoltre rigettato i rilievi dei ricorrenti, basati sull'articolo 11 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato per atti internazionalmente illeciti delle Nazioni Unite: benché le misure adottate dal Governo azero dimostrassero palesemente la sua "approvazione" e la sua "conferma" degli atti criminosi dell'autore del reato, non è stato dimostrato in maniera convincente che l'Azerbaigian avesse "riconosciuto" e "adottato" "chiaramente e inequivocabilmente" gli atti dell'uccisore "come propri", assumendosi in tal modo direttamente ed espressamente, in prima persona, la responsabilità per l'effettiva uccisione di una vittima e il tentato omicidio di un'altra (*Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*, 2020, §§ 111-118).

150. Per contro, in una causa concernente l'uccisione mirata di un dissidente politico russo che aveva disertato nel Regno Unito mediante la somministrazione di una forte dose di polonio 210, la Corte, data la sussistenza di prove plausibili del coinvolgimento dello Stato che il Governo convenuto non aveva confutato, ha concluso che i due soggetti russi, che l'inchiesta interna nel Regno Unito aveva individuato quali autori del reato, avevano agito in qualità di agenti dello Stato e che l'atto lamentato era pertanto attribuibile alla Russia (*Carter c. Russia*, 2021, §§ 162-169).

IV. Obblighi procedurali

Articolo 2 § 1 della Convenzione

"1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)"

Parole chiave

Indagine effettiva (2-1)

A. Portata degli obblighi procedurali

151. Gli obblighi procedurali dello Stato sono stati formulati per la prima volta nel contesto del ricorso alla forza letale da parte di agenti dello Stato in cui la Corte ha ritenuto che la proibizione giuridica generale dell'uccisione arbitraria da parte di agenti dello Stato sarebbe stata inefficace, in pratica, in assenza di una procedura di riesame della legittimità del ricorso alla forza letale da parte di autorità statali. La Corte ha sottolineato che l'obbligo di proteggere il diritto alla vita ai sensi di tale disposizione, unitamente al dovere generale degli Stati, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di "riconoscere a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nella Convenzione", esige implicitamente che debba esservi qualche forma di indagine ufficiale effettiva qualora delle persone siano state uccise in conseguenza dell'uso della forza da parte, *inter alios*, di agenti dello Stato (*McCann e altri c. Regno Unito*, 1995, § 161).

152. A decorrere da quel momento la Corte ha ammesso che tale obbligo sorge in varie situazioni in cui una persona ha subito lesioni pericolose per la vita, è deceduta o è scomparsa in circostanze violente o sospette, a prescindere dal fatto che i presunti responsabili siano agenti dello Stato, privati cittadini, ignoti, o le stesse vittime (si vedano, per esempio, in ordine alla violenza tra detenuti: *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002, § 69; agli omicidi commessi da detenuti che beneficiavano di programmi di liberazione anticipata o di reinserimento sociale: *Maiorano e altri c. Italia*, 2009, §§ 123-26; agli omicidi di personalità di rilievo: *Kolevi c. Bulgaria*, 2009, §§ 191-215; alla violenza domestica: *Opuz c. Turchia*, 2009, § 150; ; a scomparse o decessi sospetti: *Iorga c. Moldavia*, 2010, § 26; *Tahsin Acar c. Turchia* [GC], 2004, § 226; al suicidio: *Trubnikov c. Russia*, 2005; *Mosendz c. Ucraina*, 2013, § 92; *Vasîlca c. Repubblica di Moldavia*, 2014, § 28).

Ciò discende dall'articolo 2, che impone a tale Stato l'obbligo di garantire il diritto alla vita predisponendo efficaci disposizioni penali per scoraggiare la commissione di reati contro la persona, sostenute da meccanismi di applicazione della legge finalizzati alla prevenzione, alla repressione e alla punizione delle violazioni di tali disposizioni. Tale obbligo esige implicitamente che debba essere prevista qualche forma di indagine ufficiale effettiva qualora vi sia motivo di ritenere che una persona abbia riportato lesioni pericolose per la vita in circostanze sospette, anche qualora il presunto autore dell'aggressione fatale non sia un agente dello Stato (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], 2015, § 171).

153. La Corte ha inoltre esteso la portata di tale obbligo alle circostanze in cui una persona ha subito lesioni pericolose per la vita, o sono avvenuti decessi in circostanze potenzialmente in grado di comportare la responsabilità dello Stato per asserita negligenza (si vedano, per esempio, nel contesto della sanità: *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, § 214; e degli incidenti stradali: *Anna Todorova c. Bulgaria*, 2011, § 72). In tali cause la Corte ha ritenuto che si debba considerare che anche l'articolo 2 della Convenzione imponga allo Stato di predisporre un sistema giudiziario efficace e indipendente in modo da assicurare strumenti giuridici in grado di accertare i fatti, obbligare i responsabili a rispondere, e fornire adeguata riparazione alla vittima (*Sinim c. Turchia*, 2017, § 59;

Ciechońska c. Polonia, 2011, § 66). In tali cause la Corte ha trasposto, con alcuni adattamenti e una certa gradualità, i principi generali concernenti l'obbligo di indagare, in particolare gli standard minimi richiesti [3].

154. Quando la vittima di un'aggressione mortale è un agente dello Stato che stava svolgendo i suoi doveri ufficiali, la Corte ha sottolineato che l'obbligo procedurale dello Stato imponeva un'indagine supplementare per stabilire se anche atti o omissioni dovuti a negligenza da parte di funzionari abbiano direttamente contribuito a tale decesso (*Ribcheva e altri c. Bulgaria*, 2021, §§ 125-130).

B. Relazione tra l'aspetto sostanziale e quello procedurale

155. La giurisprudenza della Corte ha ritenuto che l'obbligo dello Stato di svolgere un'indagine effettiva sia un obbligo inerente all'articolo 2, il quale esige, *inter alia*, che il diritto alla vita sia "protetto dalla legge". Benché l'inosservanza di tale obbligo possa avere conseguenze per il diritto tutelato dall'articolo 13, l'obbligo procedurale di cui all'articolo 2 è considerato un obbligo distinto (*İlhan c. Turchia* [GC], 2000, §§ 91-92; *Šilih c. Slovenia* [GC], 2009, §§ 153-154). Ciò può dare luogo alla constatazione di "un'ingerenza" distinta e indipendente. Tale conclusione deriva dal fatto che la Corte ha costantemente esaminato la questione degli obblighi procedurali separatamente da quella dell'osservanza degli obblighi sostanziali (e, se appropriato, ha riscontrato la distinta violazione dell'articolo 2 a tale titolo) e dal fatto che, in diverse occasioni, è stata dedotta la violazione dell'obbligo procedurale di cui all'articolo 2, in assenza di doglianze in ordine al suo aspetto sostanziale (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], 2016, § 231).

C. Finalità dell'indagine

156. Ai sensi dell'articolo 2 l'essenziale finalità dell'indagine è garantire l'effettiva attuazione della legislazione interna che salvaguarda il diritto alla vita e, nei casi riguardanti agenti o organi dello Stato, garantire che essi rispondano dei decessi che avvengono nell'ambito della loro responsabilità (*Hugh Jordan c. Regno Unito*, 2001, § 105; *Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 110; *Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], 2011, § 163).

D. Forma dell'indagine

157. La forma di indagine che conseguirà le finalità dell'articolo 2 può variare a seconda delle circostanze. Tuttavia, qualunque sia il metodo impiegato, le autorità devono procedere d'ufficio qualora la questione sia stata portata alla loro attenzione. Non possono lasciarla all'iniziativa dei congiunti chiedendo loro di presentare una formale denuncia o di assumersi la responsabilità di svolgere procedure di indagine (*Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], 2011, § 165).

158. Nel contesto di uccisioni commesse asseritamente da agenti dello Stato o in collusione con essi, nell'esame dell'osservanza da parte dello Stato dei suoi obblighi procedurali ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, non si può tenere conto dei procedimenti civili instaurati per iniziativa dei congiunti e non delle autorità, che non prevedono l'individuazione o la punizione dei presunti colpevoli (*Hugh Jordan c. Regno Unito*, 2001, § 141) in quanto, in tali casi, l'obbligo procedurale dello Stato ai sensi dell'articolo 2 non può essere soddisfatto semplicemente mediante la concessione di un risarcimento (*McKerr c. Regno Unito* (dec.), 2000, § 121; *Bazorkina c. Russia*, 2006, § 117; *Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], 2011, § 165).

159. La Corte ha spiegato che ciò avviene in quanto nei casi di omicidio l'interpretazione secondo la quale l'articolo 2 comporta l'obbligo di condurre un'indagine ufficiale è giustificata non soltanto perché le accuse riguardanti un simile reato danno luogo normalmente a una responsabilità penale,

3. Si veda la Sezione relativa agli Obblighi procedurali in ordine a decessi o a gravi lesioni.

ma anche perché spesso, in pratica, nel contesto di uccisioni commesse asseritamente da agenti dello Stato o in collusione con essi, le vere circostanze del decesso sono, o possono essere note per lo più soltanto a funzionari o ad autorità statali, e quindi l'instaurazione di un appropriato procedimento interno, quale l'azione penale, un procedimento disciplinare o un procedimento mediante il quale le vittime e le loro famiglie esperiscono i ricorsi disponibili, è subordinata allo svolgimento di un'adeguata indagine ufficiale (*Makaratzis c. Grecia* [GC], 2004, § 73; *Khashiyev e Akayeva c. Russia*, 2005, §§ 120-121).

E. Natura e grado dell'esame

160. La natura e il grado dell'esame che soddisfa la soglia minima di efficacia dell'indagine dipendono dalle circostanze del particolare caso e devono essere valutati sulla base di qualsiasi fatto rilevante, tenendo conto delle realtà pratiche del lavoro investigativo (*Centro per le risorse giuridiche nell'interesse di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], 2014, § 147). Non è possibile ridurre la varietà di situazioni che possono verificarsi a un semplice elenco di controllo di atti investigativi o ad altri criteri semplificati (*Velikova c. Bulgaria*, 2000, § 80).

161. Quando un decesso sospetto è stato causato per mano di un agente dello Stato, le competenti autorità interne devono svolgere un esame particolarmente rigoroso della conseguente indagine (*Enukidze e Girgvliani c. Georgia*, 2011, § 277; *Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], 2016, § 234).

162. Nel contesto delle scomparse, dato il fatto che una scomparsa costituisce un fenomeno distinto, caratterizzato da una continua situazione di incertezza e di assenza di spiegazioni, in cui non sono fornite informazioni, o in cui può persino esservi un deliberato occultamento o offuscamento di quanto accaduto e tale situazione si protrae spesso nel tempo, prolungando il tormento dei congiunti della vittima con un elemento distintivo aggiuntivo, ovvero la successiva mancata comunicazione del luogo in cui si trova la persona scomparsa e della sua sorte, che dà luogo a una situazione continua. Pertanto, in tali casi, l'obbligo procedurale persisterà, potenzialmente, fino a quando non è comunicata la sorte della persona; il persistente mancato svolgimento dell'indagine prescritta è considerato una violazione continua. Ciò avviene, anche qualora possa essere infine presunto il decesso (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], 2009, § 148).

163. In caso di uccisione su commissione, la Corte ha ritenuto che l'indagine non potesse essere considerata adeguata in assenza di autentici e seri sforzi investigativi finalizzati a individuare il mandante del reato, ovvero, la persona o le persone che avevano commissionato l'assassinio. In tali casi, l'esame svolto dalle autorità interne doveva essere finalizzato ad andare oltre l'identificazione dell'esecutore materiale (*Mazepa e altri c. Russia*, 2018, §§ 75-79; si veda altresì *Nemtsova c. Russia*, 2023, §§ 111 e 116).

164. Nel caso in cui la vittima dell'uccisione sia un giornalista, la Corte, rinviando alla Raccomandazione CM/Rec (2016)4 sulla tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei media, ha ritenuto che fosse della massima importanza verificare l'eventuale nesso tra il reato e l'attività professionale del giornalista (*Mazepa e altri c. Russia*, 2018, § 73).

165. Analogamente, nel caso in cui la vittima era un esponente politico di spicco e un leader dell'opposizione, la Corte ha ritenuto che fosse essenziale verificare l'esistenza di un'eventuale motivazione politica del suo omicidio nonché l'eventuale coinvolgimento di alcuni funzionari statali (*Nemtsova c. Russia*, 2023, §§ 117-127; si veda altresì *Navalnyy c. Russia (n. 3)* in cui le autorità avevano rifiutato di instaurare un procedimento penale per il tentato omicidio di un esponente di spicco dell'opposizione compiuto mediante una sostanza risultata essere un agente chimico nervino).

F. Requisiti dell'indagine

1. Indipendenza

166. Perché un'indagine su un'asserita uccisione illegale commessa da agenti dello Stato sia effettiva, si può in generale ritenere necessario che le persone responsabili dell'indagine e del suo svolgimento siano indipendenti dalle persone implicate nei fatti. Ciò significa non soltanto che non devono sussistere rapporti gerarchici o istituzionali, ma anche che deve esservi un'indipendenza pratica. Quello che è in gioco in ciò non è niente di meno che la fiducia pubblica nel monopolio statale dell'uso della forza (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], 2016, § 232).

167. I requisiti dell'articolo 2 esigono un esame concreto dell'indipendenza dell'indagine nella sua interezza, piuttosto che una valutazione astratta (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], 2015, § 222).

168. Inoltre, l'articolo 2 non esige che le persone e gli organi responsabili dell'indagine godano di un'indipendenza assoluta, ma piuttosto che siano sufficientemente indipendenti dalle persone e dalle strutture che sono verosimilmente responsabili. L'adeguatezza del grado di indipendenza è valutata alla luce di tutte le circostanze, che sono necessariamente specifiche in ciascuna causa (*ibid.*, § 223).

169. Tuttavia, qualora sia messa in discussione l'indipendenza prevista dalla legge o istituzionale, tale situazione, benché non determinante, richiederà un esame più rigoroso da parte della Corte al fine di accertare se l'indagine sia stata svolta in modo indipendente. Qualora sorga una questione concernente l'indipendenza e l'imparzialità di un'indagine, l'approccio corretto consiste nell'esaminare se e in quale misura la circostanza contestata abbia compromesso l'efficacia dell'indagine e la sua capacità di fare luce sulle circostanze del decesso e di punire i responsabili (*ibid.*, § 224).

170. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che i pubblici ministeri fanno inevitabilmente affidamento sulla polizia per ottenere informazioni e sostegno, e che ciò non è di per sé sufficiente per concludere che essi non siano sufficientemente indipendenti dalla polizia. Sorgono, piuttosto, problemi qualora un pubblico ministero abbia uno stretto rapporto di lavoro con una particolare forza di polizia (*Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], 2007, § 344).

171. La Corte ha riscontrato la mancanza di indipendenza nelle indagini qualora, per esempio, gli investigatori:

- fossero potenziali sospetti (*Bektaş e Özalp c. Turchia*, 2010, § 66; *Orhan c. Turchia*, 2002, § 342);
- fossero diretti colleghi delle persone sottoposte a indagini o suscettibili di esserlo (*Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], 2007, §§ 335-341; *Emars c. Lettonia*, 2014, §§ 85 e 95);
- avessero un rapporto gerarchico con i potenziali sospetti (*Şandru e altri c. Romania*, 2009, § 74; *Enukidze e Girgvliani c. Georgia*, 2011, §§ 247 et seq.).

172. In alcuni casi la Corte ha interpretato specifici atti degli organi investigativi come se indicassero la mancanza di indipendenza, per esempio,

- la mancata applicazione di alcune misure che avrebbero chiarito le circostanze della causa (*Sergey Shevchenko c. Ucraina*, 2006, §§ 72-73);
- l'eccessiva importanza attribuita alle dichiarazioni degli indagati (*Kaya c. Turchia*, 1998, § 89);
- il mancato approfondimento di alcune ovvie e necessarie linee di indagine (*Oğur c. Turchia* [GC], 1999, §§ 90-91);
- l'inerzia (*Rupa c. Romania (n. 1)*, 2008, §§ 123-124).

173. La Corte non ha riscontrato problemi di indipendenza dell'indagine nelle seguenti circostanze:

- il semplice fatto che gli investigatori e gli indagati condividessero l'alloggio nel particolare contesto di operazioni militari condotte all'estero (*Jaloud c. Paesi Bassi* [GC], 2014, § 189);
- nel caso in cui il tribunale militare che svolgeva il riesame dell'indagine non godeva di piena indipendenza sul piano normativo ma non sussistevano rapporti diretti di natura gerarchica, istituzionale o di altro tipo tra tale organo e il principale potenziale sospetto, e la specifica condotta di tale tribunale non denotava mancanza di indipendenza o di imparzialità nella conduzione dell'indagine (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], 2015, § 254).

2. Adeguatezza

174. Perché sia "effettiva" nel senso in cui tale espressione deve essere intesa nel contesto dell'articolo 2 della Convenzione, l'indagine su un decesso che comporta la responsabilità della Parte contraente ai sensi di tale articolo deve essere innanzitutto adeguata (*Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], 2007, § 324). Ciò significa che deve consentire di determinare se la forza utilizzata fosse o meno giustificata date le circostanze e di individuare, e - se del caso - punire i responsabili (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], 2016, § 243). Non si tratta di un obbligo di risultato, bensì di mezzi (*Tahsin Acar c. Turchia* [GC], 2004, § 223; *Jaloud c. Paesi Bassi* [GC], 2014, § 186).

175. Le autorità devono adottare qualsiasi ragionevole misura in loro potere per procurarsi le prove relative all'incidente, comprese, *inter alia*, le deposizioni di testimoni oculari, le prove medico-legali e, se opportuno, un'autopsia che fornisca un resoconto completo e accurato delle lesioni e un'analisi obiettiva dei risultati clinici, compresa la causa del decesso. (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], 2016, § 233). A tale proposito, la Corte ha ritenuto che in alcune circostanze un'indagine effettiva possa richiedere l'esumazione delle salme dei defunti, anche qualora la famiglia si opponga (*Solska e Rybicka c. Polonia*, 2018, §§ 120-121). Inoltre, qualora agenti dello Stato abbiano fatto ricorso alla forza, l'indagine deve essere effettiva anche nel senso che deve consentire di determinare se la forza utilizzata fosse o meno giustificata (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], 2016, § 233). Qualsiasi carenza dell'indagine che comprometta la sua capacità di accertare la causa del decesso o la persona o le persone responsabili rischia di violare tale requisito (*Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], 2011, § 166).

176. In particolare, le conclusioni dell'indagine devono essere fondate su un'analisi approfondita, obiettiva e imparziale di tutti gli elementi rilevanti. Trascurare di seguire una linea di indagine di evidente importanza compromette in misura determinante la capacità dell'indagine di accertare le circostanze del caso e l'identità dei responsabili (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], 2015, § 175).

177. La Corte ha ritenuto l'indagine inadeguata quando, per esempio:

- l'indagine su una sparatoria con esito fatale a opera della polizia, avvenuta nel corso di un tentativo di arresto, è stata compromessa da carenze quali il mancato rilevamento delle tracce di polvere da sparo sulle mani degli agenti in questione; la mancata ricostruzione dell'incidente; il mancato esame delle armi e delle munizioni degli agenti; la mancanza di un'adeguata documentazione fotografica del trauma causato al corpo della vittima dal proiettile fatale; la mancata separazione degli agenti coinvolti nell'incidente prima del loro interrogatorio (*Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], 2007, §§ 326-332);
- l'indagine medico-legale è stata carente (*Tanlı c. Turchia*, 2001, § 153; si veda, per contro, *A.P. c. Austria,* 2024, §§ 154-58);
- le autorità hanno accettato la versione dei fatti presentata dagli agenti dello Stato accusati senza ascoltare nessun altro testimone (*Özalp e altri c. Turchia*, 2004, § 45 oppure hanno fatto grande affidamento sul rapporto redatto da essi (*İkincisoy c. Turchia*, 2004, § 78);

- non è stato esaminato il registro di volo che costituiva un elemento fondamentale per l'eventuale individuazione e perseguimento dei responsabili del bombardamento di villaggi civili da parte di aerei militari (*Benzer e altri c. Turchia*, 2013, § 196);
- l'indagine relativa all'omicidio su commissione di una giornalista investigativa si è concentrata su un'unica linea di indagine, trascurando le altre ipotesi (*Mazepa e altri c. Russia*, 2018, §§ 77-79);
- l'indagine relativa alle circostanze che avevano condotto al decesso del figlio del ricorrente cui un commilitone aveva accidentalmente sparato durante il servizio militare non aveva chiarito alcune importanti questioni di fatto, come il tempo complessivo occorso per il trasferimento in ospedale nonché la natura e l'origine di diverse lesioni riscontrate durante l'autopsia (*Dimaksyan c. Armenia*, 2023, § 102).

178. Per contro, la Corte, tenuto conto delle varie misure adottate dalle autorità interne, non ha riscontrato problemi di inadeguatezza delle indagini nelle cause:

- *Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], 2015, § 209, concernente l'indagine relativa al decesso del figlio e fratello dei ricorrenti nel corso del servizio militare;
- *Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], 2016, § 286, concernente l'indagine relativa agli spari fatali che avevano causato il decesso di una persona ritenuta erroneamente un sospetto terrorista;
- *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 309, concernente l'indagine relativa agli spari che avevano causato la morte di un manifestante da parte di un membro delle forze di sicurezza nel corso di un vertice del G8;
- *Palić c. Bosnia-Erzegovina*, 2011, §§ 64-66, concernente l'indagine relativa alla scomparsa del marito della ricorrente nel corso della guerra in Bosnia-Erzegovina;
- *Tunç c. Turchia* (dec.), 2022, §§ 96-97, concernente l'indagine delle autorità relativa alla scomparsa del congiunto dei ricorrenti nei confronti del quale pendeva un procedimento penale per la sua asserita partecipazione a un'organizzazione terroristica;
- *Fraisse e altri c. Francia*, 2025, §§ 161-162, concernente il decesso di uno studente in conseguenza dell'esplosione di una granata stordente lanciata da un gendarme nel corso di violenti scontri tra i manifestanti e la gendarmeria mobile.

3. Sollecitudine e ragionevole rapidità

179. L'articolo 2 esige che le indagini siano svolte sollecitamente (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], 2016, § 237) e procedano con ragionevole rapidità (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 305).

180. La Corte ammette che possano esservi ostacoli o difficoltà che in una particolare situazione impediscono il progresso di un'indagine, ma ritiene che possa essere generalmente considerata essenziale una rapida risposta da parte delle autorità in indagini concernenti l'uso della forza letale, al fine di mantenere la fiducia pubblica nell'aderenza delle autorità allo stato di diritto ed evitare qualsiasi parvenza di collusione o di tolleranza di atti illeciti (*Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], 2011, § 167; *Tahsin Acar c. Turchia* [GC], 2004, § 224; *Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], 2016, § 237).

181. La Corte osserva che il decorso del tempo può non soltanto compromettere un'indagine, bensì anche compromettere definitivamente la possibilità che sia ultimata (*Mocanu e altri c. Romania* [GC], 2014, § 337).

182. La Corte ha ritenuto che le autorità interne non avessero, *inter alia*, indagato con sufficiente sollecitudine e ragionevole rapidità nelle seguenti cause:

- *Kelly e altri c. Regno Unito*, 2001, § 136: l'istruttoria relativa all'uccisione dei congiunti dei ricorrenti nel corso di un'operazione condotta dalle forze di sicurezza è iniziata otto anni dopo i decessi;

- *Nafiye Çetin e altri c. Turchia*, 2009, § 42: il procedimento penale instaurato per chiarire i fatti e individuare e punire i responsabili del decesso di un congiunto che si trovava in stato di fermo di polizia è rimasto pendente per quasi quindici anni;
- *Mocanu e altri c. Romania* [GC], 2014, § 348: l'indagine relativa all'uccisione del Sig. Mocanu nel corso delle manifestazioni del 1990 contro il regime romeno è rimasta pendente, nel complesso, per oltre ventitré anni;
- *Hemsworth c. Regno Unito*, 2013, § 74: l'indagine è iniziata tredici anni dopo l'uccisione dei congiunti dei ricorrenti, commessa asseritamente dalle forze di sicurezza nell'Irlanda del Nord;
- *Jelić c. Croazia*, 2014, § 91: l'indagine relativa al sequestro e all'uccisione del marito della ricorrente avvenuti nel 1991 ha subito inspiegabili ritardi;
- *Mazepa e altri c. Russia*, 2018, § 81: l'indagine relativa all'uccisione su commissione di una giornalista investigativa, in particolare per quanto riguardava l'identità dei mandanti, era ancora pendente dopo oltre undici anni;
- *Durdaj e altri c. Albania*, 2023, § 235: il procedimento penale nei confronti di un alto funzionario dello Stato relativo al suo ruolo nell'esplosione di un impianto di demilitarizzazione delle armi che aveva causato decessi e lesioni personali gravi era ancora pendente dopo oltre quattordici anni dagli eventi.

183. La Corte, tuttavia, non ha ritenuto, in casi riguardanti uccisioni commesse asseritamente da Hezbollah, che la durata dell'indagine e/o del successivo procedimento penale li inficiasse. Prendendo atto della natura del reato, un'uccisione commessa da un autore ignoto, e degli sforzi necessari per smantellare un'organizzazione criminale, la Corte ha ritenuto che le indagini relative a tali casi, benché molto lunghe, non fossero inefficaci e che non si potesse affermare che le autorità non avevano agito in relazione alle uccisioni dei congiunti dei ricorrenti (*Bayrak e altri c. Turchia*, 2006, §§ 54-55; *Adıyaman c. Turchia* (dec.), 2010). Si vedano altresì, nel contesto di indagini relative a decessi e scomparse avvenuti nel corso di un conflitto armato, le cause, *Palić c. Bosnia-Erzegovina*, 2011, § 70; *Zdjelar e altri c. Croazia*, 2017, §§ 91-94.

4. Esame pubblico e partecipazione dei congiunti

184. L'indagine e i suoi risultati devono essere caratterizzati da un sufficiente livello di esame pubblico al fine di assicurare la responsabilità dell'operato sia praticamente che teoricamente. Tale requisito non giunge, tuttavia, a imporre la pubblicità di qualsiasi aspetto di tutti i procedimenti che seguono a un'indagine su un decesso violento, in quanto la divulgazione o, per esempio, la pubblicazione di rapporti di polizia e di materiale relativo all'indagine possono comportare questioni delicate con possibili effetti pregiudizievoli per privati cittadini o altre indagini e, pertanto, non possono essere ritenute un obbligo che discende automaticamente dall'articolo 2 della Convenzione. Il grado di esame pubblico richiesto può variare da un caso all'altro (*Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], 2007, § 353; *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 304).

185. Tuttavia, in tutti i casi, i congiunti della vittima devono partecipare alla procedura nella misura necessaria a salvaguardare i loro legittimi interessi (*Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], 2011, § 167). Ciò non significa che le autorità investigative debbano soddisfare ogni richiesta di specifiche misure investigative presentata da un congiunto nel corso delle indagini (*Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], 2007, § 348; *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 304). Inoltre, l'assenza di un pubblico esame delle indagini di polizia può essere compensata fornendo alla popolazione o ai congiunti della vittima l'accesso necessario durante altre fasi della procedura (*Hugh Jordan c. Regno Unito*, 2001, § 121).

186. La Corte ha concluso che l'indagine non era accessibile ai congiunti o che non consentiva un adeguato esame pubblico qualora:

- la famiglia della vittima non avesse avuto accesso all'indagine o agli atti giudiziari (*Oğur c. Turchia* [GC], 1999, § 92; si veda altresì *Tagiyeva c. Azerbaigian*, 2022, § 73 in cui la ricorrente non ha avuto accesso agli atti) oppure non fosse stata informata di significativi sviluppi dell'indagine (*Betayev e Betayeva c. Russia*, 2008, § 88; si veda altresì *Boychenko c. Russia*, 2021, § 99 in cui alla ricorrente non era stata riconosciuta la qualità di vittima ed ella non era stata informata degli atti dell'indagine);
- la moglie della vittima non avesse ricevuto informazioni sui progressi dell'indagine; non avesse potuto esaminare adeguatamente il fascicolo e non avesse ricevuto il verbale delle deposizioni dei testimoni o di altri atti procedurali (*Mezhiyeva c. Russia*, 2015, § 75);
- il padre della vittima non fosse stato informato della decisione di non procedere penalmente (*Güleç c. Turchia*, 1998, § 82);
- la partecipazione dei congiunti all'indagine fosse stata subordinata alla presentazione di una denuncia da parte di essi unitamente a una domanda di costituzione di parte civile (*Slimani c. Francia*, 2004, § 47);
- le autorità inquirenti avessero tentato di negare ai ricorrenti gli atti dell'indagine (*Benzer e altri c. Turchia*, 2013, § 193);
- il padre della persona deceduta non avesse avuto accesso agli atti del fascicolo penale o dell'indagine amministrativa e fosse stato informato del decesso del figlio soltanto dopo che era stata effettuata l'autopsia, sebbene la salma del defunto fosse stata identificata precedentemente (*Fountas c. Grecia*, 2019, § 96);
- totale mancanza di pubblicità e di coinvolgimento delle ricorrenti nelle due indagini interne del Ministero degli affari interni relative al decesso del loro congiunto, un agente di polizia ucciso da un individuo pericoloso nel corso di un'operazione di polizia, che aveva influito sulla loro possibilità di proporre un'azione risarcitoria (*Ribcheva e altri c. Bulgaria*, 2021, §§ 146-147).

187. La Corte non ha riscontrato problemi di accessibilità dell'indagine ai congiunti o alla popolazione nelle cause:

- *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 315, concernente l'indagine sul ferimento che aveva causato la morte di un manifestante da parte di un membro delle forze di sicurezza nel corso del vertice del G8;
- *Bubbins c. Regno Unito*, 2005, § 161, in cui il fratello della ricorrente era stato ucciso nel suo appartamento da agenti della polizia dopo un assedio durato due ore;
- *Palić c. Bosnia-Erzegovina*, 2011, § 69, concernente l'indagine sulla scomparsa del marito della ricorrente durante la guerra in Bosnia-Erzegovina;
- *Waresiak c. Polonia*, 2020, § 95, concernente le restrizioni applicabili ai congiunti della vittima in un procedimento penale concernente un minore.

G. Questioni connesse all'azione penale, alle sanzioni e ai risarcimenti

188. Non sussiste il diritto di ottenere il perseguimento o la condanna o l'inflizione di una particolare pena, e il fatto che un'indagine si concluda senza risultati concreti, o soltanto con risultati limitati, non è indicativo di alcuna carenza della stessa (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 306). Fino a questo momento, la Corte non ha mai censurato una decisione relativa all'azione penale che scaturiva da un'indagine conforme all'articolo 2 sotto tutti gli altri profili, né ha imposto al tribunale interno competente di disporre l'azione penale qualora esso avesse adottato un ponderato parere secondo il quale l'applicazione delle pertinenti disposizioni penali ai fatti noti non avrebbe comportato una condanna (*Hanan c. Germania* [GC], 2021, § 210).

189. Tuttavia, gli obblighi derivanti dall'aspetto procedurale dell'articolo 2 eccedono la fase dell'indagine ufficiale. Pertanto, se l'indagine ha dato luogo all'instaurazione di un procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, il procedimento globale, compresa la fase del processo, deve soddisfare i requisiti dell'obbligo positivo di proteggere le vite mediante la legge (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], 2004, § 95; *Ali e Ayşe Duran c. Turchia*, 2008, § 61).

190. A tale proposito, la Corte rammenta che normalmente si deve ritenere che un processo penale accusatorio, celebrato da un giudice indipendente e imparziale, fornisca le più forti garanzie di una procedura efficace al fine dell'accertamento dei fatti e dell'attribuzione della responsabilità penale (*McKerr c. Regno Unito* (dec.), 2000, § 134). Ciononostante, non si può escludere, per esempio, che i vizi di un'indagine possano compromettere in maniera fondamentale la capacità di un tribunale di determinare la responsabilità di un decesso (*Ağdaş c. Turchia*, 2004, § 102).

191. La Corte concede un sostanziale rispetto ai tribunali nazionali nella scelta delle sanzioni appropriate da infliggere per il maltrattamento e l'omicidio commessi da agenti dello Stato. Essa deve tuttavia esercitare un certo potere di controllo e intervenire nei casi di manifesta sproporzione tra il reato commesso e la sanzione inflitta (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], 2016, § 285).

192. Per esempio, la Corte ha sottolineato che difficilmente si possono considerare soddisfatti gli obblighi procedurali derivanti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione qualora un'indagine termini per prescrizione della responsabilità penale derivante dall'inerzia delle autorità (*Associazione "21 dicembre 1989" e altri c. Romania*, 2011, § 144).

193. Analogamente, nel contesto di un decesso a seguito di maltrattamenti inflitti da agenti dello Stato, la Corte ha ritenuto che la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive inflitte agli agenti della polizia condannati fosse paragonabile a una parziale amnistia e che tali misure, ai sensi della sua giurisprudenza, non potessero essere considerate ammissibili in quanto, conseguentemente, gli agenti condannati avevano goduto di una virtuale impunità malgrado la loro condanna (*Ali e Ayşe Duran c. Turchia*, 2008, § 69).

194. Inoltre, il riesame della Corte non è limitato alla severità delle pene inflitte inizialmente dai tribunali interni, ma comprende anche le modalità della loro successiva esecuzione (*Enukidze e Girgvliani c. Georgia*, 2011, §§ 269 e 275, , in cui la Corte ha riscontrato la violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2, *inter alia*, a causa dell'irragionevole clemenza dimostrata nei confronti dei condannati accordando loro la liberazione anticipata; *Kitanovska Stanojkovic e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 2016, § 33, in cui la Corte ha riscontrato la violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 a causa degli ingiustificati ritardi nell'esecuzione della pena detentiva). A tale proposito, la Corte ha sottolineato che il requisito dell'efficacia dell'indagine penale di cui all'articolo 2 può essere interpretato anche nel senso che esso impone agli Stati il dovere di eseguire le sentenze definitive senza indebito ritardo, e ha ritenuto valida tale interpretazione in quanto l'esecuzione di una pena inflitta nel contesto del diritto alla vita deve essere considerata parte integrante dell'obbligo procedurale dello Stato ai sensi di tale articolo (*Kitanovska Stanojkovic e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 2016, § 32, *Akelienė c. Lituania*, 2018, § 85, in cui la Corte, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato per rintracciare il condannato latitante dopo la sua condanna e ottenerne l'estradizione, non ha riscontrato alcuna violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2).

195. Ne consegue che la Corte ritiene che la concessione di un'amnistia in relazione all'uccisione o ai maltrattamenti inflitti a civili violerebbe gli obblighi dello Stato ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione in quanto ostacolerebbe le indagini su tali atti e condurrebbe necessariamente all'impunità dei responsabili (*Marguš c. Croazia* [GC], 2014, § 127). Analogamente, in linea di principio, sarebbe del tutto inopportuno e invierebbe un segnale sbagliato alla popolazione se gli autori di reati molto gravi mantenessero per il futuro l'idoneità a ricoprire pubblici uffici (*Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*, 2020, § 171).

196. In una causa che sollevava la questione dei rispettivi obblighi degli Stati nell'ambito del trasferimento di persone condannate, la Corte ha ritenuto che, mentre lo Stato di condanna (Ungheria) aveva fatto tutto il possibile per assicurare la completa esecuzione della condanna di un detenuto dopo il suo trasferimento in un altro Stato (Azerbaigian), gli atti di quest'ultimo gli avevano concesso in effetti l'impunità e non erano pertanto compatibili con l'obbligo di quello Stato ai sensi dell'articolo 2 di scoraggiare in maniera efficace la commissione di reati contro le vite delle persone (*Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*, 2020, rispettivamente §§ 195-197 e §§ 163- 173).

197. Infine, in un'altra causa in cui i tribunali interni avevano negato al ricorrente l'autorizzazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale relativo all'omicidio di suo fratello commesso da un privato e a ottenere un risarcimento, la Corte ha ritenuto che l'obbligo dello Stato di istituire un sistema giudiziario in grado di fornire una "adeguata riparazione" ai fini dell'articolo 2 richiedesse un rimedio che consentiva al ricorrente, in qualità di unico familiare e unico erede del fratello defunto - con il quale aveva intrattenuto uno stretto rapporto - di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale che aveva eventualmente subito (*Vanyo Todorov c. Bulgaria*, 2020, § 66).

H. Rinnovamento degli obblighi procedurali

198. L'obbligo procedurale vincola lo Stato per tutto il periodo durante il quale ci si può ragionevolmente attendere che le autorità adottino misure finalizzate a chiarire le circostanze di un decesso e ad accertarne la responsabilità (*Šilih c. Slovenia* [GC], 2009, § 157). Tuttavia, in alcuni casi, in una fase successiva possono emergere informazioni che asseritamente fanno nuova luce sulle circostanze di un'uccisione. Sorge allora la questione di sapere se e in quale forma torni in vigore l'obbligo procedurale di indagare. A tal fine, la Corte ha ritenuto che, qualora sussista un'accusa, una prova o un'informazione plausibile o credibile pertinente al fine dell'individuazione e dell'eventuale perseguimento o punizione dell'autore di un omicidio, le autorità abbiano l'obbligo di adottare ulteriori misure investigative (*Brecknell c. Regno Unito*, 2007, § 71).

199. La natura e la portata della successiva indagine richiesta dall'obbligo procedurale dipendono inevitabilmente dalle circostanze di ciascun particolare caso e possono differire notevolmente da ciò che ci si aspetta immediatamente dopo il decesso (*Harrison e altri c. Regno Unito* (dec.), 2014, § 51). Il decorso del tempo costituisce inevitabilmente un ostacolo, per esempio in ordine alla localizzazione dei testimoni e alla loro capacità di ricordare gli eventi in maniera attendibile. Le indagini di questo tipo possono, in alcuni casi, essere ragionevolmente limitate alla verifica della credibilità della fonte o delle presunte nuove prove (*Cerf c. Turchia*, 2016, § 65). Inoltre, in tali casi il criterio della rapidità differisce notevolmente da quello applicabile in episodi recenti, in cui il fattore temporale è spesso essenziale per conservare prove fondamentali presenti sulla scena del delitto e interrogare i testimoni quando i loro ricordi sono ancora freschi e particolareggiati (*Gurtekin e altri c. Cipro* (dec.), 2014, § 21 con ulteriori rinvii).

200. Alla luce del fine principale della riapertura delle indagini, le autorità hanno il diritto di tenere conto delle prospettive di successo dell'azione penale (*Brecknell c. Regno Unito*, 2007, § 71).

201. Tuttavia, vi sono pochi motivi per adottare un approccio eccessivamente prescrittivo in ordine alla possibilità di un obbligo di indagare su uccisioni illecite molti anni dopo gli eventi, in quanto l'interesse pubblico a ottenere il perseguimento e la condanna degli autori dei reati è fermamente riconosciuto, specialmente nel contesto di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità (*Jelić c. Croazia*, 2014, § 52).

I. Indagini relative a reati ispirati dall'odio

202. Quando indagano su aggressioni violente, le autorità devono adottare tutte le misure ragionevoli per smascherare le loro eventuali motivazioni discriminatorie. Trattare la violenza con intento

discriminatorio allo stesso modo della violenza priva di tali connotazioni equivale a chiudere gli occhi sulla natura specifica di atti particolarmente deleteri per i diritti fondamentali (*Stoyanova c. Bulgaria*, 2018, § 64). Non fare distinzioni nel modo di trattare situazioni che sono sostanzialmente differenti può costituire un trattamento ingiustificato inconciliabile con l'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 2 (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 160).

203. Per esempio, qualora le circostanze di un'aggressione presentino i segni distintivi della violenza basata sul genere, le autorità devono reagire con particolare diligenza nello svolgimento della misura di indagine. Ogni volta che sussiste il sospetto che un'aggressione possa essere stata motivata dal genere, è particolarmente importante che l'indagine sia condotta energicamente (*Tërshana c. Albania*, 2020, § 160).

204. Analogamente nei casi in cui vi è un'accusa di violenza per motivi razziali, è particolarmente importante che l'indagine sia condotta energicamente e imparzialmente, tenendo conto della necessità di ribadire costantemente la condanna della società nei confronti del razzismo e di mantenere la fiducia delle minoranze nella capacità delle autorità di proteggerle dalla minaccia della violenza razzista (*Menson c. Regno Unito* (dec.), 2003; *Gjikondi e altri c. Grecia*, 2017, § 118).

205. L'obbligo di reagire adeguatamente a tali aggressioni si estende al procedimento giudiziario in cui si decide se e come condannare e punire i presunti responsabili (*Stoyanova c. Bulgaria*, 2018, § 64). Per esempio, nel caso del figlio di una ricorrente ucciso da tre uomini che lo ritenevano omosessuale, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 2 perché i tribunali interni nel condannare gli autori del reato non avevano potuto attribuire alcuna conseguenza giuridica tangibile ai motivi omofobici del reato. Ciò derivava da una lacuna nel diritto penale nel quale l'omicidio, motivato da ostilità nei confronti della vittima in ragione del suo reale o presunto orientamento sessuale, non era in quanto tale un reato "aggravato" o comunque considerato un reato più grave in ragione del particolare motivo discriminatorio alla base di esso (*Stoyanova c. Bulgaria*, 2018, §§ 70-76).

206. Si possono reperire informazioni più particolareggiate nella Guida alla giurisprudenza relativa all'articolo 14 e all'articolo 1 del Protocollo N. 12 – Divieto di discriminazione.

J. Obblighi procedurali in contesti transfrontalieri

207. La Corte ha sottolineato che, in generale, l'obbligo procedurale incombe sullo Stato convenuto alla cui giurisdizione era sottoposta la vittima al momento del decesso (*Emin e altri c. Cipro, Grecia e Regno Unito* (dec.), 2010), a meno che non sussistano circostanze particolari che impongono di discostarsi da tale approccio generale (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, §§ 241-242).

208. Inoltre, l'articolo 2 non esige che la legislazione penale degli Stati membri preveda una giurisdizione universale in casi riguardanti il decesso di un loro cittadino (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, § 244).

209. Ciononostante, anche in assenza di caratteristiche particolari, la Corte ha sottolineato che il corollario dell'obbligo dello Stato che indaga di ottenere prove situate in altre giurisdizioni, è un dovere dello Stato in cui esse si trovano di fornire, nell'ambito della sua competenza e dei suoi mezzi, l'assistenza sollecitata mediante una domanda di assistenza giudiziaria (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, § 245).

210. In particolare, la Corte ha osservato che quando in un episodio di violenza illegale che provoca un decesso sono presenti elementi transfrontalieri, le autorità dello Stato in cui sono fuggiti gli autori del reato e in cui potrebbero essere situate prove del reato, possono essere tenute, ai sensi dell'articolo 2, ad adottare misure effettive in proposito, se necessario di propria iniziativa (*Cummins e altri c. Regno Unito* (dec.), 2005; *O'Loughlin e altri c. Regno Unito* (dec.), 2005).

211. Qualora l'indagine effettiva relativa a un'uccisione illecita verificatasi nella giurisdizione di uno Stato contraente richieda la partecipazione di più di uno Stato contraente, lo speciale carattere della Convenzione quale trattato di esecuzione collettiva comporta in linea di principio l'obbligo per gli Stati interessati di cooperare efficacemente reciprocamente al fine di chiarire le circostanze dell'uccisione e di assicurare i responsabili alla giustizia. L'articolo 2 può pertanto imporre a entrambi gli Stati un duplice obbligo di cooperazione reciproca, comportando al medesimo tempo l'obbligo di chiedere assistenza e l'obbligo di fornirla. La natura e la portata di tali obblighi dipendono tuttavia dalle circostanze di ciascun particolare caso (*Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia* [GC], 2019, §§ 232-233; si veda *Israilov c. Russia*, 2023, §§ 121-126 e 127-136, concernente la mancata cooperazione delle autorità russe con le autorità austriache nell'indagine sull'omicidio del figlio del ricorrente in Austria; si veda altresì *Romeo Castaño c. Belgio*, in cui la Corte ha ritenuto che uno Stato membro dell'Unione europea debba cooperare con un altro Stato membro nel quadro del sistema del mandato d'arresto europeo (MAE) e valutare debitamente l'eventualità di consegnare una presunta terrorista latitante al fine dell'azione penale (2019, §§ 41-42 e 79-82).

212. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che tale obbligo di cooperazione poteva essere soltanto un obbligo di mezzi e non di risultato. Ciò significa che gli Stati interessati devono adottare tutte le misure ragionevoli in loro potere per cooperare reciprocamente, esaurendo in buona fede le possibilità a loro disposizione ai sensi degli applicabili strumenti internazionali in materia di assistenza giudiziaria e cooperazione in materia penale. Pertanto, in tale contesto, l'obbligo procedurale di cooperazione sarà violato soltanto nei confronti dello Stato che deve chiedere la cooperazione qualora non abbia attivato l'appropriato meccanismo di cooperazione previsto dai pertinenti trattati internazionali; e dallo Stato richiesto, qualora non abbia risposto in maniera adeguata o non abbia potuto invocare un motivo legittimo per rifiutare la cooperazione richiesta ai sensi di tali strumenti (*Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia* [GC], 2019, §§ 235-236). Per esempio, in relazione a una persona della quale sia stata richiesta la consegna mediante un mandato d'arresto europeo (MAE), non costituisce un legittimo motivo per rifiutare la cooperazione la constatazione dei tribunali dello Stato di esecuzione secondo la quale le condizioni di detenzione nello Stato richiedente sarebbero inumane e degradanti, qualora essa sia basata su elementi incompleti e superati (*Romeo Castaño c. Belgio*, 2019, §§ 85-90). Nei casi che coinvolgono uno Stato contraente e un'entità *de facto* sotto l'effettivo controllo di un altro Stato contraente, il dovere di cooperazione, in assenza di formali relazioni diplomatiche, può imporre a tali Stati di utilizzare altri canali di cooperazione più informali o indiretti, per esempio mediante Stati terzi od organizzazioni internazionali. In tali circostanze, la Corte tiene conto del fatto che gli Stati interessati abbiano utilizzato o meno qualsiasi canale di cooperazione informale o *ad hoc* a loro disposizione al di fuori dei meccanismi di cooperazione previsti dai pertinenti trattati internazionali, pur facendosi al contempo guidare dalle disposizioni di tali trattati in quanto espressione delle norme e dei principi applicati nel diritto internazionale (*Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia* [GC], 2019, §§ 237-238).

K. Obblighi procedurali nel contesto di conflitti armati

213. La Corte ha ritenuto che l'obbligo procedurale di cui all'articolo 2 continui ad applicarsi in condizioni di sicurezza difficili, anche nel contesto di conflitti armati. A tale riguardo, è chiaro che, qualora il decesso sul quale si deve indagare ai sensi dell'articolo 2 avvenga in circostanze di violenza generalizzata, conflitto armato o insurrezione, gli investigatori possono incontrare ostacoli sulla loro strada e vincoli concreti possono obbligare a utilizzare misure investigative meno efficaci o possono causare ritardi nelle indagini. Ciononostante, l'obbligo di cui all'articolo 2 comporta che anche in condizioni di sicurezza difficili sia adottata ogni ragionevole misura per assicurare che sia condotta un'indagine effettiva e indipendente sulle asserite violazioni del diritto alla vita (*Hanan c. Germania* [GC], 2021, § 204; *Georgia c. Russia (II)* [GC] (merito), 2021, § 326).

214. La Corte ha tuttavia chiarito che, nel contesto di indagini su decessi avvenuti nel corso di un conflitto armato, il dovere procedurale di cui all'articolo 2 deve essere applicato realisticamente (*Georgia c. Russia (II)* [GC] (merito), 2021, § 327). Pertanto, quando le difficoltà e i vincoli per le autorità investigative (a cominciare dal fatto che i decessi sono avvenuti nel corso di ostilità attive nell'ambito di un conflitto armato extraterritoriale) riguardano l'indagine nel suo insieme e continuano a condizionare la praticabilità delle misure investigative eventualmente adottabili nel corso di tutta l'indagine (comprese le misure investigative applicate dalle autorità civili nel territorio dello Stato membro), la Corte ha ritenuto che i criteri applicati alle indagini condotte dalle autorità requirenti civili di tale Stato membro dovessero essere guidati da quelli stabiliti in ordine alle indagini sui decessi avvenuti nel corso di un conflitto armato extraterritoriale (*Hanan c. Germania* [GC], 2021, § 200).

215. Nella causa *Ucraina e Paesi Bassi c. Russia* [GC], 2025, la Corte ha ritenuto che la Russia non avesse svolto un'indagine effettiva sull'abbattimento del volo MH17 in conseguenza del lancio da un territorio controllato dai separatisti di un missile fornito dalla Russia, che aveva provocato il decesso di tutti i 298 civili a bordo. A tale proposito, essa ha osservato, *inter alia*, che le indagini condotte dalle autorità erano state frammentarie, essendosi concentrate su alcuni aspetti dell'incidente al fine di dimostrare che la Russia non era coinvolta e di deviare la responsabilità sull'Ucraina; che i congiunti delle persone uccise non erano stati coinvolti nelle indagini e non erano stati direttamente informati degli esiti; e che le autorità non avevano cooperato efficacemente nell'indagine svolta dalla squadra investigativa comune internazionale (SIC).

L. Obblighi procedurali in ordine a decessi o a gravi lesioni avvenuti per negligenza

216. Come menzionato sopra, la Corte ha esteso la portata degli obblighi procedurali di cui all'articolo 2 alle circostanze in cui delle persone hanno subito lesioni che costituiscono un rischio per la vita o in cui sono avvenuti dei decessi causati da negligenza. Nel fare ciò, ha trasposto i principi generali, in particolare gli standard investigativi menzionati precedentemente, seppur adattandoli alle circostanze di tali casi.

1. Principi generali

217. La Corte ha ritenuto che possa sorgere una questione di responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione qualora l'ordinamento giuridico interno non sia in grado di assicurare che i responsabili rispondano degli atti di negligenza che mettono in pericolo o causano la perdita di vite umane (*Banel c. Lituania*, 2013, § 70).

218. Essa ha pertanto ritenuto che, nei casi in cui la negligenza di un privato ha comportato il decesso della vittima o gravi lesioni, il dovere degli Stati di adottare misure adeguate per la salvaguardia della vita delle persone sottoposte alla loro giurisdizione comprenda l'obbligo di predisporre un sistema giudiziario efficace e indipendente che assicuri la disponibilità di strumenti giuridici in grado di accertare i fatti, obbligare i responsabili a rispondere, e fornire alle vittime un'adeguata riparazione (*Fergec c. Croazia*, 2017, § 32, relativa all'efficacia di un procedimento riguardante l'esplosione di una granata in una pizzeria; *Ciechońska c. Polonia*, 2011, § 66, relativa al procedimento riguardante il decesso del marito della ricorrente, colpito da un albero in un luogo di cura; *Anna Todorova c. Bulgaria*, 2011, § 72, relativa al procedimento riguardante il decesso del figlio della ricorrente in un incidente stradale; *Ilbeyi Kemaloğlu e Meriye Kemaloğlu c. Turchia*, 2012, § 38, concernente il decesso del figlio di sette anni dei ricorrenti, morto per congelamento mentre tentava di tornare a casa a piedi durante una bufera di neve; *Kotelnikov c. Russia*, 2016, §§ 99-101, in cui il ricorrente aveva riportato gravi lesioni in un incidente stradale).

219. Nell'ambito della sanità, la Corte ha interpretato l'obbligo procedurale di cui all'articolo 2 nel senso che esso imponga agli Stati di istituire un sistema giudiziario efficace e indipendente, che consenta di determinare la causa del decesso dei pazienti affidati alle cure di medici, sia nel settore pubblico che in quello privato, e di obbligare i responsabili a rispondere dei loro atti (*Šilih c. Slovenia* [GC], 2009, § 192; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, § 214).

220. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che, qualora la violazione del diritto alla vita o all'integrità fisica non sia causata intenzionalmente, l'obbligo positivo di istituire un "sistema giudiziario efficace" è soddisfatto qualora l'ordinamento giuridico offra alle vittime un ricorso dinanzi a un tribunale civile che, da solo o congiuntamente a un ricorso dinanzi al tribunale penale, consenta di accertare le responsabilità e di ottenere un'adeguata riparazione di natura civile (*Calvelli e Ciglio c. Italia* [GC], 2002, § 51; *Mastromatteo c. Italia* [GC], 2002, § 90; *Vo c. Francia* [GC], 2004, § 90; *Anna Todorova c. Bulgaria*, 2011, § 73; *Cevrioğlu c. Turchia*, 2016, § 54; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, §§ 137 e 215). Qualora siano coinvolti agenti dello Stato o membri di alcune professioni, possono essere previste anche misure disciplinari (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, § 159 e *Zinatullin c. Russia*, 2020, § 32).

221. A tale proposito, la Corte ha inoltre sottolineato che la scelta dei mezzi per assicurare il rispetto degli obblighi positivi di cui all'articolo 2 è in linea di massima una questione che rientra nel margine di discrezionalità degli Stati contraenti. Esistono diverse vie per garantire i diritti tutelati dalla Convenzione, e anche qualora lo Stato non abbia applicato una particolare misura prevista dal diritto interno, esso può comunque adempiere al suo dovere positivo con altri mezzi. Tuttavia, perché tale obbligo sia soddisfatto tali procedure non devono esistere soltanto in teoria, bensì devono anche operare efficacemente in pratica (*Cevrioğlu c. Turchia*, 2016, §§ 53 e 55; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, § 216).

222. È pertanto chiesto alla Corte di esaminare se si possa affermare che, nel loro insieme, i mezzi di ricorso disponibili previsti dalla legge e applicati nella pratica costituiscano strumenti giudiziari in grado di accertare i fatti, determinare le responsabilità, e fornire un'adeguata riparazione alle vittime. In altre parole, invece di valutare il regime giuridico *in abstracto*, la Corte deve esaminare se l'ordinamento giuridico nel suo insieme abbia trattato adeguatamente la causa in esame (*Valeriy Fuklev c. Ucraina*, 2014, § 67).

223. Ciononostante, anche nell'ambito di violazioni colpose del diritto alla vita, possono sussistere circostanze eccezionali in cui per soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 2 della Convenzione è necessaria un'indagine penale effettiva (*Cevrioğlu c. Turchia*, 2016, § 54; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, § 215). La Corte ha ritenuto che tali circostanze eccezionali sorgessero nei casi in cui la negligenza che aveva condotto alla violazione del diritto alla vita eccedeva, *inter alia*, un semplice errore di giudizio o una semplice disattenzione, come per esempio:

- nel contesto di attività industriali pericolose (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], 2004, § 71; *Durdaj e altri c. Albania*, 2023, § 184);
- nel contesto di un diniego di cure mediche (*Asiye Genç c. Turchia*, 2015, § 73);
- nel contesto di attività militari (*Oruk c. Turchia*, 2014, §§ 50 e 65) si veda altresì *Ceyhan c. Turchia*, 2024, §§ 85-87;
- nel contesto del trasporto di merci pericolose (*Sinim c. Turchia*, 2017, §§ 62-64);
- nel contesto della sicurezza stradale (*Smiljanić c. Croazia*, 2021, § 93);
- nel contesto dell'inerzia della polizia in un caso di violenza domestica (*Tkhelidze c. Georgia*, 2021, §§ 59-60; si veda altresì *Penati c. Italia*, 2021, §§ 158-162, in cui la Corte ha chiesto anche lo svolgimento di un'indagine penale sull'uccisione di un minore da parte del padre nel corso di un incontro in ambiente protetto organizzato dai servizi sociali).

224. La Corte ha analogamente ammesso che, nei casi in cui non sia stabilito chiaramente fin dall'inizio che il decesso è la conseguenza di un incidente o di un altro atto non intenzionale, e in base

ai fatti sia almeno sostenibile l'ipotesi di un'uccisione illecita, la Convenzione esige lo svolgimento di un'indagine che soddisfi la soglia minima di efficacia al fine di fare luce sulle circostanze del decesso. Il fatto che l'indagine accetti infine l'ipotesi dell'incidente non ha alcuna incidenza su tale questione, in quanto l'obbligo di indagare è specificamente finalizzato a confutare o confermare un'ipotesi o l'altra (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], 2015, § 133; *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, §§ 160-164, nella quale la Corte ha ampiamente approfondito tale punto).

225. Qualora in tale indagine iniziale sia stato stabilito che la lesione pericolosa per la vita non era stata inflitta intenzionalmente, un rimedio civile è normalmente considerato sufficiente, tranne in casi in cui sussistono circostanze eccezionali che rendono necessario lo svolgimento di un'efficace indagine penale (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, § 163; *Zinatullin c. Russia*, 2020, § 35).

226. Nell'ambito della sanità, la Corte ha ritenuto che in tale contesto sia implicito che il sistema predisposto a livello nazionale per determinare la causa del decesso di pazienti affidati alle cure di medici debba essere indipendente. Ciò richiede non soltanto l'assenza di rapporti gerarchici o istituzionali, bensì anche che tutti i soggetti incaricati di condurre una valutazione nel procedimento finalizzato a determinare la causa del decesso di un paziente godano di indipendenza formale e fattuale nei confronti delle persone coinvolte negli eventi (*Bajić c. Croazia*, 2012, § 90). Tale requisito è particolarmente importante quando si acquisiscono perizie mediche da consulenti tecnici (*Karpisiewicz c. Polonia* (dec.), 2012), in quanto tali perizie hanno probabilmente un peso determinante nella valutazione di questioni estremamente complesse di negligenza medica effettuata da un tribunale, e ciò conferisce loro un ruolo particolarmente importante nel procedimento (*Bajić c. Croazia*, 2012, § 95; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, § 217).

227. In caso di negligenza il relativo procedimento deve essere concluso entro un termine ragionevole (*Šilih c. Slovenia* [GC], 2009, § 196; *Cavit Tınarlıoğlu c. Turchia*, 2016, § 115; *Fergec c. Croazia*, 2017, § 38).

228. Nell'ambito della sanità, la Corte ha sottolineato a tale riguardo che, oltre alla preoccupazione per il rispetto dei diritti inerenti all'articolo 2 della Convenzione in ciascun singolo caso, anche considerazioni più generali richiedono un tempestivo esame delle cause concernenti la negligenza medica in ambito ospedaliero. La conoscenza dei fatti e degli eventuali errori commessi nella somministrazione delle cure mediche è essenziale per consentire alle istituzioni e al personale medico coinvolti di rimediare alle potenziali carenze e di prevenire analoghi errori. Il tempestivo esame di tale cause è pertanto importante per la sicurezza di tutti gli utenti dei servizi sanitari (*Oyal c. Turchia*, 2010, § 76).

229. A differenza dei casi di uso letale della forza da parte di agenti dello Stato o di incidente, in cui le autorità competenti devono avviare le indagini d'ufficio, nei casi concernenti la negligenza medica in cui il decesso non è stato causato intenzionalmente, possono entrare in gioco gli obblighi procedurali dello Stato quando i congiunti del defunto instaurano un procedimento (*Šilih c. Slovenia* [GC], 2009, § 156; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo I* [GC], 2017, § 220).

230. La Corte sottolinea che anche in tale ambito l'obbligo procedurale non è un obbligo di risultato bensì soltanto di mezzi (*Banel c. Lituania*, 2013, § 66; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], 2017, § 221). Pertanto, il semplice fatto che l'esito del procedimento interno non sia stato favorevole alla persona interessata non significa di per sé che lo Stato convenuto non abbia osservato il suo obbligo positivo ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione (*ibid.*, § 221; *E.M. e altri c. Romania* (dec.), 2014, § 50).

2. Esempi

a. Cause concernenti un'asserita negligenza medica

231. La Corte ha ritenuto che l'ordinamento giuridico non abbia fornito una risposta adeguata e tempestiva, conforme agli obblighi procedurali dello Stato ai sensi dell'articolo 2, *inter alia*, qualora:

- il procedimento interno abbia avuto una durata eccessiva (*Byrzykowski c. Polonia*, 2006, §§ 114-116; *Šilih c. Slovenia* [GC], 2009, §§ 202-210; *Zafer Öztürk c. Turchia*, 2015, §§ 56-57; *Bilbija e Blažević c. Croazia*, 2016, §§ 105-107);
- il rapporto professionale dei periti medici con l'imputato fosse tale che essi non avrebbero potuto essere considerati obiettivamente imparziali (*Bajić c. Croazia*, 2012, §§ 98-102; e, *a contrario*, *Karpisiewicz c. Polonia* (dec.), 2012);
- non vi sia stata collaborazione tra i periti medico-legali e gli organi investigativi e le perizie non siano state motivate (*Eugenia Lazăr c. Romania*, 2010, §§ 81-85);
- l'ordinamento giuridico interno non consentisse ai congiunti superstiti di una vittima deceduta di chiedere e ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale (*Sarishvili-Bolkvadze c. Georgia*, 2018, §§ 90-98);
- l'importo del risarcimento accordato per negligenza medica dai tribunali civili era inadeguato (*Scripnic c. Repubblica di Moldavia*, 2021, §§ 43-48).

232. Per contro, la Corte non ha ritenuto che vi sia stata inosservanza dell'obbligo di istituire un meccanismo mediante il quale potesse essere accertata la responsabilità penale, disciplinare o civile, nelle cause:

- *Vo c. Francia* [GC], 2004, § 95 (interruzione involontaria di gravidanza);
- *Ursu c. Romania* (dec.), 2005, (decesso causato da arresto cardiaco);
- *Maruseva c. Russia* (dec.), 2006, (decesso di un minore nel corso di un intervento di chirurgia cardiaca);
- *Sevim Güngör c. Turchia* (dec.), 2009, (decesso in ospedale di un'anziana paziente per broncopolmonite);
- *Besen c. Turchia* (dec.), 2012, (decesso della madre della ricorrente a seguito di intervento chirurgico);
- *Vakrilov c. Bulgaria* (dec.), 2012, § 41 (decesso dovuto a insufficienza cardiovascolare e respiratoria acuta);
- *E.M. e altri c. Romania* (dec.), 2014, § 56 (decesso in ospedale a causa di un'infezione batterica post-operatoria);
- *Buksa c. Polonia* (dec.), 2016, §§ 15-16 (decesso di una neonata a causa di un tumore addominale benigno al fegato non diagnosticato).

b. Cause relative a incidenti

233. La Corte ha concluso che lo Stato non aveva fornito un'efficace risposta giudiziaria in ordine al decesso di una persona avvenuto in un incidente qualora, *inter alia*:

- il procedimento interno avesse avuto una durata eccessiva per negligenza da parte delle autorità nazionali (*Anna Todorova c. Bulgaria*, 2011, § 83; *Igor Shevchenko c. Ucraina*, 2012, § 61; *Starčević c. Croazia*, 2014, § 67; *Mučibabić c. Serbia*, 2016, § 135; *Sıdıka İmren c. Turchia*, 2016, § 67; *Fergec c. Croazia*, 2017, §§ 41-42);
- vi fossero state carenze nella modalità di raccolta delle prove che avevano inciso negativamente sulla possibilità di accertare i fatti della causa e la responsabilità degli

imputati nel successivo procedimento (*Ciechońska c. Polonia*, 2011, § 75; *Antonov c. Ucraina*, 2011, § 50; *Vovk e Bogdanov c. Russia*, 2020, § 77).

234. Per contro, la Corte non ha ritenuto che vi fosse stata inosservanza dell'obbligo di istituire un meccanismo mediante il quale accertare la responsabilità penale, disciplinare o civile delle persone che potevano essere ritenute responsabili, nelle cause:

- *Furdík c. Slovacchia* (dec.), 2008, (decesso di un alpinista);
- *Koceski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.), 2013, § 28 (decesso di una minore in un'area giochi, in quanto le erano caduti addosso pesanti pilastri di cemento);
- *Cavit Tınarlıoğlu c. Turchia*, 2016, § 125 (gravi lesioni riportate dal ricorrente, che era stato investito da un'imbarcazione a motore mentre nuotava in una zona, destinata alla balneazione, non delimitata da boe);
- *Mikhno c. Ucraina*, 2016, § 151 (uccisione di spettatori a causa dello schianto di un velivolo militare nel corso di un'esibizione aerea pubblica);
- *Çakmak c. Turchia* (dec.), 2017, § 34 (elettrocuzione del congiunto dei ricorrenti avvenuta mentre raccoglieva pigne da un albero sito nel giardino di un istituto scolastico);
- *Aktaş c. Turchia* (dec.), 2019, § 29 (decesso del figlio del ricorrente a seguito della collisione del suo motociclo con un camioncino);
- *Huci c. Romania*, 2024, §§ 59-60 (decesso del congiunto dei ricorrenti nello schianto di un piccolo velivolo a motore ultraleggero non certificato durante un volo di prova).

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida si riferisce alle sentenze o alle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e alle decisioni o ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo.

Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione si riferisce a una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Nell'elenco che segue le sentenze delle Camere non definitive alla data di ultimazione del presente aggiornamento ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sono contrassegnate da un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione prevede: "La sentenza di una Camera diviene definitiva: (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43". Nei casi in cui il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza della Camera non diviene definitiva e pertanto non produce effetti giuridici; la sentenza che diviene definitiva è la successiva sentenza pronunciata dalla Grande Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano alla banca dati HUDOC (*http://hudoc.echr.coe.int*) che permette di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze, decisioni, cause comunicate, pareri consultivi della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, nonché sintesi giuridiche tratte dai bollettini informativi sulla giurisprudenza), della Commissione (decisioni e rapporti), nonché alle risoluzioni del Comitato dei Ministri.

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o in francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di numerose importanti cause in oltre trenta lingue non ufficiali e collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali online prodotte da terzi. Tutte le versioni linguistiche disponibili delle cause citate sono accessibili mediante la scheda *'Language versions'* presente nella banca dati *HUDOC,* la scheda appare dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale alla causa.

—A—

A e B c. Georgia, n. 73975/16, 10 febbraio 2022
A e B c. Romania, nn. 48442/16 e 48831/16, 2 giugno 2020
Abuyeva e altri c. Russia, n. 27065/05, 2 dicembre 2010
Adıyaman c. Turchia (dec.), n. 58933/00, 9 febbraio 2010
Aftanache c. Romania, n. 999/19, 26 maggio 2020
Ağdaş c. Turchia, n. 34592/97, 27 luglio 2004
Ahmet Özkan e altri c. Turchia, n. 21689/93, 6 aprile 2004
Ainis e altri c. Italia, n. 2264/12, 14 settembre 2023
Akdeniz e altri c. Turchia, n. 23954/94, 31 maggio 2001
Akdoğdu c. Turchia, n. 46747/99, 18 ottobre 2005
Akelienė c. Lituania, n. 54917/13, 16 ottobre 2018
Akkum e altri c. Turchia, n. 21894/93, CEDU 2005-II (estratti)
Aktaş c. Turchia, n. 24351/94, CEDU 2003-V (estratti)
Aktaş c. Turchia (dec.), n. 9054/13, 19 dicembre 2019
Al Nashiri c. Polonia, n. 28761/11, 24 luglio 2014

Al-Hawsawi c. Lituania, n. 6383/17, 16 gennaio 2024
Almukhlas e Al-Maliki c. Grecia, n. 22776/18, 25 marzo 2025
Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, n. 61498/08, CEDU 2010
Al-Skeini e altri c. Regno Unito [GC], n. 55721/07, CEDU 2011
Albekov e altri c. Russia, n. 68216/01, 9 ottobre 2008
Alhowais c. Ungheria, n. 59435/17, 2 febbraio 2023
Alkhatib e altri c. Grecia, n. 3566/16, 16 gennaio 2024
Ali e Ayşe Duran c. Turchia, n. 42942/02, 8 aprile 2008
Alkın c. Turchia, n. 75588/01, 13 ottobre 2009
Altuğ e altri c. Turchia, n. 32086/07, 30 giugno 2015
Amuyeva e altri c. Russia, n. 17321/06, 25 novembre 2010
Andronicou e Constantinou c. Cipro, 9 ottobre 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VI
Anguelova c. Bulgaria, n. 38361/97, CEDU 2002-IV
Anna Todorova c. Bulgaria, n. 23302/03, 24 maggio 2011
Antonov c. Ucraina, n. 28096/04, 3 novembre 2011
A.P. c. Austria, n. 1718/21, 26 novembre 2024
Armani Da Silva c. Regno Unito [GC], n. 5878/08, 30 marzo 2016
Arskaya c. Ucraina, n. 45076/05, 5 dicembre 2013
Asiye Genç c. Turchia, n. 24109/07, 27 gennaio 2015
Aslakhanova e altri c. Russia, nn. 2944/06 e altri 4, 18 dicembre 2012
Associazione "21 dicembre 1989" e altri c. Romania, nn. 33810/07 e 18817/08, 24 maggio 2011
Ataman c. Turchia, n. 46252/99, 27 aprile 2006
Avşar c. Turchia, n. 25657/94, CEDU 2001-VII (estratti)
Aydoğdu c. Turchia, n. 40448/06, 30 agosto 2016

—B—

Bajić c. Croazia, n. 41108/10, 13 novembre 2012
Bagirova c. Azerbaigian, n. 9375/20, 10 ottobre 2024
Bakan c. Turchia, n. 50939/99, 12 giugno 2007
Banel c. Lituania, n. 14326/11, 18 giugno 2013
Barbu Anghelescu c. Romania, n. 46430/99, 5 ottobre 2004
Bayrak e altri c. Turchia, n. 42771/98, 12 gennaio 2006
Baysayeva c. Russia, n. 74237/01, 5 aprile 2007
Bazorkina c. Russia, n. 69481/01, 27 luglio 2006
Beker c. Turchia, n. 27866/03, 24 marzo 2009
Beksultanova c. Russia, n. 31564/07, 27 settembre 2011
Bektaş e Özalp c. Turchia, n. 10036/03, 20 aprile 2010
Benzer e altri c. Turchia, n. 23502/06, 12 novembre 2013
Besen c. Turchia (dec.), n. 48915/09, 19 giugno 2012
Betayev e Betayeva c. Russia, n. 37315/03, 29 maggio 2008
Bilbija e Blažević c. Croazia, n. 62870/13, 12 gennaio 2016
Binnur Uzun e altri c. Turchia, n. 28678/10, 19 settembre 2017
Bişar Ayhan c. Turchia, nn. 42329/11 e 47319/11, 18 maggio 2021
Bljakaj e altri c. Croazia, n. 74448/12, 18 settembre 2014
Boso c. Italia (dec.), n. 50490/99, 5 settembre 2002
Boukrourou e altri c. Francia, n. 30059/15, 16 novembre 2017
Boychenko c. Russia, n. 8663/08, 12 ottobre 2021
Branko Tomašić e altri c. Croazia, n. 46598/06, 15 gennaio 2009
Brecknell c. Regno Unito, n. 32457/04, 27 novembre 2007

Brincat e altri c. Malta, nn. 60908/11 e altri 4, 24 luglio 2014
Bubbins c. Regno Unito, n. 50196/99, CEDU 2005-II (estratti))
Budayeva e altri c. Russia, nn. 15339/02 e altri 4, CEDU2008 (estratti)
Buksa c. Polonia (dec.), n. 75749/13, 31 maggio 2016
Buldan c. Turchia, n. 28298/95, 20 aprile 2004
Byrzykowski c. Polonia, n. 11562/05, 27 giugno 2006

—C—

Çakmak c. Turchia (dec.), n. 34872/09, 21 novembre 2017
Çakmakçı c. Turchia (dec.), n. 3952/11, 2 maggio 2017
Calvelli e Ciglio c. Italia [GC], n. 32967/96, CEDU 2002-I
Cannavacciuolo e altri c. Italia, n. 39742/14 e altri 3, 30 gennaio 2025
Carter c. Russia, n. 20914/07, 21 settembre 2021
Cavit Tınarlıoğlu c. Turchia, n. 3648/04, 2 febbraio 2016
Cecilia Pereira Henriques e altri c. Lussemburgo (dec.), n. 60255/00, 26 agosto 2003
Centro per le risorse giuridiche nell'interesse di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, CEDU 2014
Cerf c. Turchia, n. 12938/07, 3 maggio 2016
Ceyhan c. Turchia, n. 5576/19, 3 dicembre 2024
Cevrioğlu c. Turchia, n. 69546/12, 4 ottobre 2016
Choreftakis e Choreftaki c. Grecia, n. 46846/08, 17 gennaio 2012
Ciechońska c. Polonia, n. 19776/04, 14 giugno 2011
Cipro c. Turchia [GC], n. 25781/94, CEDU 2001-IV
Cummins e altri c. Regno Unito (dec.), n. 27306/05, 13 dicembre 2005

—D—

Daraibou c. Croazia, n. 84523/17, 17 gennaio 2023
De Donder e De Clippel c. Belgio, n. 8595/06, 6 dicembre 2011
Denizci e altri c. Cipro, nn. 25316-25321/94 e 27207/95, CEDU 2001-V
Derenik Mkrtchyan e Gayane Mkrtchyan c. Armenia, n. 69736/12, 30 novembre 2021
Dimaksyan c. Armenia, n. 29906/14, 17 ottobre 2023
Dodov c. Bulgaria, n. 59548/00, 17 gennaio 2008
Dumpe c. Lettonia (dec.), n. 71506/13, 16 ottobre 2018
Durdaj e altri c. Albania, nn. 63543/09 e altri 3, 7 novembre 2023
Dzieciak c. Polonia, n. 77766/01, 9 dicembre 2008

—E—

E.M. e altri c. Romania (dec.), n. 20192/07, 3 giugno 2014
Edwards c. Regno Unito, 16 dicembre 1992, Serie A n. 247-B
Emars c. Lettonia, n. 22412/08, 18 novembre 2014
Emin e altri c. Cipro, Grecia e Regno Unito (dec.), nn. 59623/08 e altri 6, 3 giugno 2010
Enukidze e Girgvliani c. Georgia, n. 25091/07, 26 aprile 2011
Enzile Özdemir c. Turchia, n. 54169/00, 8 gennaio 2008
Erdal Muhammet Arslan e altri c. Turchia, n. 42749/19, 21 novembre 2023
Erdoğan e altri c. Turchia, n. 19807/92, 25 aprile 2006
Eremiášová e Pechová c. Repubblica ceca (revisione), n. 23944/04, 20 giugno 2013

Ergi c. Turchia, 28 luglio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-IV
Estamirov e altri c. Russia, n. 60272/00, 12 ottobre 2006
Estemirova c. Russia, n. 42705/11, 31 agosto 2021
Eugenia Lazăr c. Romania, n. 32146/05, 16 febbraio 2010
Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, CEDU 2007-I
Evrim Öktem c. Turchia, n. 9207/03, 4 novembre 2008

—F—

F.G. c. Svezia [GC], n. 43611/11, 23 marzo 2016
Fergec c. Croazia, n. 68516/14, 9 maggio 2017
Fernandes de Oliveira c. Portogallo [GC], n. 78103/14, 31 gennaio 2019
Finogenov e altri c. Russia (dec.), nn. 18299/03 e 27311/03, 18 marzo 2010
Finogenov e altri c. Russia, nn. 18299/03 e 27311/03, CEDU 2011 (estratti)
Fountas c. Grecia, n. 50283/13, 3 ottobre 2019
Fraisse e altri c. Francia, nn 22525/21 e 47626/21, 27 febbraio 2025
Furdík c. Slovacchia (dec.), n 42994/05, 2 dicembre 2008

—G—

G.N. e altri c. Italia, n. 43134/05, 1° dicembre 2009
Gard e altri c. Regno Unito (dec.), n. 39793/17, 27 giugno 2017
Georgia c. Russia (II) [GC] (merito), n. 38263/08, 21 gennaio 2021
Ghaoui c. Francia, n. 41208/21, 16 gennaio 2025
Gheorghe c. Romania (dec.), n. 19215/04, 22 settembre 2005
Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458/02, CEDU 2011 (estratti)
Gjikondi e altri c. Grecia, n. 17249/10, 21 dicembre 2017
Glass c. Regno Unito (dec.), n. 61827/00, 18 marzo 2003
Gökdemir c. Turchia (dec.), n. 66309/09, 19 maggio 2015
Goncalves Monteiro c. Portogallo, n. 65666/16, 15 marzo 2022
Gongadze c. Ucraina, n. 34056/02, CEDU 2005-XI
Gorovenky e Bugara c. Ucraina, nn. 36146/05 e 42418/05, 12 gennaio 2012
Güleç c. Turchia, 27 luglio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-IV
Gurtekin e altri c. Cipro (dec.), nn. 60441/13 e altri 2, 11 marzo 2014
Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia [GC], n. 36925/07), 29 gennaio 2019

—H—

Hassan c. Regno Unito [GC], n. 29750/09, CEDU 2014
Hasani c. Svezia, n. 35950/20, 6 marzo 2025
Hanan c. Germania [GC], n. 4871/16, 16 febbraio 2021
Harrison e altri c. Regno Unito (dec.), n. 44301/13, 25 marzo 2014
Hemsworth c. Regno Unito, n. 58559/09, 16 luglio 2013
Hiller c. Austria, n. 1967/14, 22 novembre 2016
Hovhannisyan e Karapetyan c. Armenia, n. 67351/13, 17 ottobre 2023
Hristozov e altri c. Bulgaria, nn. 47039/11 e 358/12, CEDU 2012 (estratti)
Huci c. Romania, n. 55009/20, 16 aprile 2024
Hugh Jordan c. Regno Unito, n. 24746/94, 4 maggio 2001
Huohvanainen c. Finlandia, n. 57389/00, 13 marzo 2007

—I—

Igor Shevchenko c. Ucraina, n. 22737/04, 12 gennaio 2012
İkincisoy c. Turchia, n. 26144/95, 27 luglio 2004
Ilbeyi Kemaloğlu e Meriye Kemaloğlu c. Turchia, n. 19986/06, 10 aprile 2012
İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, CEDU 2000-VII
Iorga c. Moldavia, n. 12219/05, 23 marzo 2010
İpek c. Turchia, n. 25760/94, CEDU 2004-II (estratti)
Isayeva e altri c. Russia, nn. 57947/00 e altri 2, 24 febbraio 2005
Israilov c. Russia, nn. 21882/09 e 6189/10, 24 ottobre 2023

—J—

Jaloud c. Paesi Bassi [GC], n. 47708/08, CEDU 2014
Jelić c. Croazia, n. 57856/11, 12 giugno 2014
Jeanty c. Belgio, n. 82284/17, 31 marzo 2020

—K—

Kagirov c. Russia, n. 36367/09, 23 aprile 2015
Kakoulli c. Turchia, n. 38595/97, 22 novembre 2005
Kalender c. Turchia, n. 4314/02, 15 dicembre 2009
Kalkan c. Danimarca, n. 51781/22, 27 maggio 2025
Karpisiewicz c. Polonia (dec.), n. 14730/09, 11 dicembre 2012
Kats e altri c. Ucraina, n. 29971/04, 18 dicembre 2008
Kaya c. Turchia, 19 febbraio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-I
Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, CEDU 2001-III
Keller c. Russia, n. 26824/04, 17 ottobre 2013
Kelly e altri c. Regno Unito, n. 30054/96, 4 maggio 2001
Ketreb c. Francia, n. 38447/09, 19 luglio 2012
Khashiyev e Akayeva c. Russia, nn. 57942/00 e 57945/00, 24 febbraio 2005
Khayrullina c. Russia, n. 29729/09, 19 dicembre 2017
Kılıç c. Turchia, n. 22492/93, CEDU 2000-III
Kılınç e altri c. Turchia, n. 40145/98, 7 giugno 2005
Kişmir c. Turchia, n. 27306/95, 31 maggio 2005
Kitanovska Stanojkovic e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 2319/14, 13 ottobre 2016
Klaas c. Germania, 22 settembre 1993, Serie A n. 269
Koceski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia (dec.), n. 41107/07, 22 ottobre 2013
Koku c. Turchia, n. 27305/95, 31 maggio 2005
Kolevi c. Bulgaria, n. 1108/02, 5 novembre 2009
Kolyadenko e altri c. Russia, nn. 17423/05 e altri 5, 28 febbraio 2012
Koseva c. Bulgaria (dec.), n. 6414/02, 22 giugno 2010
Kotelnikov c. Russia, n. 45104/05, 12 luglio 2016
Kotilainen e altri c. Finlandia, n. 62439/12, 17 settembre 2020
Krastanov c. Bulgaria, n. 50222/99, 30 settembre 2004
Kudra c. Croazia, n. 13904/07, 18 dicembre 2012
Kukhalashvili e altri c. Georgia, nn. 8938/07 e 41891/07, 2 aprile 2020
Kurt c. Austria [GC], n. 62903/15, 15 giugno 2021
Kushtova e altri c. Russia (n. 2), n. 60806/08, 21 febbraio 2017
Kutsarovi c. Bulgaria, n. 47711/19, 7 giugno 2022

—L—

L.C.B. c. Regno Unito, 9 giugno 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-III
Landi c. Italia, n. 10929/19, 7 aprile 2022
Leray e altri c. Francia (dec.), n. 44617/98, 16 gennaio 2001
Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo [GC], n. 56080/13, 19 dicembre 2017
Lambert e altri c. Francia [GC], n. 46043/14, CEDU 2015 (estratti)
Lapshin c. Azerbaigian, n. 13527/18, 20 maggio 2021

—M—

M. Özel e altri c. Turchia, nn. 14350/05 e altri 2, 17 novembre 2015
Magomadov c. Russia, n. 68004/01, 12 luglio 2007
Mahmut Kaya c. Turchia, n. 22535/93, CEDU 2000-III
Maiorano e altri c. Italia, n. 28634/06, 15 dicembre 2009
Makaratzis c. Grecia [GC], n. 50385/99, CEDU 2004-XI
Makharadze e Sikharulidze c. Georgia, n. 35254/07, 22 novembre 2011
Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria, n. 17247/13, 26 maggio 2020
Malik Babayev c. Azerbaigian, n. 30500/11, 1° giugno 2017
Mansuroğlu c. Turchia, n. 43443/98, 26 febbraio 2008
Marguš c. Croazia [GC], n. 4455/10, CEDU 2014 (estratti)
Marius Alexandru e Marinela Ștefan c. Romania, n. 78643/11, 24 marzo 2020
Maruseva c. Russia (dec.), n. 28602/02, 1° giugno 2006
Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, CEDU 2002-VIII
Mazepa e altri c. Russia, n. 15086/07, 17 luglio 2018
McCann e altri c. Regno Unito, 27 settembre 1995, Serie A n. 324
McKerr c. Regno Unito (dec.), n. 28883/95, 4 aprile 2000
Medova c. Russia, n. 25385/04, 15 gennaio 2009
Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk c. Turchia, n. 13423/09, CEDU 2013
Mendy c. Francia (dec.), n. 71428/12, 4 settembre 2018
Menson c. Regno Unito (dec.), n. 47916/99, CEDU 2003-V
Meryem Çelik e altri c. Turchia, n. 3598/03, 16 aprile 2013
Mezhiyeva c. Russia, n. 44297/06, 16 aprile 2015
Mikayil Mammadov c. Azerbaigian, n. 4762/05, 17 dicembre 2009
Mikhno c. Ucraina, n. 32514/12, 1° settembre 2016
Mikiyeva e altri c. Russia, nn. 61536/08 e altri 4, 30 gennaio 2014
Mitić c. Serbia, n. 31963/08, 22 gennaio 2013
Mocanu e altri c. Romania [GC], nn. 10865/09 e altri 2, CEDU 2014 (estratti)
Mojsiejew c. Polonia, n. 11818/02, 24 marzo 2009
Molie c. Romania (dec.), n. 13754/02, 1° settembre 2009
Mortier c. Belgio, n. 78017/17, 4 ottobre 2022
Mosendz c. Ucraina, n. 52013/08, 17 gennaio 2013
Mučibabić c. Serbia, n. 34661/07, 12 luglio 2016
Musayeva e altri c. Russia, n. 74239/01, 26 luglio 2007
Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia [GC], n. 24014/05, 14 aprile 2015

—N—

Nachova e altri c. Bulgaria [GC], nn. 43577/98 e 43579/98, CEDU 2005-VII
Nafiye Çetin e altri c. Turchia, n. 19180/03, 7 aprile 2009

Navalnyy c. Russia (n. 3), n. 36418/20, 6 giugno 2023
Nemtsova c. Russia, n. 43146/15, 11 luglio 2023
N.D. c. Svizzera, n. 56114/18, 3 aprile 2025
Nencheva e altri c. Bulgaria, n. 48609/06, 18 giugno 2013
Nesibe Haran c. Turchia, n. 28299/95, 6 ottobre 2005
Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], n. 41720/13, 25 giugno 2019
Nitecki c. Polonia (dec.), n. 65653/01, 21 marzo 2002
Nuray Şen c. Turchia (n. 2), n. 25354/94, 30 marzo 2004

—O—

O'Loughlin e altri c. Regno Unito (dec.), n. 23274/04, 25 agosto 2005
Oğur c. Turchia [GC], n. 21594/93, CEDU 1999-III
Olewnik-Cieplińska e Olewnik c. Polonia, n. 20147/15, 5 settembre 2019
Öneryıldız c. Turchia [GC], n. 48939/99, CEDU 2004-XII
Opuz c. Turchia, n. 33401/02, CEDU 2009
Orhan c. Turchia, n. 25656/94, 18 giugno 2002
Oruk c. Turchia, n. 33647/04, 4 febbraio 2014
Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VIII
Osmanoğlu c. Turchia, n. 48804/99, 24 gennaio 2008
Oyal c. Turchia, n. 4864/05, 23 marzo 2010
Özalp e altri c. Turchia, n. 32457/96, 8 aprile 2004

—P—

Palić c. Bosnia-Erzegovina, n. 4704/04, 15 febbraio 2011
Parfitt c. Regno Unito (dec.), n. 18533/21, 20 aprile 2021
Pârvu c. Romania, n. 13326/18, 30 agosto 2022
Paşa e Erkan Erol c. Turchia, n. 51358/99, 12 dicembre 2006
Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, CEDU 2002-II
Penati c. Italia, n. 44166/15, 11 maggio 2021
Pentiacova e altri c. Moldavia (dec.), n. 14462/03, CEDU 2005-I
Pereira Henriques c. Lussemburgo, n. 60255/00, 9 maggio 2006
Perevedentsevy c. Russia, n. 39583/05, 24 aprile 2014
Perk e altri c. Turchia, n. 50739/99, 28 marzo 2006
Pitalev c. Russia, n. 34393/03, 30 luglio 2009
Pitsiladi e Vasilellis c. Grecia, nn. 5049/14 e 5122/14, 6 giugno 2023
Powell c. Regno Unito (dec.), n. 45305/99, CEDU 2000-V
Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, CEDU 2002-III

—R—

R.R. e altri c. Ungheria, n. 19400/11, 4 dicembre 2012
Rajkowska c. Polonia (dec.), n. 37393/02, 27 novembre 2007
Ramsahai e altri c. Paesi Bassi [GC], n. 52391/99, CEDU 2007-II
Rantsev c. Cipro e Russia, n. 25965/04, CEDU 2010 (estratti)
Renolde c. Francia, n. 5608/05, CEDU 2008 (estratti)
Reynolds c. Regno Unito, n. 2694/08, 13 marzo 2012
Ribcheva e altri c. Bulgaria, nn. 37801/16 e altri 2, 30 marzo 2021

Romeo Castaño c. Belgio, n. 8351/17, 9 luglio 2019
Rupa c. Romania (n. 1), n. 58478/00, 16 dicembre 2008

—S—

Salman c. Turchia [GC], n. 21986/93, CEDU 2000-VII
Safi e altri c. Grecia, n. 5418/15, 7 luglio 2022
Şandru e altri c. Romania, n. 22465/03, 8 dicembre 2009
Saoud c. Francia, n. 9375/02, 9 ottobre 2007
Sarishvili-Bolkvadze c. Georgia, n. 58240/08, 19 luglio 2018
Sašo Gorgiev c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 49382/06, CEDU 2012 (estratti)
Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera, n. 41773/98, 7 febbraio 2006
Scripnic c. Repubblica di Moldavia, n. 63789/13, 13 aprile 2021
Selahattin Demirtaş c. Turchia, n. 15028/09, 23 giugno 2015
Selçuk c. Turchia, n.23093/20, 9 luglio 2024
Semache c. Francia, n. 36083/16, 21 giugno 2018
Sergey Shevchenko c. Ucraina, n. 32478/02, 4 aprile 2006
Sevim Güngör c. Turchia (dec.), n. 75173/01, 14 aprile 2009
Seyhan c. Turchia, n. 33384/96, 2 novembre 2004
S.F. c. Svizzera, n. 23405/16, 30 giugno 2020
Shafiyeva c. Russia, n. 49379/09, 3 maggio 2012
Sıdıka İmren c. Turchia, n. 47384/11, 13 settembre 2016
Šilih c. Slovenia [GC], n. 71463/01, 9 aprile 2009
Şimşek e altri c. Turchia, nn. 35072/97 e 37194/97, 26 luglio 2005
Sinim c. Turchia, n. 9441/10, 6 giugno 2017
Şirin Yılmaz c. Turchia, n. 35875/97, 29 luglio 2004
Slimani c. Francia, n. 57671/00, CEDU 2004-IX (estratti)
Smiljanić c. Croazia, n. 35983/14, 25 marzo 2021
Soare e altri c. Romania, n. 24329/02, 22 febbraio 2011
Soares Campos c. Portogallo, n. 30878/16, 14 gennaio 2020
Solska e Rybicka c. Polonia, nn. 30491/17 e 31083/17, 20 settembre 2018
Starčević c. Croazia, n. 80909/12, 13 novembre 2014
Stoyanova c. Bulgaria, n. 56070/18, 16 giugno 2022
Stoyanovi c. Bulgaria, n. 42980/04, 9 novembre 2010
Svrtan c. Croazia, n. 57507/19, 3 dicembre 2024

—T—

T.V. c. Croazia, n. 47909/19, 11 giugno 2024
Tagayeva e altri c. Russia, nn. 26562/07 e altri 6, 13 aprile 2017
Tagiyeva c. Azerbaigian, n. 72611/14, 7 luglio 2022
Tahsin Acar c. Turchia [GC], n. 26307/95, CEDU 2004-III
Tanış e altri c. Turchia, n. 65899/01, CEDU 2005-VIII
Tanlı c. Turchia, n. 26129/95, CEDU 2001-III (estratti)
Tarariyeva c. Russia, n. 4353/03, CEDU 2006-XV (estratti)
Tekın e Arslan c. Belgio, n. 37795/13, 5 settembre 2017
Tërshana c. Albania, n. 48756/14, 4 agosto 2020
Timurtaş c. Turchia, n. 23531/94, CEDU 2000-VI
Tkhelidze c. Georgia, n. 33056/17, 8 luglio 2021
Traskunova c. Russia, n. 21648/11, 30 agosto 2022

Trévalec c. Belgio, n. 30812/07, 14 giugno 2011
Trubnikov c. Russia, n. 49790/99, 5 luglio 2005
Tunç c. Turchia (dec.), n. 45801/19, 22 febbraio 2022
Turluyeva c. Russia, n. 63638/09, 20 giugno 2013

—U—

Ucraina c. Russia (Crimea) [GC], nn. 20958/14 e 38334/18, 25 giugno 2024
Ucraina e Paesi Bassi c. Russia [GC], nn. 8019/16 e altri 3, 9 luglio 2025
Ursu c. Romania (dec.), n. 58670/00, 3 maggio 2005

—V—

V c. Repubblica ceca, n. 26074/18, 7 dicembre 2023
Van Colle c. Regno Unito, n. 7678/09, 13 novembre 2012
Vakrilov c. Bulgaria (dec.), n. 18698/06, 9 ottobre 2012
Valeriy Fuklev c. Ucraina, n. 6318/03, 16 gennaio 2014
Vanyo Todorov c. Bulgaria, n. 31434/15, 21 luglio 2020
Vardosanidze c. Georgia, n. 43881/10, 7 maggio 2020
Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90 e altri 8, CEDU 2009
Vasîlca c. Repubblica di Moldavia, n. 69527/10, 11 febbraio 2014
Velikova c. Bulgaria, n. 41488/98, CEDU 2000-VI
Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera, [GC], n. 53600/20, 9 aprile 2024
Vilnes e altri c. Norvegia, nn. 52806/09 e 22703/10, 5 dicembre 2013
Vo c. Francia [GC], n. 53924/00, CEDU 2004-VIII
Volk c. Slovenia, n. 62120/09, 13 dicembre 2012
Vovk e Bogdanov c. Russia, n. 15613/10, 11 febbraio 2020

—W—

Wasilewska e Kałucka c. Polonia, nn. 28975/04 e 33406/04, 23 febbraio 2010
Waresiak c. Polonia (dec.), n. 58558/13, 10 marzo 2020
Wiater c. Polonia (dec.), n. 42290/08, 15 maggio 2012

—Y—

Y e altre c. Bulgaria, n. 9077/18, 22 marzo 2022
Yabansu e altri c. Turchia, n. 43903/09, 12 novembre 2013
Yotova c. Bulgaria, n. 43606/04, 23 ottobre 2012
Younger c. Regno Unito (dec.), n. 57420/00, CEDU 2003-I
Yukhymovych c. Ucraina, n. 11464/12, 17 dicembre 2020
Yüksel Erdoğan e altri c. Turchia, n. 57049/00, 15 febbraio 2007

—Z—

Z c. Polonia, n. 46132/08, 13 novembre 2012
Zafer Öztürk c. Turchia, n. 25774/09, 21 luglio 2015
Zdjelar e altri c. Croazia, n. 80960/12, 6 luglio 2017

Zengin c. Turchia, n. 46928/99, 28 ottobre 2004
Zinatullin c. Russia, n. 10551/10, 28 gennaio 2020